

Sindacale

- S155-24 - DL n. 160/2024: norme in materia di lavoro - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 160/2024, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

Fiscalità

- F75-24 - Plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus: esclusa la parte di immobile acquisita per successione – Risposta n. 208/2024 - Plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus: esclusa la parte di immobile acquisita per successione
- F76-24 - Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB: Modalità applicative - Nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate le modalità attuative del ravvedimento speciale per i soggetti ISA che anno aderito al CPB, che è efficace con il pagamento mediante Modello F24 della prima o unica rata delle imposte sostitutive IRPEF/IRES ed IRAP entro il 31 marzo 2025
- F77-24 - Conversione del DL "salva infrazioni" – Imponibilità IVA del distacco di personale - Dal 1° gennaio 2025 il distacco di personale diventa imponibile ad IVA. Così prevede il DdL di conversione del "DL salva infrazioni", in corso di pubblicazione in GU

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U53-24 - Il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI: materiali del webinar - Disponibili i materiali relativi al webinar sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI organizzato dall'Ance il 28 ottobre scorso

Lavori Pubblici

- LL.PP.66-24 - Schema di decreto correttivo al codice: analizzati i principali contenuti per i lavori pubblici - La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Ance ha elaborato una prima disamina del testo "in entrata" del Consiglio dei ministri mettendo a punto alcune slides che riassumono le principali novità del provvedimento
- LL.PP.67-24 - Appalti sopra soglia: il no dell'ANAC al minor prezzo - L'ANAC, attraverso un'approfondita analisi normativa e giurisprudenziale, censura la scelta della stazione appaltante di adottare il criterio del minor prezzo per gli appalti sopra soglia Ue, in quanto contraria al Codice dei contratti pubblici e ai principi europei

Sicurezza e normativa tecnica

- N41-24 - Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Una nota di Confindustria annuncia la possibile imminente pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La nota affronta anche il riconoscimento della formazione pregressa e le disposizioni previste per il regime transitorio
- N42-24 - Aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti: pubblicato l'interpello n.6 - La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato un interpello, ai sensi dell'art. 12 del TUSL, sull'aggiornamento formativo dei preposti. La Commissione ha chiarito che, in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni, resta valida la periodicità quinquennale prevista dall'Accordo del 2011, non applicandosi dunque l'aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 del TUSL
- N43-24 - Interpello n. 5 sulla designazione del RLS - Pubblicato, dalla Commissione interpellati, l'interpello n. 5 in merito alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Varie

- V45-24 - Webinar sulla piattaforma Deloitte per lo smobilizzo dei crediti fiscali - Il 14 novembre alle ore 11.30 Ance e Deloitte Business Solution presenteranno la Piattaforma per la cessione, da parte delle imprese Ance, dei crediti fiscali "incagliati" maturati per lavori eseguiti

S155-24 - DL n. 160/2024: norme in materia di lavoro

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 160/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”

Si informa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253/2024, il DL n. 160/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, in vigore dal 29 ottobre 2024.

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni in materia di lavoro.

Modifiche alla disciplina della Lista di conformità dell’INL

L’art. 1, comma 4, del DL in esame, apporta modifiche alla disciplina della Lista di conformità dell’INL di cui all’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024.

In via generale, si ricorda che la predetta normativa dispone che, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, denominato Lista di conformità INL.

Con il DL in esame, viene previsto che, a seguito del rilascio dell’attestato e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità, e, in tal caso, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL. Sono fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Pertanto, nei dodici mesi successivi all’iscrizione nella suddetta Lista di conformità i datori di lavoro non sono più automaticamente esclusi da ulteriori verifiche riguardanti le materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione medesima, a differenza di quanto stabilito dal previgente testo normativo.

Introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)

In attuazione di una specifica misura contenuta nel “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025”, approvato con DM n. 221/2022, e in linea con gli obiettivi del PNRR, Missione 5, Componente 1, l’art. 1, commi 5-10, introduce, dal 1° gennaio 2026, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

Come chiarito nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge del DL in esame, “gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati con una metodologia basata sull’utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.

La norma richiama alcuni aspetti della normativa in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis co. 1 del DL n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla

legge n. 96/2017: i contribuenti a cui si applicheranno gli ISAC sono gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e tali indicatori saranno elaborati ai sensi del comma 15 del predetto art. 9-bis.

In una prima fase , saranno selezionati due settori economici tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva (che, in base alla relazione illustrativa, dovrebbero essere quello del commercio all'ingrosso alimentare e quello delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), per i quali gli ISAC saranno approvati con un apposito decreto Lavoro-MEF entro il 31 dicembre 2025. La norma prevede che tale decreto stabilisca, tra l'altro, le premialità da applicare.

Con un successivo decreto, sarà stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026 .

Accesso al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici

L'art. 1, comma 11, inserisce il comma 1-ter, all'articolo 10, del d.lgs. n. 124/2004, Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva .

In particolare, viene previsto che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicuri, con modalità tecniche dallo stesso definite, l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, saranno individuati i dati oggetto di condivisione, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso.

Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano Mattei

L'art. 8, comma 1, del DL in esame, apporta modifiche all'art. 11 della legge n. 99/2022 inerente gli ITS Academy.

Si rammenta che l'art. 11, comma 2, lettera a), della legge citata, prevede che il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della Missione degli ITS Academy richiamata all'articolo 2 della legge medesima.

Con le modifiche apportate dall'art. 8 in commento viene ora previsto che i suddetti percorsi possano riguardare anche i percorsi attivati all'estero.

Viene altresì modificato l'articolo 14, comma 5-ter, della legge citata, prevedendo che le risorse di cui al predetto art. 11 possano essere utilizzate anche in deroga alle priorità individuate dal comma 2 del medesimo articolo 11.

L'articolo 8, comma 2, del DL in esame, prevede, inoltre, che, per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Per quanto non riportato, si rinvia alla norma in commento.

F75-24 - Plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus: esclusa la parte di immobile acquisita per successione – Risposta n. 208/2024

Plusvalenza da cessione di immobili post Superbonus: esclusa la parte di immobile acquisita per successione

In caso di cessione dell'immobile ricevuto in parte in eredità ed oggetto di interventi agevolati con il Superbonus terminati da meno di 10 anni, la plusvalenza relativa alla quota dello stesso ricevuta per successione è esclusa da tassazione.

È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 208 del 23 ottobre 2024, fornita a fronte dell'istanza di un contribuente volta a ottenere chiarimenti circa l'esclusione o meno da tassazione nella particolare ipotesi in cui l'immobile ceduto sia stato in parte (50%) acquisito per successione e in parte (ulteriore 50%) a titolo oneroso.

Si ricorda, sul punto, che la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili, di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, introducendo una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.

Fattispecie che si configura, per l'appunto, nell'ipotesi di cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus (di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020) che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di 10 anni.

È pacifico – in quanto confermato anche dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 – che restano esclusi dalla nuova fattispecie impositiva gli immobili acquisiti per successione.

Con la Risposta in oggetto, l'Amministrazione finanziaria precisa che tale esclusione opera (parzialmente) anche se, come nel caso di specie, soltanto una quota di proprietà dell'immobile è pervenuta al cedente in via ereditaria.

In dettaglio, l'imponibilità della plusvalenza va esclusa limitatamente alla quota di proprietà dell'immobile acquisita per successione, mentre invece è imponibile plusvalenza derivante dall'ulteriore quota di proprietà.

In sostanza, è necessario operare una distinzione tra la quota relativa all'immobile pervenuto per successione – che sarà esente da imposizione – e quella acquistata a titolo oneroso.

Per effetto di tale distinguo, nel caso oggetto della Risposta 208/2024, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza relativa alla quota di immobile acquistato a titolo oneroso, la quale va determinata come differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta e il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal cedente, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile (ai sensi dell'art.68, co.1, del Tuir – DPR 917/1986), senza considerare le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi agevolati con il Superbonus, in quanto conclusi da meno di 10 anni rispetto alla vendita.

Risposta n. 208/2024

OGGETTO: *Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b-bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante dichiara:

- di essere proprietaria di un immobile acquisito, per il 50 per cento, a seguito della compravendita effettuata dal coniuge nel 19XX in regime di comunione legale dei beni e, per il restante 50 per cento, tramite successione al coniuge defunto nel 20XX, che non è stato adibito ad abitazione principale;

- che sulle parti comuni dell'edificio condominiale sono stati eseguiti interventi, terminati il XX dicembre 2023, ammessi alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute (cd. *Superbonus*) disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente alla quale è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito ai sensi del successivo articolo 121.

Data l'intenzione di cedere l'immobile nel 2024, l'*Istante* chiede:

1. se si determini una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b-*bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se gli interventi agevolabili sono stati effettuati esclusivamente sull'edificio condominiale;

2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, come deve essere determinata la plusvalenza imponibile, considerato che il 50 per cento dell'immobile è stato acquisito per successione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che:

1. la cessione dell'immobile in questione non generi una plusvalenza imponibile ai sensi del richiamato articolo 67 del TUIR in quanto *«non si può affermare che, in relazione all'immobile "il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati" essendo tali interventi stati eseguiti dal condominio sulle sole parti comuni e non anche sulle parti private dell'immobile»;*

2. diversamente, qualora la vendita immobiliare dovesse dar luogo a una plusvalenza imponibile, quest'ultima è determinata solo in relazione al 50 per cento della proprietà acquisita tramite il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, con conseguente esclusione della restante quota pervenuta per successione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di bilancio 2024) disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d'immobili che sono stati oggetto d'interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto *Rilancio*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai quali spetta la detrazione ivi prevista (cd. *Superbonus*). In particolare, l'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal citato articolo 1, comma 64, della legge di bilancio 2024, dispone che: *«Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:*

[...]

b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo [...]».

Il successivo articolo 68 del Tuir, prevede che: *«Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».*

Il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2024 stabilisce, inoltre, che: *«Le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 [che prevede che alle suddette plusvalenze*

si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento] *si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024».*

Con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E sono state impartite le istruzioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi ed è stato evidenziato che, ai fini dell'emersione della plusvalenza imponibile, non rileva, tra l'altro, *«la tipologia d'interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b-bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso».*

Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal *Superbonus* e terminati da non più di dieci anni, ivi compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Nella richiamata circolare n. 13/E del 2024, è stato, inoltre, evidenziato che: *«Per espressa previsione normativa, sono escluse dall'ambito applicativo della lettera b-bis) le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per successione» [...].».*

In altri termini, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

Si ritiene che tale esclusione operi anche nell'ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi,

tuttavia, l'esclusione dall'ambito applicativo della citata lettera *b-bis*) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell'immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità *pro-quota* della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare.

Ciò posto, in applicazione dei principi sopra enunciati, dalla vendita dell'immobile emerge una plusvalenza tassabile anche se gli interventi ammessi al *Superbonus* terminati da non più di dieci anni, sono stati realizzati solo sulle parti comuni dell'edificio condominiale. Inoltre, in base a quanto affermato, l'immobile in questione è stato acquisito dall'*Istante* per successione per la sola quota del 50 per cento che rappresenta la corrispondente quota di plusvalenza non imponibile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera *b-bis*) del Tuir.

Nel caso in esame, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell'intero immobile, la quota relativa all'immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50 per cento dell'immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile).

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50 per cento della plusvalenza determinata, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra:

- il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta,

e

- il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato. Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall'*Istante* relativamente agli interventi ammessi al *Superbonus*, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita.

Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell'ordinario regime d'imposizione, l'imposta sostitutiva del 26 per cento, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della legge di bilancio 2024).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**

F76-24 - Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB: Modalità applicative

Nel Provvedimento dell'Agencia delle Entrate le modalità attuative del ravvedimento speciale per i soggetti ISA che anno aderito al CPB, che è efficace con il pagamento mediante Modello F24 della prima o unica rata delle imposte sostitutive IRPEF/IRES ed IRAP entro il 31 marzo 2025

Versamento entro il 31 marzo 2025 con Modello F24 della prima o unica rata delle imposte sostitutive IRPEF/IRES ed IRAP: così si esercita l'opzione ai fini del ravvedimento speciale 2018-2022 per i soggetti ISA che hanno aderito, entro il 31 ottobre scorso, al concordato preventivo biennale – CPB.

Lo stabilisce il Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate Prot.n.403886/2024 del 4 novembre 2024 , con il quale vengono individuate le modalità applicative dell'istituto, introdotto dall'art.2- quater del D.L. 113/2024, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024 (cd. D.L. omnibus , come modificato dal D.L. 155/2024, in corso di conversione in legge).

Il ravvedimento speciale consente, infatti, il versamento delle imposte sul reddito (e relative addizionali) e dell'IRAP riferite ai periodi d'imposta dal 2018 al 2022, ancora accertabili, è rivolto ai soggetti ISA che hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 al CPB.

L'Agencia delle Entrate conferma che l'opzione, valida anche per una sola delle annualità comprese tra il 2018 ed il 2022, può essere esercitata anche da coloro che, per uno o più dei medesimi periodi d'imposta, hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della pandemia da COVID-19, ovvero che hanno operato in condizioni di non normale svolgimento dell'attività (cfr . l'art.7 del D.L. 155/2024, in corso di conversione in legge).

Per il calcolo della base imponibile su cui applicare le imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP), occorre fare riferimento ai dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative alle citate annualità, presentate entro l'8 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. omnibus) . A tal fine, l'Agencia delle Entrate ha fornito, per ogni annualità ravvedibile, le indicazioni su quali campi dei Modelli di dichiarazione prendere in considerazione (cfr . l' Allegato 1 al Provvedimento).

Si ricorda che le aliquote delle imposte sostitutive sono differenziate sia in funzione della specifica annualità (periodo d'imposta interessato, o meno, dal Covid-19) e del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

modalità e termini di esercizio dell'opzione

L' opzione si perfeziona , per ogni annualità compresa tra il 2018 ed il 2022 , mediante il versamento con Modello F24 della prima o dell' unica rata delle imposte sostitutive, entro il 31 marzo 2025 .

In caso di pagamento rateale , l'opzione , per ciascuna annualità, è efficace con il pagamento di tutte le rate (è consentito fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a partire dal 31 marzo 2025).

L'Agencia conferma che il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Invece, il ravvedimento non ha effetto se il pagamento in un'unica soluzione, o della prima rata delle imposte sostitutive, avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione –

PVC, o schemi di atti di accertamento per i quali opera il contraddittorio con il contribuente, ovvero atti di recupero di crediti inesistenti.

Nel Modello F24 , specifica l’Agenzia, l’ annualità a cui si riferisce ravvedimento deve essere indicata nel campo “ Anno di riferimento ”, con l’indicazione del numero complessivo delle rate in cui viene suddiviso il pagamento delle imposte sostitutive, con i relativi codici tributo (cfr . la R.M. 50/E/2024), che si riportano di seguito:

- “4074” denominato “ CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 ”;
- “4075” denominato “ CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 ” ;
- “4076” denominato “ CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP - Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 ” .

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “ 1668 ”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “ 3805 ”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

L’Agenzia delle Entrate, nel medesimo Provvedimento Prot.n.403886/2024 fornisce, altresì, indicazioni nell’ipotesi in cui il ravvedimento speciale sia effettuato dalle società ed associazioni (di cui all’art.5 del D.P.R. 917/1986 – TUIR), specificando che lo stesso produce effetti se l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i Modelli F24, relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva:

- da parte dei singoli soci o associati, ai fini delle imposte sui redditi.
- da parte della società, ai fini IRAP.

Per l’illustrazione delle ulteriori disposizioni relative alla disciplina del ravvedimento speciale (base imponibile ed aliquote delle imposte sostitutive, proroga dei termini per le verifiche fiscali) si rinvia al dossier ANCE in tema di concordato preventivo biennale.



Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “*decreto-legge*” il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione;
- b) “*decreto legislativo*” il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- c) “*decreto*” il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
- d) “*concordato*” il concordato preventivo biennale introdotto dal “*decreto legislativo*”;
- e) “*ISA*” gli indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- f) “*ravvedimento*” l'istituto introdotto dall'articolo 2-quater del *decreto-legge*;
- g) “*annualità*” i periodi di imposta dal 2018 al 2022;

h) “*risoluzione*” la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 con cui sono stati istituiti i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che aderiscono al “*concordato*” e adottano il regime di “*ravvedimento*” per le “*annualità*”;

i) “*modello F24*” il modello previsto per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del “*decreto*”;

l) “*cassetto fiscale*” il servizio, erogato nell’area ad accesso autenticato (area riservata) del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, che consente al soggetto di consultare le proprie informazioni fiscali. Il “*cassetto fiscale*” è consultabile anche dall’intermediario del soggetto, previa delega;

m) “*Tuir*” il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. *Ambito di applicazione*

2.1 Possono adottare il “*ravvedimento*” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “*concordato*”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “*decreto legislativo*” e che nelle “*annualità*”:

- hanno applicato gli “*ISA*”;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da *COVID-19*, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2.2 Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “*decreto-legge*”. Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “*ravvedimento*”.

2.3 I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “*ravvedimento*”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

3. Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento

- 3.1 Per l'adozione del "ravvedimento" l'opzione è esercitata, per ogni "annualità", mediante presentazione del "modello F24" relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" della relativa "annualità" indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la "risoluzione".
- 3.2 Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del "Tuir" l'opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i "modelli F24" di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
 - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
- 3.3 In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna "annualità", si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
- 3.4 Il "ravvedimento" non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

4. Termini

- 4.1 L'opzione di cui al precedente punto 3.1 deve essere esercitata con la presentazione del "modello F24" relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025.
- 4.2 Nel caso di cui al punto 3.3 il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

5. Pubblicazione di elementi informativi di ausilio

- 5.1 Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il "ravvedimento" l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni "annualità", elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive, sulla base dei dati contenuti nell'Allegato 1.

- 5.2 I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere agli elementi di cui al punto 5.1, quando disponibili, consultando il “*cassetto fiscale*”.

6. *Trattamento dei dati*

- 6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2-*quater* del “*decreto legge*”, nell’articolo 9-*bis* del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e nel Titolo II del “*decreto legislativo*”.
- 6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati e si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.3 I dati personali oggetto del trattamento (anagrafici, contabili, fiscali) desumibili dal modello F24 verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione dell’istituto del “*ravvedimento*”.
- 6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679, i dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
- 6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento stesso.
- 6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
- 6.8 Sul trattamento dei dati personali relativi al processo afferente al “*ravvedimento*” è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 2-*quater* del “*decreto-legge*”, consente ai soggetti che hanno applicato gli “*ISA*” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “*CPB*” di adottare il regime di “*ravvedimento*” disciplinato dallo stesso articolo 2-*quater* versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l'istituto si rivolge a coloro che, nelle “*annualità*” per le quali è possibile accedere al “*ravvedimento*”:

- hanno applicato gli “*ISA*”;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli *ISA* correlata alla diffusione della pandemia da *COVID-19*, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell'applicazione degli “*ISA*”, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “*decreto-legge*”.

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-*quater* rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, si dà attuazione, con il presente provvedimento, alla richiamata disposizione.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 8 dell'articolo 2-*quater* citato prevede che il perfezionamento del “*ravvedimento*” avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l'adozione del “*ravvedimento*”, l'opzione è esercitata, per ogni “*annualità*”, mediante presentazione del “*modello F24*” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell' “*annualità*” per la quale è esercitata l'opzione.

Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “*Tuir*”:

- la presentazione del “*modello F24*” di versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

- la presentazione dei “*modelli F24*” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei “*modelli F24*” relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna “*annualità*”, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel “*modello F24*” venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al “*ravvedimento*”.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nell’Allegato n. 1.

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “*Cassetto fiscale*” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II: Disciplina del concordato preventivo biennale;

Decreto-legge 9 agosto n. 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 4 novembre 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

ALLEGATO 1

Redditi d'impresa e di lavoro autonomo periodi d'imposta 2018 – 2022

MODELLO REDDITI	QUADRI DEL MODELLO		
	RE	RF	RG
PERSONE FISICHE	rigo RE 25	rigo RF101 + rigo RF98	rigo RG36 + rigo RG33
SOCIETA' DI CAPITALI		dal 2018 al 2020 : rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 - rigo RH8, colonna 2	
		dal 2021 al 2022 : rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8	
SOCIETA' DI PERSONE	rigo RE21	rigo RF66	rigo RG34
ENTI NON COMMERCIALI	rigo RE23	rigo RF65	rigo RG33

Valore della produzione netta periodi d'imposta 2018 – 2022

MODELLO IRAP	QUADRI DEL MODELLO
PERSONE FISICHE	rigo IQ68 (*)
SOCIETÀ DI PERSONE	rigo IP74
SOCIETÀ DI CAPITALI	rigo IC76
ENTI NON COMMERCIALI	rigo IE61
(*) Presente fino all'anno d'imposta 2021	
(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d'imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d'impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 446 del 1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie) e dell'art. 17, comma 2, del medesimo d.lgs. (soggetti che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie).	

Concordato preventivo biennale 2024/2025

D.Lgs. 13/2024

**aggiornamento con le
ultime novità**

Ottobre 2024

SOMMARIO

PREMESSA	3
SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)	4
PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36)	5
EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35)	7
<i>DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI (ART.20)</i>	10
CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22).....	12
"RAVVEDIMENTO SPECIALE" PER I PERIODI D'IMPOSTA COMPRESI TRA IL 2018 ED IL 2022.....	13
<i>BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE</i>	13
<i>"RAVVEDIMENTO SPECIALE" 2018-2022 PER I SOGGETTI CON CAUSA DI ESCLUSIONE ISA</i>	15
<i>ESERCIZIO DELL'OPZIONE ED EFFETTI</i>	15
<i>DECADENZA DAL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"</i>	16
<i>PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA PER LE VERIFICHE FISCALI</i>	17
SANZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE O AL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"	17

PREMESSA

Il D.Lgs. 13/2024 introduce la nuova disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che esercitano attività d'impresa¹.

La disciplina è stata in parte modificata dal D.Lgs. 108/2024, allo scopo di renderne più appetibile l'adesione con l'introduzione della possibilità di optare per una tassazione sostitutiva con aliquota fissa sul maggior reddito proposto rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli di adesione al concordato medesimo.

Di seguito si riepilogano gli elementi essenziali dell'istituto delineati dal Dlgs 13/2024, così come risultante dalle modifiche ad esso apportate dal recente D.Lgs 108/2024, che comunque non ne hanno cambiato la natura e le caratteristiche di fondo.

I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia sono stati forniti con la **Circolare 17 settembre 2024, n.18/E**, nella quale sono contenute anche alcune Faq con le relative risposte in merito alle modalità applicative del concordato preventivo.

Inoltre, con la **Risoluzione n. 48/E del 18 settembre 2024** sono stati individuati i codici tributo per il versamento delle somme da versare (maggiorazioni acconti IRPEF/IRES ed IRAP ed imposta sostitutiva) a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale.

In linea generale, resta fermo infatti che il concordato preventivo consiste in una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d'impresa, imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP, valida per 2 annualità.

A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l'IRAP vengono versate, per 2 anni, sulla base di un reddito predefinito. In merito, il D.Lgs. determina le modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP proposta al contribuente ai fini del concordato biennale (ad esempio, dal calcolo sono escluse le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti - *cf.* artt.16 e 17).

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, con il **D.L. 113/2024**, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024 – D.L. omnibus sono stati, poi, **introdotti**, come di seguito illustrato:

- **un regime opzionale di “ravvedimento speciale”** ai fini del versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per uno o più periodi d'imposta compresi tra il 2018 e il 2022 (art.2-*quater* D.L. 113/2024). Al riguardo, con la **Risoluzione n.50/E del 17 ottobre 2024** sono stati individuati i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive;
- **la riduzione della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative²** riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale (art.2-*ter* D.L. 113/2024).

¹ Il meccanismo è rivolto, altresì, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai soggetti in regime forfettario.

² *Cfr.* l'art.21 del D.Lgs. 472/1997 e art.12 del D.Lgs. 471/1997. Si tratta delle sanzioni che vengono erogate a seguito degli accertamenti ammessi in conformità all'art.34, co.2, del D.Lgs. 13/2024 in tema di concordato preventivo biennale, il quale stabilisce che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONCORDATO PREVENTIVO (ARTT.10-11)

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che:

- applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA³;
- nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta⁴:
 - o non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate⁵, o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti non più soggetti ad impugnazione

ovvero,

- o entro il termine stabilito per l'adesione alla proposta (31 ottobre 2024 per il biennio 2024-2025 e 31 luglio a regime per gli anni successivi), hanno estinto i debiti tributari e contributivi di cui sopra se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro.

Sul punto, la C.M. 18/E/2024 ha chiarito la soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a tale importo.

Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione, rateazione (anche nell'ambito degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 o di definizione agevolata ex art.1, co.186 e segg., legge 197/2022) sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili (*cf.* anche C.M. 18/E/2024).

L'Amministrazione finanziaria ha, altresì, chiarito che, nell'ipotesi di adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025, la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata "con riferimento alla data del 31 dicembre 2023". In ogni caso, il pagamento dei debiti tributari deve avvenire prima dell'accettazione della proposta di concordato.

I soggetti che non applicano gli ISA non possono, invece, accedere al concordato preventivo biennale.

Come confermato anche dalla C.M. 18/E/2024, sono, invece, **esclusi dal concordato preventivo biennale i soggetti** per i quali **ricorre una delle seguenti condizioni**:

- **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi** per almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione dell'istituto;

³ Ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

⁴ La condizione relativa all'assenza di debiti fiscali per l'accesso al concordato preventivo biennale è stata modificata dall'art.4, co.1, lett.c, del D.Lgs. 108/2024.

⁵ La C.M. 18/E/2024 ha chiarito che per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate si intendono i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi (ad es. avvisi di accertamento, di contestazione di sanzioni, recupero dei crediti d'imposta) conseguenti all'attività di controllo e di liquidazione, ovvero dalla notifica di cartelle di pagamento emesse a seguito dei controlli formali ex artt.36-bis, 36-ter del D.P.R. 600/1973 o 54-bis del D.P.R. 633/1972.

- siano stati condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, o riciclaggio⁶, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, abbiano conseguito, nell'esercizio dell'impresa, redditi comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del medesimo reddito derivante dall'esercizio dell'impresa;
- abbiano aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- nel caso di società, nel primo anno a cui si riferisce la proposta di concordato, la stessa sia stata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento.

PROPOSTA E ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT.8-9, 12-14, 16-20, 36)

Come previsto dall'art.9 del D.lgs., l'**Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato** sulla base sia dei dati già dichiarati dal contribuente, sia delle banche dati già nella sua disponibilità, utilizzando una **metodologia** (cfr. DM 14 giugno 2024⁷) **che tiene conto:**

- degli **andamenti economici e dei mercati**;
- delle **redditività individuali e settoriali**, che si **ricavano dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA**;
- dei limiti imposti dalla **normativa in tema di protezione dei dati personali**.

Ai fini dell'adozione di questa metodologia, è sentita anche la Commissione degli esperti ai fini ISA (art.36).

Inoltre, l'**Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ogni anno, mette a disposizione** dei contribuenti, o loro intermediari, **specifici programmi informatici, per l'acquisizione dei dati** necessari ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato.

Per il 2024, è stato stabilito che il programma fosse reso disponibile entro il 15 giugno, e nel rispetto di tale termine è stato adottato il software "*Il tuo ISA 2024 CPB*"⁸.

In linea generale, il **reddito proposto** al contribuente sarà **costituito dal reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sul reddito**⁹, con **esclusione dei componenti straordinari di reddito**, quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, utili distribuiti, in qualsiasi forma e denominazione, da società di capitali, nonché di utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali che hanno aderito al regime di "trasparenza fiscale" (ex art.115 o 116 del TUIR – DPR 917/1986). Il saldo netto di tali elementi determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, così come le perdite fiscali conseguite negli anni precedenti a quelli oggetto di concordato e quelle

⁶ Ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs. 74/2000, dell'art.2621 del cc, e degli art. 648.bis, 646-ter, 648-ter 1 del cp.

⁷ Per i forfettari, cfr. DM 15 luglio 2024.

⁸ Cfr. l'art.8 del D.Lgs. 13/2024, come modificato dall'art.4, co.1, lett.a, del D.Lgs. 108/2024.

⁹ Individuato ai sensi dell'art.56 del TUIR-DPR 917/1986 e, per i soggetti IRES, in base alle disposizioni di cui alla Sez I, Capo II, Titolo II del medesimo TUIR, nonché, per le imprese minori, in base all'art.66 dello stesso.

conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato stesso (in ogni caso, il reddito imponibile non potrà essere inferiore a 2.000 euro – art.16 – *cf.* anche la C.M. 18/E/2024).

Gli **stessi criteri** vengono fissati anche per la **determinazione del Valore della produzione netta** oggetto di concordato, ai fini IRAP (per la quale, quindi, non rilevano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive, il cui saldo netto, ove gli elementi siano rilevanti, determina comunque una corrispondente variazione della base imponibile IRAP concordata, anch'essa non inferiore a 2.000 euro – art.17).

Per il **primo anno di applicazione**, l'impresa può **aderire alla proposta di concordato entro il 31 ottobre 2024** (termine modificato dal D.Lgs. 108/2024, rispetto all'originaria scadenza fissata al 15 ottobre 2024)¹⁰, mentre a regime la scelta va effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno¹¹.

In merito, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.68629 del 28 febbraio 2024, è stato **approvato**¹² il **Modello per la comunicazione dei dati** rilevanti ai fini sia dell'**elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2024-2025 (cd. "Modello CPB"** – in allegato), **sia per la relativa accettazione** da parte del contribuente (in attuazione dell'art.8 del D.Lgs. 13/2024).

Come indicato nel Provvedimento dell'Agenzia, questo Modello costituisce parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi 2024 (cd. Modello UNICO).

Pertanto, **mediante il citato "Modello CPB" è possibile:**

- per l'Agenzia delle Entrate, indicare il reddito proposto ai fini del concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025 (righe P06 e P 07).
Si precisa che il reddito verrà determinato in modo automatico, con l'utilizzo del software per la compilazione dei Modelli ISA, a ciò aggiornato;
- per il contribuente, accettare la proposta di concordato, barrando la casella (rigo P10).

In particolare, il **contribuente dovrà inserire nel Quadro P del Modello le informazioni** relative alle **condizioni di accesso al concordato preventivo** biennale (righe P01, P02 e P03), ed ai **dati contabili** (righe P04 e P05). Invece, la sezione del Modello relativa alla **proposta di concordato** (righe da P06 a P09) **verrà compilata successivamente in via automatica dall'Agenzia delle Entrate**. Una volta così **definiti gli importi del CPB**, il **contribuente può procedere all'accettazione della proposta di concordato**, barrando la casella corrispondente al rigo P10.

Si riporta a tal fine l'estratto del Modello CPB.

¹⁰ Si tratta del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta 2023, come modificato, da ultimo, dall'art.2, co.6, dello stesso D.Lgs. 108/2024 (che modifica l'art.2, co. 1 e 2, del D.P.R. 322/1998 - *cf.* anche l'art.11 del D.Lgs. 1/2024).

¹¹ *Cfr.* art.9, co. 3, D.lgs 13/2024, come modificato dal D.lgs 108/2024.

¹² Il medesimo Provvedimento ha approvato anche i nuovi Modello ISA 2024, utilizzabili per il periodo d'imposta 2023, ivi compreso il Modello revisionato DG69U per il settore delle costruzioni.

CONDIZIONI DI ACCESSO	
P01	Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> <small>Severità la scelta</small>
P02	Azienda di nuova costituzione <input type="checkbox"/> <small>Severità la scelta</small>
P03	Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
DATI CONTABILI	
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="checkbox"/> <small>00</small>
P05	Valore della produzione netta IRAP (rilevante ai fini del CPB) <input type="checkbox"/> <small>00</small>
PROPOSTA CPB	
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.l. 2024 <input type="checkbox"/> <small>00</small>
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.l. 2025 <input type="checkbox"/> <small>00</small>
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.l. 2024 <input type="checkbox"/> <small>00</small>
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.l. 2025 <input type="checkbox"/> <small>00</small>
ACCETTAZIONE PROPOSTA CPB	
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini del CPB per il p.l. 2024 e il p.l. 2025 <input type="checkbox"/> <small>Severità la scelta</small>

Tra l'altro, tenuto conto che il "Modello CPB" fa parte sia dei Modelli ISA, che della dichiarazione dei redditi, l'invio dello stesso andrà effettuato entro lo stesso termine per quest'ultima fissato al 31 ottobre 2024, relativamente al periodo d'imposta 2023.

EFFETTI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (ARTT. 12, 13, 18, 19, 34, 35)

Entro il prossimo **31 ottobre 2024** (la scadenza è tassativa – *cfr.* C.M. 18/E/2024)¹³, l'**impresa** potrà quindi **accettare la proposta di concordato** biennale per i periodi d'imposta 2024-2025, **con la quale la stessa si impegna:**

- **a dichiarare sia gli importi effettivi, sia gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi ed IRAP** dei 2 periodi d'imposta a cui si riferisce l'accordo con il Fisco (art.12 e C.M. 18/E/2024).

Restano fermi, infatti, anche per i periodi d'imposta oggetto di concordato, gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché la presentazione dei modelli ISA (per cui, per i periodi 2024-2025, le imprese che aderiscono al concordato preventivo devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi secondo le rispettive scadenze).

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatizzati per le somme non versate, ferma restando l'applicabilità del cd. "ravvedimento operoso" (di cui all'art.13 D.Lgs. 472/1997);

- **a versare le imposte sul reddito e l'IRAP calcolate sulle rispettive basi imponibili concordate** (art.16);

OPPURE

- **può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, e**

¹³ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che ai fini dell'adesione al CPB non opera la disposizione di cui all'art.2, co.7, D.P.R. 322/1998, in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

relative addizionali¹⁴ (non anche dell'IRAP).

Questa è calcolata sulla differenza tra il reddito proposto ed il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato (ad es. per il 2024, l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza tra il reddito proposto per il 2024 e quello dichiarato nel 2023).

Sul punto, in **risposta ad una Faq** contenuta nella C.M. 18/E/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il **calcolo del differenziale** assoggettabile ad **imposta sostitutiva** è rappresentato dalla **differenza tra i seguenti valori** presenti nel modello CPB 2024/2025:

- **rigo P06** del Modello CPB (reddito d'impresa concordato 2024);
- **rigo P04** del Modello CPB (reddito d'impresa 2023).

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono distinte a seconda del punteggio ISA ottenuto dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si applica il concordato (2023, in caso di concordato riferito al 2024-2025).

In particolare, **l'aliquota dell'imposta** sostitutiva è **pari** al:

- **10%**, per i soggetti con punteggio **ISA pari o superiore ad 8**;
- **12%**, per i soggetti con **punteggio ISA compreso tra 6 ed un valore inferiore ad 8**;
- **15%**, per i soggetti con **punteggio ISA inferiore a 6**.

Al riguardo, in risposta ad un'ulteriore Faq¹⁵, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'opzione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere **effettuata** anche per **uno solo dei due periodi d'imposta** oggetto di concordato.

In caso di esercizio dell'opzione, quindi, sull'ammontare di reddito concordato:

- sino a concorrenza dell'importo di reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto di adesione (es. 2023 per il concordato nel biennio 2024-2025) continueranno ad applicarsi le imposte sui redditi e l'IRAP con le aliquote ordinariamente previste¹⁶;
- sull'ammontare eccedente quello dichiarato nell'esercizio precedente a quello di adesione (es. reddito concordato nel 2024 eccedente rispetto all'ammontare di reddito dichiarato nel 2023), si applicherà l'imposta sostitutiva con le suddette aliquote differenziate in base al punteggio ISA.

Nell'ipotesi di rinnovo del concordato, come parametro di calcolo per individuare l'eccedenza di reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva, si assume il reddito

¹⁴ Cfr. il nuovo art.20-bis del D.Lgs. 13/2024, introdotto dall'art.4, co.1, lett./, del D.Lgs. 108/2024.

¹⁵ Cfr. la Faq n.2 aggiornata all'8 ottobre 2024, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

¹⁶ Ai fini IRPEF, le aliquote, applicate per scaglioni di reddito, vanno dal 23% al 43% (cfr. art.11 D.P.R. 917/1986 – TUIR), con la particolarità che, per il solo 2024, si applicano le aliquote del 23% (per redditi fino a 28.000 euro), 35% (per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro), e 43% (per redditi superiori a 50.000 euro - cfr. art. 1 D.Lgs. 216/2023). L'aliquota IRES è invece pari al 24% (art.77 del medesimo TUIR), mentre l'aliquota IRAP è pari al 3,9%, con possibilità di variazione per le regioni fino ad un massimo dello 0,92%, differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi (cfr. art. 16 D.Lgs. 446/1997).

effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo (ad es. 2025 in caso di rinnovo del concordato per il 2026 e 2027).

L'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza (ad es. 2024 o 2025).

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (C.M. 18/E/2024)

PERIODO D'IMPOSTA 2023					
punteggio ISA 8,5					
reddito d'impresa dichiarato	38.000 euro				
reddito netto*	36.200 euro				
*E' il reddito assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante, sul quale l'AdE propone il reddito oggetto di concordato per ciascuno dei periodi d'imposta (2024 e 2025)					
CPB - PERIODO D'IMPOSTA 2024					
reddito proposto	37.600 euro	differenziale sul reddito netto	1.400 euro (37.600 – 36.200)	imposta sostitutiva IRPEF/IRES con aliquota al 10% (ISA 8,5)	140 euro
CPB - PERIODO D'IMPOSTA 2025					
reddito proposto	39.390 euro	differenziale sul reddito netto	3.190 euro (39.390 – 36.200)	imposta sostitutiva IRPEF/IRES con aliquota al 10% (ISA 8,5)	319 euro

In entrambi i casi (quindi, sia in caso di tassazione ordinaria che di opzione per la tassazione sostitutiva), **eventuali maggiori o minori redditi effettivi** che dovessero emergere nel biennio cui si applica il concordato **rispetto agli importi nello stesso definiti, non rilevano ai fini IRPEF/IRES o IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Resta fermo che l'impresa può versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se questo è superiore a quello concordato** (art.19).

Il concordato non ha invece alcuna rilevanza per l'applicazione dell'IVA, che dovrà quindi avvenire in base alle ordinarie regole di cui al D.P.R. 633/1972 (cfr. art.18 del D.Lgs. 13/2024, come confermato anche dalla C.M. 18/E/2024).

Inoltre, per coloro che accedono a questo istituto si rende **applicabile il sistema di premialità già previsto ai fini ISA**, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'IVA¹⁷:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative¹⁸;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici¹⁹;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini del reddito d'impresa ed IVA²⁰;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo²¹.

In **tema di accertamento**, viene poi previsto che, **per i periodi oggetto del concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti** di cui all'art.39 del DPR 600/1973, salva l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria non accerti l'esistenza di cause di decadenza dal concordato medesimo (art.34 D.Lgs. 13/2024).

Sul tema, con una disposizione introdotta in fase di conversione in legge del D.L. 113/2024 (D.L. omnibus), per i medesimi soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, è stata disposta la **proroga al 31 dicembre 2025** dei termini di decadenza per le **verifiche** ai fini **IVA** e delle **imposte sui redditi** che scadono al **31 dicembre 2024**²².

Infine, viene previsto (art.35) che, anche in caso di adesione al concordato, qualora disposizioni normative facciano riferimento a requisiti reddituali per la concessione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo, anche non tributari, si debba considerare il reddito effettivamente dichiarato e non quello concordato. Lo stesso principio vale anche ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n.159).

Determinazione degli acconti (art.20)

Anche gli acconti, ai fini delle imposte sul reddito ed IRAP sono calcolati, rispettivamente, sulla base del reddito e del valore della produzione concordati con il Fisco, con alcune particolarità per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato (art.20)²³.

¹⁷ Ai sensi dell'art.9-bis, co.11, del D.L. 50/2017, convertito, con modifiche, nella legge 96/2017.

¹⁸ Di cui all'art. 30 della legge 724/1994.

¹⁹ Di cui all'art. 39, co. 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972.

²⁰ Previsti dall'art. 43, co. 1, del D.P.R. 600/1973, e dall'art. 57, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

²¹ Di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/1973.

²² Cfr. gli artt.43 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi e 57 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, nonché l'art.2-quater, co.14, del D.L. 113/2024, convertito, con modificazioni, nella legge 143/2024.

²³ Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.i, del D.Lgs. 108/2024, integrativo della disciplina del concordato preventivo biennale. Il termine per il versamento del saldo e del primo acconto è scaduto il 31 luglio scorso, mentre il versamento del secondo acconto è fissato al 2 dicembre 2024.

In particolare, per il **primo anno di adesione al concordato**, la misura degli **acconti** dovuti è **così determinata**:

- a) se **l'acconto delle imposte sui redditi** è **calcolato sulla base dell'imposta relativa al** periodo precedente a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta** una **maggiorazione** di importo pari al **10%** della **differenza**, se positiva, tra il **reddito concordato e quello di impresa dichiarato per il** periodo precedente (nello stesso esempio, 2023), rettificato secondo le specifiche disposizioni del D.Lgs. 13/2024 (ad es. escludendo le plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti);

In merito, in risposta ad una FAQ pubblicata sul proprio sito internet, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la citata maggiorazione opera anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti relativi alle imposte sui redditi relativi al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria²⁴;

- b) se **l'acconto IRAP** è **determinato sulla base dell'imposta relativa al** periodo precedente a quelli di adesione (es. 2023, in caso di concordato per il 2024-2025), è **dovuta** una **maggiorazione** di importo pari al **3%** della **differenza**, se positiva, tra il **valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il** periodo precedente (nello stesso esempio, 2023), sempre rettificato secondo le disposizioni del medesimo D.Lgs. 13/2024);

In entrambi i casi, le maggiorazioni devono essere versate entro il 2 dicembre, termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto;

- c) se **l'acconto è determinato sulla base dell'IRPEF/IRES ed IRAP relative al periodo d'imposta in corso**, la **seconda rata di acconto** è **calcolata** come **differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie (con scadenza 2 dicembre 2024).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata C.M. 18/E/2024, in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

Con la **Risoluzione n.48/E/2024** l'Agenzia delle Entrate ha istituito i **seguenti codici tributo** per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale.

- **"4068"** denominato **"CPB - Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"**;
- **"4069"** denominato **"CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione**

²⁴ Cfr. la Faq n.1 aggiornata all'8 ottobre 2024.

acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- *“4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;*
- *“4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”.*

CESSAZIONE E DECADENZA DAL CONCORDATO (ARTT.19, 21-22)

L’art.19, co.2, del D.Lgs. 13/2024 prevede un’ipotesi particolare di **cessazione** degli effetti del concordato, a favore dei contraenti che, nel biennio oggetto dello stesso, si trovino a conseguire un reddito d’impresa imponibile inferiore a quello concordato, per effetto di eventi particolari.

Viene, infatti, previsto che il concordato medesimo cessa la sua efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in cui, in presenza di **circostanze eccezionali** da definire con specifico decreto del MEF, vengano **conseguiti minori redditi, o minori valori della produzione netta, eccedenti il 30% di quelli oggetto di concordato**²⁵.

A tal fine, è stato emanato il **DM 14 giugno 2024** che, all’art.4, ha elencato le seguenti cause eccezionali che determinano la cessazione degli effetti dell’accordo a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano i minori redditi effettivi:

- A.** eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, co. 1, lett c), e 24, co. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- B.** altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - 1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso,
 - 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo,
 - 3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività,
 - 4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- C.** liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- D.** cessione in affitto dell’unica azienda;
- E.** sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- F.** sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Più in generale, viene poi previsto che il concordato cessa i propri effetti se nel periodo d’imposta il contribuente termina la propria attività, ovvero la modifica nel biennio oggetto di concordato, ad eccezione dell’ipotesi in cui anche per la nuova attività si applichi lo stesso ISA,

²⁵ A tal fine, la soglia originariamente pari al 50% è stata così modificata dall’art.4, co.1, lett.h, del D.Lgs. 108/2024.

o ancora se aderisca al regime forfetario, o se la società è interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o modifica della compagine sociale (art.21)²⁶.

Inoltre, l'art.22 del D.Lgs. 13/2024 disciplina le diverse ipotesi di **decadenza** dal concordato preventivo, delle quali le principali riguardano:

- l'accertamento, riferito al biennio in cui opera il concordato, di attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo non superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- a seguito della verifica automatica, l'omesso versamento delle somme dovute ai fini del concordato preventivo;
- la commissione di altre violazioni di non lieve entità, quali, ad esempio, quelle che integrano reati tributari (ai fini IVA e delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 74/2000), relative al biennio oggetto di concordato;
- la comunicazione inesatta, ovvero incompleta, dei dati rilevanti ai fini dell'ISA, che determini un minor reddito o un minor valore della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Inoltre, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti²⁷.

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” PER I PERIODI D’IMPOSTA COMPRESI TRA IL 2018 ED IL 2022

Per i **soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale** è stata prevista una **forma di “ravvedimento speciale”**, su opzione, relativamente ad **uno o più periodi d'imposta compresi tra il 2018 e il 2022**, mediante il **pagamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un'imposta sostitutiva dell'IRAP²⁸.

Al riguardo, **dallo scorso 14 ottobre 2024, nei cassetti fiscali delle imprese è stata inserita la nuova funzionalità con i dati e le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva** per accedere al ravvedimento speciale, **corredata da una “Guida alla lettura”**, come strumento di ausilio ai professionisti che assistono le imprese in tale operazione.

I termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per il **ravvedimento speciale** verranno **stabiliti** da un **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato**.

Base imponibile ed aliquote

Vengono **definite** sia le **modalità di calcolo della base imponibile** per l'applicazione delle imposte sostitutive, sia le **aliquote** delle stesse.

²⁶ Articolo modificato dall'art.4, co.1, lett.m, D.Lgs. 108/2024.

²⁷ Cfr.l' art.22, co.3-bis, introdotto dall'art.4, co.1, lett.n, del D.Lgs. 108/2024.

²⁸ Cfr. l'art.2-quater del D.L. 113/2024, convertito nella legge 143/2024 - D.L. omnibus.

In particolare, la **base imponibile dell'imposta sostitutiva** è costituita, sia ai fini dell'IRPEF/IRES, sia dell'IRAP, dalla **differenza fra il reddito d'impresa (o del valore della produzione netta) già dichiarato per ciascuna annualità all' 8 ottobre 2024** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. omnibus) e il **medesimo valore aumentato del:**

- a) **5%** per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) **10%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10**;
- c) **20%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8**;
- d) **30%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6**;
- e) **40%** per i soggetti con **punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4**;
- f) **50%** per i soggetti con **punteggio ISA inferiore a 3**.

Per le **annualità 2018, 2019 e 2022**, l'**aliquota dell'imposta sostitutiva** è:

➤ **per l'IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:**

- **10%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 8;
- **12%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **15%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è inferiore a 6.

➤ **per l'IRAP pari al:**

- **3,9%**.

Invece, per le **annualità 2020 e 2021**, tenuto conto della pandemia da Covid-19, l'**importo delle imposte sostitutive** dovute, calcolate con le modalità sopra illustrate, è **diminuito del 30%**, per cui le aliquote sono:

➤ **per l'IRPEF/IRES e relative addizionali pari al:**

- **7%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 8;
- **8,4%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **10,5%**, se nel singolo periodo d'imposta l'ISA è inferiore a 6.

➤ **per l'IRAP pari al:**

- **2,73%**.

“Ravvedimento speciale” 2018-2022 per i soggetti con causa di esclusione ISA

La **possibilità di usufruire di tale “ravvedimento speciale” anche ai soggetti ISA che, anche per una sola delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022²⁹:**

- hanno dichiarato una **causa di esclusione dall’applicazione degli ISA** a causa della diffusione della pandemia da COVID-19,

ovvero

- che hanno **operato in condizioni di non normale svolgimento dell’attività.**

In tali fattispecie, **l’imposta sostitutiva** da versare per perfezionare il ravvedimento andrà **determinata come segue:**

- la **base imponibile** è pari alla **differenza** tra il **reddito d’impresa** già dichiarato (o il valore della produzione netta ai fini IRAP) negli anni oggetto del ravvedimento medesimo e il **valore dello stesso incrementato** nella misura del **25%**;
- **l’imposta sostitutiva** delle **imposte sui redditi** e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l’aliquota del **12,5%**, mentre l’imposta sostitutiva dell’**IRAP** è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota del **3,9%**.

Al pari di quanto previsto per i soggetti che applicano gli ISA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP sono diminuite del 30%.

Esercizio dell’opzione ed effetti

L’**opzione** per il **ravvedimento speciale** può essere **effettuata** anche **solo per alcune annualità³⁰**, e l’ammontare della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non può essere inferiore, per ciascuna annualità, a 1.000 euro³¹.

Il **versamento** delle imposte sostitutive (ai fini IRPEF/IRES ed IRAP) riferite a ciascuna annualità oggetto dell’opzione è effettuato, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, ovvero in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (aumentare degli interessi legali).

In caso di pagamento rateale, **l’opzione**, per ciascuna annualità, **si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.**

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con la **Risoluzione n.50/E del 17 ottobre 2024** sono stati, poi, individuati i seguenti codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive:

- **“4074”** denominato **“CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte**

²⁹ Cfr. l’art. 7 del D.L. 155/2024 (cd. D.L. Fiscale), in corso di conversione in legge.

³⁰ Circa l’ambito applicativo, il medesimo D.L. 113/2024 precisa che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato, con periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il ravvedimento speciale si applica con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascuna annualità per la quale è stata esercitata l’opzione.

³¹ Un’analogha disposizione non è, invece, prevista ai fini dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, che può essere quindi anche inferiore a 1.000 euro per singola annualità.

sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

- “**4075**” denominato “CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “**4076**” denominato “CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “**1668**”, in caso di utilizzo dei codici tributo “**4074**” e “**4075**”, e “**3805**”, in caso di utilizzo del codice “**4076**”.

Viene, altresì, previsto che il **ravvedimento non si perfeziona se il pagamento in un'unica soluzione**, o della **prima rata delle imposte sostitutive** avviene **dopo** la **notifica** di processi verbali di constatazione – PVC, o schemi di atti di accertamento per i quali opera il contraddittorio con il contribuente³², ovvero atti di recupero di crediti inesistenti.

Inoltre, nell'ipotesi di **versamento delle imposte sostitutive in un'unica rata**, ovvero qualora sia in corso il **pagamento rateale e questo sia regolare, sono esclusi gli accertamenti** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA³³, **salvo** che si verifichino i **seguenti casi**:

- **decadenza dal concordato** preventivo biennale;
- **applicazione** nei confronti del contribuente di una **misura cautelare**, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei reati in tema di imposte sui redditi ed IVA³⁴;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per **decadenza dalla rateazione**.

Decadenza dal “ravvedimento speciale”

Si **decade**, invece, dal beneficio, con riferimento alla singola annualità per la quale si è optato per il **ravvedimento**, in caso di **mancato pagamento di una delle rate delle imposte sostitutive**, ovvero se nei confronti del contribuente viene **applicata una misura cautelare**, ovvero è stato notificato un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei reati in tema di imposte sui redditi ed IVA.

Nell'ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, restano validi i versamenti effettuati, non è ammesso il rimborso delle imposte già versate e restano possibili gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

³² Ai sensi dell'art.6-bis, co.1, della legge 212/2000.

³³ Ai sensi, rispettivamente, dell'art.39 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi (accertamenti analitico, analitico-induttivo ed induttivo) e dell'art.54, co.2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA (accertamento analitico-induttivo, basato sulle risultanze, dati e notizie in merito alle operazioni di cessione/acquisto di beni, o sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti).

³⁴ Ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Proroga dei termini di decadenza per le verifiche fiscali

Per i soggetti ISA che optano per il ravvedimento speciale per una o più annualità i termini di decadenza dell'accertamento ai fini IVA e delle imposte sul reddito³⁵ vengono prorogati al 31 dicembre 2027.

SANZIONI PER I CONTRIBUENTI CHE NON ADERISCONO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE O AL "RAVVEDIMENTO SPECIALE"

Vengono, inoltre, ridotte della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie alle sanzioni amministrative³⁶ riferite a violazioni collegate ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di concordato preventivo biennale.

In particolare, la riduzione delle soglie opera in caso di mancata adesione alla proposta di concordato da parte del contribuente, di decadenza dallo stesso, ovvero nell'ipotesi di mancata adesione, o di decadenza dal "ravvedimento speciale" per il versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP per le annualità dal 2018 al 2022.

Le sanzioni accessorie cui si riferisce la norma sono³⁷:

- a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
- d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

La riduzione alla metà delle soglie previste dall'art.12 del D.Lgs. 471/1997 per l'applicazione delle suddette sanzioni accessorie comporta che queste ultime saranno applicabili, per un periodo da 3 a 6 mesi, in presenza di irrogazione di sanzioni amministrative superiori a 25.000 euro (anziché 50.000 euro), ovvero per un periodo fino a 12 mesi in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa superiore a 50.000 euro (anziché 100.000 euro).

³⁵ Cfr. l'art.2-*quater*, co.14, del D.L. 113/2024. Sono, quindi, prorogati al 31 dicembre 2027 i termini per l'accertamento di cui all'art.43 del D.P.R. 600/1973 ai fini delle imposte sui redditi e all'art.57 del D.P.R. 633/1972 ai fini IVA, entrambi riferiti sia all'ipotesi di presentazione della dichiarazione, sia di omissione della stessa/dichiarazione nulla.

³⁶ Cfr. l'art.21 del D.Lgs. 472/1997 e art.12 del D.Lgs. 471/1997. Si tratta delle sanzioni che vengono erogate a seguito degli accertamenti ammessi in conformità all'art.34, co.2, del D.Lgs. 13/2024 in tema di concordato preventivo biennale, il quale stabilisce che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

³⁷ Art.21 D.Lgs. 472/1997.

F77-24 - Conversione del DL “salva infrazioni” – Imponibilità IVA del distacco di personale

Dal 1° gennaio 2025 il distacco di personale diventa imponibile ad IVA. Così prevede il DdL di conversione del “DL salva infrazioni”, in corso di pubblicazione in GU

Dal 1° gennaio 2025, i prestiti e i distacchi di personale diventano imponibili ad IVA anche se effettuati a fronte del mero rimborso del costo dei dipendenti distaccati.

Questo quanto prevede il nuovo art.16-ter del DL 16 settembre 2024, n. 131 -cd. decreto salva-infrazioni – inserito dal DdL di conversione del medesimo provvedimento (DdL 1287/S), che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato lo scorso 6 novembre ed è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

In particolare, a seguito delle diverse pronunce giurisprudenziali europee e nazionali, il DdL elimina definitivamente il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori (oggi previsto dall’art.8, co.35, della legge 67/1988).

Viene così recepito dall’ordinamento italiano l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE nella Sentenza 11 marzo 2020, n. C-94/19, successivamente avvalorato anche dalla Corte di Cassazione, in base al quale il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi di natura sinallagmatica, da considerarsi “onerosa” anche qualora l’impresa distaccataria si limiti a rimborsare alla distaccante il costo del personale medesimo, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.

La norma prevista dal DdL in analisi risponde quindi all’esigenza di rendere compatibile l’ordinamento italiano agli indirizzi europei in tema di IVA e, allo stesso tempo, pone fine ad una generale situazione di incertezza venutasi a creare a seguito dell’emanazione delle suddette pronunce giurisprudenziali che, seppur in costanza della disciplina contenuta nel citato art.8 della legge 67/1988 (sinora mai abrogata o modificata), hanno introdotto il principio di imponibilità ad IVA delle operazioni di distacco di personale, a prescindere dall’importo corrisposto dall’impresa distaccataria per avvalersi delle prestazioni del lavoratore della distaccante (rimborso del solo costo del lavoro ovvero un corrispettivo maggiore).

Sul punto, già dalla prima pronuncia della Corte di Giustizia UE, l’ANCE è intervenuta presso le competenti sedi per evidenziare la necessità di attribuire alla stessa valenza innovativa (e non retroattiva), ritenendo legittimo che il regime di imponibilità ad IVA di tali prestazioni dovesse operare solo a seguito di un’espressa modifica della normativa italiana (e, in particolare, del suddetto art.8, co.35, della legge 67/1988), a tutela della certezza del diritto e, comunque, facendo salvi tutti i comportamenti adottati, nel frattempo, dagli operatori economici.

In conformità a tale posizione, l’ art.16-ter del provvedimento in corso di pubblicazione in GU , prevede l’ abrogazione totale dell’art.8, co.35, della legge 67/1988, con effetto per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 , aggiungendo inoltre una “clausola di salvaguardia” che fa comunque salvi i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti (sia se questi si siano attestati sulle conclusioni della Corte UE, assoggettando ad IVA tali prestazioni, sia se, invece, abbiano considerato le stesse non imponibili ad IVA, in virtù della norma ora abrogata).

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 , quindi, le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell'impresa distaccante (anche se pari al costo del dipendente medesimo sostenuto da quest'ultima) saranno imponibili ad IVA (con aliquota ordinaria al 22%).

Di contro, le somme dovute in base ad accordi conclusi entro il prossimo 31 dicembre 2024 potranno continuare ad essere considerate irrilevanti ai fini IVA .



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

**e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR (FITTO)**

di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)

con il Ministro della cultura (GIULI)

con il Ministro della salute (SCHILLACI)

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

(v. stampato Camera n. 2038)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 ottobre 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

Articolo 16-ter.

Art. 16-ter.

(Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

U53-24 - Il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI: materiali del webinar

Disponibili i materiali relativi al webinar sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI organizzato dall'Ance il 28 ottobre scorso

Si è tenuto lo scorso 28 ottobre, presso la sede dell'Ance, il secondo incontro formativo, organizzato dall'Ufficio Transizione Ecologica, sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

Di seguito le slide proiettate.

RENTRI: LE ULTIME NOVITÀ E SIMULAZIONI PRATICHE

28 OTTOBRE 2024

ANCE

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

1

GLI ADEMPIMENTI SONO PRESSOCHÉ GLI STESSI,
È LA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE
DELLE INFORMAZIONI CHE CAMBIA

ISCRIZIONE AL RENTRI (NEW)



COMPILAZIONE DEL REGISTRO



COMPILAZIONE DEL FORMULARIO



COMUNICAZIONE MUD

UTENTE/INCARICATO

SOGGETTI	DEFINIZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
utente	il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni. Il titolo di rappresentanza viene verificato dal Registro delle Imprese in fase di iscrizione	Art. 3, lett d) DM 59 del 2023+DD 143 del 2023+ Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
incaricato	Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).	nota n.1, p. 7 DD 143 del 2023

NB: in base all'area demo e al manuale possono essere nominati anche dei *sub incaricati!*

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Come peraltro riportato nelle Modalità operative MO 1. Iscrizione al RENTRI (punto 1.5.2.) l'incaricato può essere una persona fisica interna o esterna all'operatore che può completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dello stesso.
- ▶ L'incaricato che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).
- ▶ Si richiama altresì il contenuto della scheda informativa sulla “Gestione degli incaricati ad operare sul RENTRI”

UNITÀ LOCALE

- a) “unità locale”: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

1.5.3 Configurazione del profilo operatore

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall’operatore, il rappresentante dell’operatore o un suo incaricato¹ effettuano le seguenti operazioni:

- V. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite **manualmente** dall’utente se non iscritte al Registro delle Imprese.
- VI. Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l’unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.
- VII. Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ la circolare n. 3202 del Ministero dell'industria del 22.1.1990 definisce e classifica le unità locali suddividendole in “operative” o “amministrative” e con una contestuale esclusione dei cantieri in quanto non rientranti nella definizione di unità locale. A ciò si aggiunga che i cantieri esclusi dalla circolare, risultano avere la caratteristica di temporaneità e l'assenza di uffici amministrativi e/o gestionali al proprio interno;
- ▶ - la definizione di unità locale contenuta nel DM 59/2023 (articolo 3, comma 1, lett a) quale “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita **stabilmente** una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”, prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento nell'unità stessa, delle predette attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Giova osservare che per alcuni cantieri, come sopra descritti, non si configurano entrambe le condizioni previste dal DM 59/2023 per soddisfare pienamente le caratteristiche di unità locale soggette all'iscrizione al RENTRI. Tuttavia, nel caso in cui in un cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'impresa e del cantiere laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 da cui viene generata l'attività che impone l'obbligo di iscrizione al RENTRI.
- ▶ Tuttavia, sussiste l'obbligo di iscrizione del cantiere laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni sopra descritte e cioè a) nel cantiere si determini la produzione di rifiuti pericolosi b) nel cantiere venga esercitata un'attività stabile. Nel caso in cui il cantiere *non* si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di RP, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, l'impresa avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI della sede legale, annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come *“rifiuto prodotto fuori dall'unità locale” e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il “luogo di produzione se diverso dall'unità locale”.*

I CONTRIBUTI

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
<ul style="list-style-type: none"> • impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti • commercianti/intermediari di rifiuti • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti • delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse) 	10,00 €	100,00 €	60,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti 	10,00 €	50,00 €	30,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti 	10,00 €	15,00 €	10,00 €

Nota MASE n. 175422 del 27.09.2024 in risposta a Confindustria

- ▶ Posto che per completare la procedura di iscrizione, come illustrata nella scheda informativa Procedura di iscrizione, è necessario effettuare il pagamento del contributo, l'istanza di iscrizione al RENTRI può essere compilata in più momenti in quanto i dati inseriti vengono salvati e conservati. Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.
- ▶ Giova osservare che l'iscrizione decorre dalla trasmissione della pratica alla Sezione Regionale che richiede, preliminarmente il pagamento del contributo; nel caso sopra illustrato, il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025, avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.

PARTE SPECIALE

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

▶ PRODUTTORE

▶ REGOLE GENERALI

CARICO DEL PRODUTTORE: RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITÀ LOCALE

RIFERIMENTI OPERAZIONE												
1) Registrazione n.												
2) Del												
Causale operazione												
3) Carico												

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO												
8) Codice EER												
9) Provenienza												
10) Descrizione del rifiuto												
11) Caratteristica di Pericolo (HP)												
12) Stato fisico												
13) Quantità												
14) Unità di misura												

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

Può essere stimato in assenza di uno strumento di misura

Prodotto o detenuto presso l'unità locale

- Tabella 3 – Stato fisico
- SP – In polvere o pulverulento
 - S - Solido
 - VS - Viscioso sciropposo
 - FP - Fangoso
 - L – Liquido

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				Produttore 30) Denominazione 31) Codice fiscale 32) Indirizzo/luogo di produzione			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				Trasportatore 33) Denominazione 34) Codice fiscale 35) N. Iscrizione Albo:			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO 24) Data fine trasporto							
4) Scarico				12) Stato fisico				25) Peso verificato a destino				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario) 36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione:			
5) Riferimento operazione				13) Quantità				Respingimento: 26) Tipologia							
6) Rettifica				14) Unità di misura				27) Quantità				Intermediario o Commerciante 39) Denominazione 40) Codice fiscale 41) N. Iscrizione Albo:			
7) Stoccaggio istantaneo				15) Destinato a				28) Unità di misura							
8) Annotazioni:				16) Categoria AEE				29) Causale							
				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)											
				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:											
				19) Materiale											
				20) Altro											
				21) Quantità (Kg)											

PRODUTTORI FUORI DALL'UNITÀ LOCALE

1.1.2 Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale

Nel presente paragrafo il produttore di rifiuti viene guidato nella registrazione di carico quando il rifiuto viene prodotto fuori dalla sua unità locale.

L'istruzione di compilazione si applica anche ai seguenti casi specifici, riportati al successivo paragrafo 1.9:

- rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate;
- rifiuti prodotti da assistenza sanitaria;
- rifiuti prodotti dall'attività manutentiva delle reti fognarie;
- rifiuti agricoli conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole.

CARICO DEL PRODUTTORE: RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITÀ LOCALE

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
								/	a a
2) Del									
		g	g	m	m	a	a		
Causale operazione									
3) Carico									
		DT		NP		T*		RE	

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza									
		Urbano		Speciale					
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura									
		kg		l					

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione Produttore			
			/ a a	9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero				31) Codice fiscale			
2) Del				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
		g g m m a a		11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione Trasportatore			
Causale operazione				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale			
3) Carico				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo:			
		DT NP T* RE		14) Unità di misura				Respingimento:				36) Denominazione Destinatarario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
4) Scarico				15) Destinato a				26) Tipologia				37) Codice fiscale			
		I aT M IR		16) Categoria AEE				27) Quantità				38) N. Autorizzazione:			
5) Riferimento operazione				17) Veicolo Fuori Uso (solo D)				28) Unità di misura				39) Denominazione Intermediario o Commerciante			
n		/ a a		18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo D) N:				29) Causale				40) Codice fiscale			
n		/ a a		del				NC IR Altro:				41) N. Iscrizione Albo:			
n		/ a a		MATERIALI (solo Impianti)											
n		/ a a		19) Materiale											
n		/ a a		20) Altro											
n		/ a a		21) Quantità (Kg)											
6) Rettifica															
Reg.n.															
7) Stoccaggio istantaneo															
Data calcolo															
42) Annotazioni:															

SCARICO DEL PRODUTTORE: CONFERIMENTO A TERZI

RIFERIMENTI OPERAZIONE												
1) Registrazione n.												
2) Del												
Causale operazione												
3) Carico												
4) Scarico												
5) Riferimento operazione												
n												
n												
n												
n												
n												
n												

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO												
8) Codice EER												
9) Provenienza												
10) Descrizione del rifiuto												
11) Caratteristica di Pericolo (HP)												
12) Stato fisico												
13) Quantità												
14) Unità di misura												
15) Destinato a												

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S												
22) Num. Formulario												
22b) Trasp. Trasfrontaliero												
23) Data inizio trasporto												

Indicare
o All IB o
All VII

Può essere stimato in
assenza di uno
strumento di misura

No in caso di
trasporto esente
da obbligo del FIR

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione			
												Produttore			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero				31) Codice fiscale			
												Indirizzo/luogo di produzione			
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Denominazione			
								ESITO CONFERIMENTO				Trasportatore			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				24) Data fine trasporto				33) Denominazione			
												34) Codice fiscale			
4) Scarico				12) Stato fisico				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo:			
												Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
5) Riferimento operazione				13) Quantità				26) Tipologia				36) Denominazione			
n												37) Codice fiscale			
n				14) Unità di misura				27) Quantità				38) N. Autorizzazione:			
n												Intermediario o Commerciante			
n				15) Destinato a				28) Unità di misura				39) Denominazione			
n												40) Codice fiscale			
n				16) Categoria AEE				29) Causale				41) N. Iscrizione Albo:			
n								Respingimento:							
6) Rettifica				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				26) Tipologia							
Reg.n.				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				27) Quantità							
Del				MATERIALI (solo Impianti)				28) Unità di misura							
7) Stoccaggio istantaneo				19) Materiale				29) Causale							
Data calcolo				20) Altro											
				21) Quantità (Kg)											

PRODUTTORE INIZIALE AUTORIZZATO AL DEPOSITO PRELIMINARE O ALLA MESSA IN RISERVA: CARICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
					/	a	a		
2) Del									
	g	g	m	m	a	a			
Causale operazione									
3) Carico									
		DT							

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza									
		Urbano				Speciale			
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura									
						kg		l	

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

RIFERIMENTI OPERAZIONE					IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO					INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S					PROVENIENZA DEL RIFIUTO															
1) Registrazione n.					8) Codice EER					22) Num. Formulario					30) Denominazione															
																Produttore														
2) Del					9) Provenienza					22b) Trasp. Trasfrontaliero					31) Codice fiscale															
		g	g	m	m	a	a					Urbano																		
Causale operazione					10) Descrizione del rifiuto					23) Data inizio trasporto					32) Indirizzo/luogo di produzione															
3) Carico					11) Caratteristica di Pericolo (HP)					ESITO CONFERIMENTO					Trasportatore															
										24) Data fine trasporto					33) Denominazione															
												g	g	m	m	a	a													
4) Scarico					12) Stato fisico					25) Peso verificato a destino					34) Codice fiscale															
																	kg													
5) Riferimento operazione					13) Quantità					Respingimento:					35) N. Iscrizione Albo:															
n															Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)															
n					14) Unità di misura					26) Tipologia					36) Denominazione															
n							kg		l																					
n					15) Destinato a					27) Quantità					37) Codice fiscale															
n																														
n					16) Categoria AEE					28) Unità di misura					38) N. Autorizzazione:															
n															kg	l														
6) Rettifica					17) Veicolo Fuori Uso (solo I)					29) Causale					39) Denominazione															
Reg.n.					MATERIALI (solo Impianti)					NC														Intermediario o Commerciante						
Del					19) Materiale					IR					Altro:					40) Codice fiscale										
7) Stoccaggio istantaneo					20) Altro															41) N. Iscrizione Albo:										
Data calcolo																														
					21) Quantità (Kg)																									

PRODUTTORE INIZIALE AUTORIZZATO AL DEPOSITO PRELIMINARE O ALLA MESSA IN RISERVA: SCARICO (INTERNO)

RIFERIMENTI OPERAZIONE											
1) Registrazione n.											
2) Del											
Causale operazione											
3) Carico											
4) Scarico											
5) Riferimento operazione											

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO											
8) Codice EER											
9) Provenienza											
10) Descrizione del rifiuto											
11) Caratteristica di Pericolo (HP)											
12) Stato fisico											
13) Quantità											
14) Unità di misura											
15) Destinato a											

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

No CR

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione 31) Codice fiscale			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Transfrontaliero							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione 34) Codice fiscale			
4) Scarico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto							
5) Riferimento operazione				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo:			
6) Rettifica				14) Unità di misura				Respingimento:				36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione:			
Reg.n.				15) Destinato a				26) Tipologia							
Del				16) Categoria AEE				27) Quantità				28) Unità di misura			
7) Stoccaggio istantaneo				17) Veicolo Fuori Uso				29) Causale				39) Denominazione 40) Codice fiscale 41) N. Iscrizione Albo:			
Data calcolo				18) Reg. Pubblica Sicurezza				MATERIALI (solo Impianti)							
				19) Materiale											
				20) Altro											
				21) Quantità (Kg)											

NUOVO ▶ PRODUTTORE

CARICO DEL NUOVO PRODUTTORE: RIFIUTO PRODOTTO NELL'UNITÀ LOCALE

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
								/	a a
2) Del									
		g	g	m	m	a	a		
Causale operazione									
3) Carico									
		DT	NP	T*	RE				

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza									
		Urbano		Speciale					
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura									
				kg		l			

NUOVO PRODUTTORE

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione Produttore			
			/ a a	9) Provenienza				22b) Trasp. Transfrontaliero				31) Codice fiscale			
		g g m m a a		10) Descrizione del rifiuto				Tipo							
Causale operazione				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				32) Indirizzo/luogo di produzione			
3) Carico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto				33) Denominazione Trasportatore			
		DT NP T* RE		13) Quantità				g g m m a a				34) Codice fiscale			
4) Scarico				14) Unità di misura				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo:			
		I aT M TR				kg l		kg				Trasportatore			
5) Riferimento operazione				15) Destinato a				Respingimento:				36) Denominazione			
n			/ a a	R D CR								37) Codice fiscale			
n			/ a a	16) Categoria AEE				26) Tipologia				38) N. Autorizzazione:			
n			/ a a					Totale Parziale				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
n			/ a a	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				27) Quantità				39) Denominazione Intermediario o Commerciante			
n			/ a a	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I N:)				28) Unità di misura				40) Codice fiscale			
n			/ a a	del				kg l				41) N. Iscrizione Albo:			
6) Rettifica				MATERIALI (solo Impianti)				29) Causale							
Reg.n.				19) Materiale				NC IR Altro:							
Del				20) Altro											
g g m m a a															
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)											
Data calcolo															
g g m m a a															
42) Annotazioni:															

SCARICO DEL NUOVO PRODUTTORE: RIFIUTO AVVIATO A TRATTAMENTO INTERNO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
2) Del									
Causale operazione									
3) Carico									
4) Scarico									
5) Riferimento operazione									

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza									
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura									
15) Destinato a									

No CR

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione Produttore			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero				31) Codice fiscale			
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione Trasportatore			
4) Scarico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale			
5) Riferimento operazione				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo:			
n				14) Unità di misura				Respingimento:				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
n				15) Destinato a				26) Tipologia				36) Denominazione			
n				16) Categoria AEE				27) Quantità				37) Codice fiscale			
n				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				28) Unità di misura				38) N. Autorizzazione:			
n				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				29) Causale				39) Denominazione Intermediario o Commerciant			
n				del				MATERIALI (solo Impianti)				40) Codice fiscale			
6) Rettifica				19) Materiale								41) N. Iscrizione Albo:			
Reg.n.				20) Altro											
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)											
Data calcolo															

SCARICO DEL NUOVO PRODUTTORE: CONFERIMENTO A TERZI

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
2) Del									
Causale operazione									
3) Carico									
4) Scarico									
5) Riferimento operazione									

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza									
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura									
15) Destinato a									

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S									
22) Num. Formulario									
22b) Trasp. Trasfrontaliero									
23) Data inizio trasporto									

No in caso di trasporto esente da obbligo del FIR

No CR

RIFERIMENTI OPERAZIONE					IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO					INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S					PROVENIENZA DEL RIFIUTO				
1) Registrazione n.					8) Codice EER					22) Num. Formulario					30) Denominazione				
2) Del					9) Provenienza					22b) Trasp. Trasfrontaliero					31) Codice fiscale				
Causale operazione					10) Descrizione del rifiuto					23) Data inizio trasporto					32) Indirizzo/luogo di produzione				
3) Carico					11) Caratteristica di Pericolo (HP)					ESITO CONFERIMENTO					33) Denominazione				
4) Scarico					12) Stato fisico					24) Data fine trasporto					34) Codice fiscale				
5) Riferimento operazione					13) Quantità					25) Peso verificato a destino					35) N. Iscrizione Albo:				
n					14) Unità di misura					Respingimento:					36) Denominazione				
n					15) Destinato a					26) Tipologia					37) Codice fiscale				
n					16) Categoria AEE					27) Quantità					38) N. Autorizzazione:				
n					17) Veicolo Fuori Uso (solo I)					28) Unità di misura					39) Denominazione				
n					18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:					29) Causale					40) Codice fiscale				
n					del										41) N. Iscrizione Albo:				
6) Rettifica					MATERIALI (solo Impianti)														
Reg.n.					19) Materiale														
Del					20) Altro														
7) Stoccaggio istantaneo					21) Quantità (Kg)														
Data calcolo																			

ESITO CONFERIMENTO: INTEGRAZIONE QUANTITÀ VERIFICATA A DESTINO

SI DEVE COMPILARE AD AVVENUTA RICEZIONE DEL FIR

Laddove il produttore/detentore o il nuovo produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto).

ESITO CONFERIMENTO

24) Data fine trasporto g g m m a a

25) Peso verificato a destino kg

SOLO IN
KG

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n. / a a				8) Codice EER / / / / /				22) Num. Formulario / / / / / / / /				30) Denominazione 31) Codice fiscale			
2) Del g g m m a a				9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>				22b) Trasp. Trasfrontaliero Tipo							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto g g m m a a				32) Indirizzo/luogo di produzione			
3) Carico DT NP T* RE				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO							
4) Scarico I aT M IR				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto g g m m a a				33) Denominazione 34) Codice fiscale			
5) Riferimento operazione				13) Quantità				25) Peso verificato a destino kg							
n / a a				14) Unità di misura kg l				Respingimento:				35) N. Iscrizione Albo: _____			
n / a a				15) Destinato a R D CR				26) Tipologia Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>							
n / a a				16) Categoria AEE				27) Quantità / / / / /				36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione: _____			
n / a a				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				28) Unità di misura kg l							
n / a a				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: / a a				29) Causale NC IR Altro: _____				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
n / a a				del g g m m a a											
6) Rettifica				MATERIALI (solo impianti)								39) Denominazione 40) Codice fiscale			
Reg.n. / a a				19) Materiale											
Del g g m m a a				20) Altro								41) N. Iscrizione Albo: _____			
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)											
Data calcolo g g m m a a															
42) Annotazioni:															

ESITO CONFERIMENTO: RESPINGIMENTO

TALE ANNOTAZIONE, PARZIALE O TOTALE, SOSTITUISCE L'OBBLIGO DI ANNOTARE LA RIPRESA IN CARICO DEL RIFIUTO RESPINTO

- **NC** - Non Conformità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuti diverso da quello descritto dal formulario o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto)
- **IR** - Irricevibile, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall'autorizzazione / iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...)
- **ALTRO** – indicare motivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.

Respingimento:

26) Tipologia	<input type="checkbox"/> Totale	<input type="checkbox"/> Parziale
27) Quantità	<input type="text"/>	28) Unità di misura <input type="text"/> kg <input type="text"/> l
29) Causale	<input type="checkbox"/> NC	<input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro:

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
1) Registrazione n.	<input type="text"/>	8) Codice EER	<input type="text"/>	22) Num. Formulario	<input type="text"/>	30) Denominazione Produttore	
2) Del	<input type="text"/>	9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Trasfrontaliero	<input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>	31) Codice fiscale	
Causale operazione	<input type="text"/>	10) Descrizione del rifiuto	<input type="text"/>	23) Data inizio trasporto	<input type="text"/>	32) Indirizzo/luogo di produzione	
3) Carico	DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>	11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="text"/>	ESITO CONFERIMENTO		33) Denominazione Trasportatore	
4) Scarico	I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>	12) Stato fisico	<input type="text"/>	24) Data fine trasporto	<input type="text"/>	34) Codice fiscale	
5) Riferimento operazione	<input type="text"/>	13) Quantità	<input type="text"/>	25) Peso verificato a destino	<input type="text"/> kg	35) N. Iscrizione Albo: _____	
n	<input type="text"/>	14) Unità di misura	<input type="text"/> kg <input type="text"/> l	Respingimento:		36) Denominazione Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
n	<input type="text"/>	15) Destinato a	R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>	26) Tipologia	<input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	37) Codice fiscale	
n	<input type="text"/>	16) Categoria AEE	<input type="text"/>	27) Quantità	<input type="text"/>	38) N. Autorizzazione: _____	
n	<input type="text"/>	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	<input type="text"/>	28) Unità di misura	<input type="text"/> kg <input type="text"/> l	39) Denominazione Intermediario o Commerciante	
n	<input type="text"/>	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:	<input type="text"/>	29) Causale	<input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro:	40) Codice fiscale	
n	<input type="text"/>	del	<input type="text"/>			41) N. Iscrizione Albo: _____	
6) Rettifica	<input type="text"/>	MATERIALI (solo Impianti)					
Reg.n.	<input type="text"/>	19) Materiale	<input type="text"/>				
Del	<input type="text"/>	20) Altro	<input type="text"/>				
7) Stoccaggio istantaneo	<input type="text"/>	21) Quantità (Kg)	<input type="text"/>				
Data calcolo	<input type="text"/>						

RETTIFICA: VARIAZIONE DI UN CAMPO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
2) Del		g	g	m	m	a	a		
Causale operazione									
3) Carico			DT		NP		T*		RE
4) Scarico			I		aT		M		TR
5) Riferimento operazione									
n									a a
n									a a
n									a a
n									a a
n									a a
n									a a
6) Rettifica									
Reg.n.									a a
Del		g	g	m	m	a	a		

1.7.1 Variazione di un campo

A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.

OGNI REGISTRAZIONE DI RETTIFICA DEVE RIPORTARE INTEGRALMENTE TUTTI I DATI DELLA REGISTRAZIONE ORIGINARIA, ANCHE SE NON MODIFICATI. LE INFORMAZIONI RETTIFICATE SUL REGISTRO POTRANNO ESSERE RIPORTATE SUL FIR, PRIMA DELL'AVVIO DEL TRASPORTO.

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO																			
1) Registrazione n.								8) Codice EER							22) Num. Formulario							Produttore									
2) Del		g	g	m	m	a	a	9) Provenienza	Urbano	<input type="checkbox"/>	Speciale	<input type="checkbox"/>		22b) Trasp. Transfrontaliero	<input type="checkbox"/>	Tipo					30) Denominazione										
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				31) Codice fiscale																			
3) Carico			DT		NP		T*		RE	11) Caratteristica di Pericolo (HP)									ESITO CONFERIMENTO				32) Indirizzo/luogo di produzione								
4) Scarico			I		aT		M		TR	12) Stato fisico							24) Data fine trasporto		g	g	m	m	a	a	Trasportatore						
5) Riferimento operazione				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				33) Denominazione																			
n								14) Unità di misura		kg		l			26) Tipologia	<input type="checkbox"/>	Totale	<input type="checkbox"/>	Parziale		34) Codice fiscale										
n								15) Destinato a		R		D		CR	Respingimento:				35) N. Iscrizione Albo: _____												
n								16) Categoria AEE						27) Quantità						28) Unità di misura	kg		l		Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)						
n								17) Veicolo Fuori Uso (solo I)						29) Causale	NC		IR		Altro:		36) Denominazione										
n								18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:										37) Codice fiscale													
n								del		g	g	m	m	a	a					38) N. Autorizzazione:											
6) Rettifica								MATERIALI (solo Impianti)								Intermediario o Commerciale															
Reg.n.								19) Materiale										39) Denominazione													
Del		g	g	m	m	a	a	20) Altro										40) Codice fiscale													
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)												41) N. Iscrizione Albo: _____															
Data calcolo		g	g	m	m	a	a																								

RETTIFICA: ANNULLAMENTO

RIFERIMENTI OPERAZIONE											
1) Registrazione n.											
										/	a a
2) Del											
		g	g	m	m	a	a				
Causale operazione											
3) Carico											
			DT		NP		T*			RE	
4) Scarico											
			I		aT		M			TR	
5) Riferimento operazione											
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
6) Rettifica											
Reg.n.											
										/	a a
Del											
		g	g	m	m	a	a				

indicare il numero di registrazione che si intende annullare.

NON VA COMPILATO NESSUN ALTRO CAMPO

Specificare il motivo dell'annullamento al Campo:

42) Annotazioni: _____

ES: Registrazione eseguita per errore poiché di competenza di altro registro, registrazione duplicata, etc.

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO											
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione											
			/ a a									Produttore											
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero				31) Codice fiscale											
		g	g	m	m	a	a	Urbano		Speciale						Trasportatore							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione											
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione											
			DT		NP		T*			RE					34) Codice fiscale								
4) Scarico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale											
			I		aT		M			TR			g	g	m	m	a	a	35) N. Iscrizione Albo: _____				
5) Riferimento operazione				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo: _____											
n												kg	Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)										
n								14) Unità di misura				36) Denominazione											
n										kg		I	37) Codice fiscale										
n								15) Destinato a				38) N. Autorizzazione: _____											
n								R		D		CR	Intermediario o Commerciante										
n								16) Categoria AEE				39) Denominazione											
n								17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				40) Codice fiscale											
n								18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				41) N. Iscrizione Albo: _____											
n								del		g	g	m	m	a	a								
6) Rettifica				MATERIALI (solo Impianti)				26) Tipologia															
Reg.n.				19) Materiale				Totale															
Del				20) Altro				Parziale															
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)				27) Quantità															
Data calcolo								kg				I											
								28) Unità di misura															
								29) Causale				NC				IR				Altro:			

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI ▶ RIFIUTI

CARICO: RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

RIFERIMENTI OPERAZIONE										
1) Registrazione n.						/	a	a		
2) Del						g	g	m	m	a
Causale operazione										
3) Carico						DT	NP	T*	RE	

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO										
8) Codice EER										
9) Provenienza	Urbano	<input type="checkbox"/>	Speciale	<input type="checkbox"/>						
10) Descrizione del rifiuto										
11) Caratteristica di Pericolo (HP)										
12) Stato fisico										
13) Quantità										
14) Unità di misura						kg		l		
15) Destinato a	R					D			CR	
16) Categoria AEE										
17) Veicolo Fuori Uso (solo I)										
18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:										
del						g	g	m	m	a

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

Ricevuto da terzi

RIFERIMENTI OPERAZIONE					IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO					INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S					PROVENIENZA DEL RIFIUTO							
1) Registrazione n.					8) Codice EER					22) Num. Formulario					Prodotto							
2) Del					9) Provenienza	Urbano	<input type="checkbox"/>	Speciale	<input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Trasfrontaliero				30) Denominazione				31) Codice fiscale				
Causale operazione					10) Descrizione del rifiuto						ESITO CONFERIMENTO					32) Indirizzo/luogo di produzione						
3) Carico					11) Caratteristica di Pericolo (HP)					23) Data inizio trasporto					33) Denominazione							
4) Scarico					12) Stato fisico						24) Data fine trasporto					34) Codice fiscale						
5) Riferimento operazione					13) Quantità					25) Peso verificato a destino					35) N. Iscrizione Albo:							
n					14) Unità di misura					Respingimento:					Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasione e saltuario)							
n					15) Destinato a	R				26) Tipologia				28) Unità di misura	kg	l	36) Denominazione					
n					16) Categoria AEE					27) Quantità				37) Codice fiscale								
n					17) Veicolo Fuori Uso (solo I)						29) Causale	NC	IR	Altro:	38) N. Autorizzazione:							
n					18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:										Intermediario o Commerciale							
n					del										39) Denominazione							
6) Rettifica					MATERIALI (solo Impianti)										40) Codice fiscale							
Reg. n.					19) Materiale											41) N. Iscrizione Albo:						
Del					20) Altro																	
7) Stoccaggio istantaneo																						
Data calcolo					21) Quantità (Kg)																	

CARICO: RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

ESITO CONFERIMENTO: L'impianto **non** deve compilare la sezione esito conferimento.

Nel caso il carico in ingresso venga respinto totalmente l'impianto non dovrà annotare alcuna operazione nel proprio registro.

Nel caso il carico in ingresso venga respinto parzialmente, l'impianto dovrà annotare sul registro la presa in carico della quantità accettata.

No in caso di trasporto esente da obbligo del FIR

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S

22) Num. Formulario
 22b) Trasp. Trasfrontaliero Tipo

PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	<input type="text"/>
31) Codice fiscale	<input type="text"/>
32) Indirizzo/luogo di produzione	
Trasportatore	
33) Denominazione	<input type="text"/>
34) Codice fiscale	<input type="text"/>
35) N. Iscrizione Albo: _____	
Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
36) Denominazione	<input type="text"/>
37) Codice fiscale	<input type="text"/>
38) N. Autorizzazione: _____	
Intermediario o Commerciante	
39) Denominazione	<input type="text"/>
40) Codice fiscale	<input type="text"/>
41) N. Iscrizione Albo: _____	

RIFERIMENTI OPERAZIONE	IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
1) Registrazione n. <input type="text"/>	8) Codice EER <input type="text"/>	22) Num. Formulario <input type="text"/>	Produttore	
2) Del <input type="text"/>	9) Provenienza <input type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Trasfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>	30) Denominazione <input type="text"/>	31) Codice fiscale <input type="text"/>
Causale operazione	10) Descrizione del rifiuto <input type="text"/>	23) Data inizio trasporto <input type="text"/>	32) Indirizzo/luogo di produzione	
3) Carico <input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>	11) Caratteristica di Pericolo (HP) <input type="text"/>	ESITO CONFERIMENTO		
4) Scarico <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>	12) Stato fisico <input type="text"/>	24) Data fine trasporto <input type="text"/>	Trasportatore	
5) Riferimento operazione	13) Quantità <input type="text"/>	25) Peso verificato a destino <input type="text"/> kg	33) Denominazione <input type="text"/>	34) Codice fiscale <input type="text"/>
n <input type="text"/>	14) Unità di misura <input type="text"/> kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>	Respingimento:	35) N. Iscrizione Albo: _____	
n <input type="text"/>	15) Destinato a <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>	26) Tipologia <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
n <input type="text"/>	16) Categoria AEE <input type="text"/>	27) Quantità <input type="text"/>	36) Denominazione <input type="text"/>	37) Codice fiscale <input type="text"/>
n <input type="text"/>	17) Veicolo Fuori Uso (solo I) <input type="text"/>	28) Unità di misura <input type="text"/> kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>	38) N. Autorizzazione: _____	
n <input type="text"/>	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: <input type="text"/> / a a	29) Causale <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro: <input type="text"/>	Intermediario o Commerciante	
n <input type="text"/>	MATERIALI (solo Impianti)			39) Denominazione <input type="text"/>
6) Rettifica	19) Materiale <input type="text"/>			
Regn. <input type="text"/>	20) Altro <input type="text"/>			
7) Stoccaggio istantaneo	21) Quantità (Kg) <input type="text"/>	40) Codice fiscale <input type="text"/>		
Data calcolo <input type="text"/>		41) N. Iscrizione Albo: _____		

SCARICO: RIFIUTO AVVIATO A TRATTAMENTO INTERNO

RIFERIMENTI OPERAZIONE												
1) Registrazione n.												
											a	a
2) Del												
		g	g	m	m	a	a					
Causale operazione												
4) Scarico												
				I		aT		M		TR		
5) Riferimento operazione												
n											a	a
n											a	a
n											a	a
n											a	a
n											a	a
n											a	a

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO												
8) Codice EER												
9) Provenienza												
				Urbano				Speciale				
10) Descrizione del rifiuto												
11) Caratteristica di Pericolo (HP)												
12) Stato fisico												
13) Quantità												
14) Unità di misura												
								kg		l		
15) Destinato a												
				R				D			CR	

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione			
								22b) Trasp. Transfrontaliero				31) Codice fiscale			
2) Del				9) Provenienza				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
		g	g	m	m	a	a	23) Data inizio trasporto				33) Denominazione			
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale			
								24) Data fine trasporto				35) N. Iscrizione Albo:			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				25) Peso verificato a destino				36) Denominazione			
		DT		NP		T*		25) Peso verificato a destino				37) Codice fiscale			
4) Scarico				12) Stato fisico				26) Tipologia				38) N. Autorizzazione:			
		I		aT		M		26) Tipologia				39) Denominazione			
5) Riferimento operazione				13) Quantità				27) Quantità				40) Codice fiscale			
n								27) Quantità				41) N. Iscrizione Albo:			
n								28) Unità di misura							
n								28) Unità di misura							
n								29) Causale							
n								29) Causale							
n															
6) Rettifica				14) Unità di misura				29) Causale							
Reg.n.								29) Causale							
Del		g	g	m	m	a	a	29) Causale							
7) Stoccaggio istantaneo				15) Destinato a				29) Causale							
Data calcolo		g	g	m	m	a	a	29) Causale							
								29) Causale							
				16) Categoria AEE				29) Causale							
				17) Veicolo Fuori Uso				29) Causale							
				18) Reg. Pubblica Sicurezza				29) Causale							
				19) Materiale				29) Causale							
				20) Altro				29) Causale							
				21) Quantità (Kg)				29) Causale							

SCARICO: SCARICO PER PRODUZIONE MATERIALI

La registrazione può essere effettuata con riferimento alla data di produzione di un lotto, qualora la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto sia prevista dal provvedimento di autorizzazione o dalla norma di riferimento, o al momento della spedizione del materiale a terzi o ad altra unità locale del titolare dell'impianto.

RIFERIMENTI OPERAZIONE												
1) Registrazione n.												
											a	a
2) Del												
		g	g	m	m	a	a					
Causale operazione												
4) Scarico												
				I		aT	M				TR	
5) Riferimento operazione												
n											a	a
n											a	a
n											a	a
n											a	a
n											a	a
n											a	a

MATERIALI (solo Impianti)												
19) Materiale												
20) Altro												
21) Quantità (Kg)												

L'impianto indica il numero della o delle registrazioni di SCARICO per il trattamento interno dalle quali si ottengono i materiali-> DOPPIO SCARICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO							
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione							
								9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>				22b) Trasp. Trasfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo <input type="checkbox"/>				31) Codice fiscale			
2) Del				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione							
		g	g	m	m	a	a	11) Caratteristica di Pericolo (HP)				24) Data fine trasporto				33) Denominazione			
Causale operazione				12) Stato fisico				25) Peso verificato a destino				34) Codice fiscale							
								13) Quantità				26) Tipologia <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale				35) N. Iscrizione Albo:			
		DT	NP	T*	RE			14) Unità di misura				27) Quantità				36) Denominazione			
		I	aT	M	TR			15) Destinato a				28) Unità di misura				37) Codice fiscale			
3) Carico				16) Categoria AEE				29) Causale				38) N. Autorizzazione:							
4) Scarico				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				Respingimento:				39) Denominazione							
5) Riferimento operazione				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				30) Denominazione				40) Codice fiscale							
n								del				31) Denominazione							
n								MATERIALI (solo Impianti)				32) Denominazione							
n								19) Materiale				33) Denominazione							
n								20) Altro				34) Codice fiscale							
n								21) Quantità (Kg)				35) N. Iscrizione Albo:							
n												36) Denominazione							
n												37) Codice fiscale							
6) Rettifica												38) N. Autorizzazione:							
Reg.n.												39) Denominazione							
Del												40) Codice fiscale							
7) Stoccaggio istantaneo												41) N. Iscrizione Albo:							
Data calcolo																			

TABELLA 7 (V. MUD)

5.7 Tabella 7 - Materiali

- 1) Ammendante compostato verde
- 2) Ammendante compostato misto
- 3) Altri ammendanti
- 4) Digestato
- 5) Aggregati riciclati
- 6) Rottami di alluminio
- 7) Rottami di vetro
- 8) Rottami ferro e acciaio
- 9) Rottami di rame
- 10) Carta e cartone
- 11) Plastica
- 12) Legno e sughero
- 13) CSS - combustibile
- 14) Tessili
- 15) Gomma
- 16) Cuoio
- 17) Materiali ceramici
- 18) Correttivi da fanghi
- 19) Altri fertilizzanti
- 20) Granulato di Conglomerato bituminoso
- 21) Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona
- 22) Gomma vulcanizzata da PFU
- 23) Altro

SCARICO: RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI A SEGUITO DI OPERAZIONI CHE NON MODIFICANO LA NATURA DEI RIFIUTI

RIFERIMENTI OPERAZIONE												
1) Registrazione n.												
2) Del												
Causale operazione												
4) Scarico												
5) Riferimento operazione												
n												
n												
n												
n												
n												
n												

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO												
8) Codice EER												
9) Provenienza												
10) Descrizione del rifiuto												
11) Caratteristica di Pericolo (HP)												
12) Stato fisico												
13) Quantità												
14) Unità di misura												
15) Destinato a												
16) Categoria AEE												

Nel presente paragrafo i gestori degli impianti autorizzati allo svolgimento di attività di solo stoccaggio, di attività individuate dai codici R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori di tutte le tipologie di centri di raccolta vengono guidati nella registrazione di scarico, quando il rifiuto viene inviato dalla sua unità locale ad un altro impianto di trattamento.

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S												
22) Num. Formulario												
22b) Trasp. Trasfrontaliero												
23) Data inizio trasporto												

No in caso di trasporto esente da obbligo del FIR

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				24) Data fine trasporto				33) Denominazione			
4) Scarico				12) Stato fisico				25) Peso verificato a destino							
5) Riferimento operazione				13) Quantità				26) Tipologia				35) N. Iscrizione Albo:			
n				14) Unità di misura				27) Quantità				36) Denominazione			
n				15) Destinato a				28) Unità di misura				37) Codice fiscale			
n				16) Categoria AEE				29) Causale				38) N. Autorizzazione:			
n				17) Veicolo Fuori Uso				Respingimento:				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionle e saltuario)			
n				18) Reg. Pubblica Sicurezza				24) Data fine trasporto				39) Denominazione			
n				19) Materiale				25) Peso verificato a destino				40) Codice fiscale			
n				20) Altro				26) Tipologia				41) N. Iscrizione Albo:			
n				21) Quantità (Kg)				27) Quantità							
6) Rettifica				MATERIALI (solo Impianti)				28) Unità di misura							
Reg.n.								29) Causale							
Del								30) Denominazione							
7) Stoccaggio istantaneo								31) Codice fiscale							
Data calcolo								32) Indirizzo/luogo di produzione							
								33) Denominazione							
								34) Codice fiscale							
								35) N. Iscrizione Albo:							
								36) Denominazione							
								37) Codice fiscale							
								38) N. Autorizzazione:							
								39) Denominazione							
								40) Codice fiscale							
								41) N. Iscrizione Albo:							

ESITO CONFERIMENTO: INTEGRAZIONE QUANTITÀ VERIFICATA A DESTINO

La sezione deve essere compilata, ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR, dai gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio e dai gestori di impianti che effettuano operazioni di trattamento R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto nei soli casi di cui al punto 2.2.3.

Laddove l'impianto di trattamento non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO andranno inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 corrisponde alla data del campo 24 (Data fine Trasporto).

ESITO CONFERIMENTO										
24) Data fine trasporto	g	g	m	m	a	a				
25) Peso verificato a destino										kg

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero				31) Codice fiscale			
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione			
4) Scarico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale			
5) Riferimento operazione				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo:			
n				14) Unità di misura				Respingimento:				36) Denominazione			
n				15) Destinato a				26) Tipologia				37) Codice fiscale			
n				16) Categoria AEE				27) Quantità				38) N. Autorizzazione:			
n				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				28) Unità di misura				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
n				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				29) Causale				39) Denominazione			
n				del				MATERIALI (solo Impianti)				40) Codice fiscale			
6) Rettifica				19) Materiale								41) N. Iscrizione Albo:			
Reg.n.				20) Altro											
Del				21) Quantità (Kg)											
7) Stoccaggio istantaneo															
Data calcolo															

ESITO CONFERIMENTO: RESPINGIMENTO

L'annotazione del respingimento, parziale o totale, del rifiuto sostituisce l'obbligo di annotare la ripresa in carico del rifiuto respinto.

Respingimento:

26) Tipologia Totale Parziale

27) Quantità 28) Unità di misura kg l

29) Causale NC IR Altro:

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n. <input type="text"/>				8) Codice EER <input type="text"/>				22) Num. Formulario <input type="text"/>				Produttore 30) Denominazione <input type="text"/>			
2) Del <input type="text"/> / a a				9) Provenienza <input type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Speciale				22b) Trasp. Trasfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto <input type="text"/>				23) Data inizio trasporto <input type="text"/>				Trasportatore 33) Denominazione <input type="text"/>			
3) Carico <input type="checkbox"/> DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE				11) Caratteristica di Pericolo (HP) <input type="checkbox"/>				ESITO CONFERIMENTO 24) Data fine trasporto <input type="text"/>							
4) Scarico <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR				12) Stato fisico <input type="text"/>				25) Peso verificato a destino <input type="text"/> kg				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionle e saltuario) 34) Codice fiscale <input type="text"/>			
5) Riferimento operazione				13) Quantità <input type="text"/>				Respingimento: 26) Tipologia <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale				35) N. Iscrizione Albo: <input type="text"/>			
n <input type="text"/> / a a				14) Unità di misura <input type="text"/> kg <input type="text"/> l				27) Quantità <input type="text"/>				36) Denominazione <input type="text"/>			
n <input type="text"/> / a a				15) Destinato a <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR				28) Unità di misura <input type="text"/> kg <input type="text"/> l				37) Codice fiscale <input type="text"/>			
n <input type="text"/> / a a				16) Categoria AEE <input type="text"/>				29) Causale <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro: <input type="text"/>				38) N. Autorizzazione: <input type="text"/>			
n <input type="text"/> / a a				17) Veicolo Fuori Uso (solo I) <input type="text"/>				Intermediario o Commerciante 39) Denominazione <input type="text"/>				40) Codice fiscale <input type="text"/>			
n <input type="text"/> / a a				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: <input type="text"/> / a a								41) N. Iscrizione Albo: <input type="text"/>			
6) Rettifica				19) Materiale <input type="text"/>				MATERIALI (solo Impianti) 20) Altro <input type="text"/>							
Reg.n. <input type="text"/> / a a				21) Quantità (Kg) <input type="text"/>											
7) Stoccaggio istantaneo															
Data calcolo <input type="text"/>															

RETTIFICA: VARIAZIONE DI UN CAMPO

RIFERIMENTI OPERAZIONE											
1) Registrazione n.											
										/	a a
2) Del											
		g	g	m	m	a	a				
Causale operazione											
3) Carico											
			DT		NP		T*		RE		
4) Scarico											
			I		aT		M		TR		
5) Riferimento operazione											
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
6) Rettifica											
Reg.n.											
										/	a a
Del											
		g	g	m	m	a	a				

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette, mantenendo la coerenza complessiva delle annotazioni effettuate.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Le informazioni rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto.

Per quanto riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 2.1.

RIFERIMENTI OPERAZIONE												IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO												INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S												PROVENIENZA DEL RIFIUTO											
1) Registrazione n.												8) Codice EER												22) Num. Formulario												Produttore 30) Denominazione 31) Codice fiscale 32) Indirizzo/luogo di produzione											
											/	a a	9) Provenienza												22b) Trasp. Transfrontaliero																						
2) Del												10) Descrizione del rifiuto												23) Data inizio trasporto												Trasportatore 33) Denominazione 34) Codice fiscale 35) N. Iscrizione Albo:											
		g	g	m	m	a	a					11) Caratteristica di Pericolo (HP)												ESITO CONFERIMENTO																							
Causale operazione												12) Stato fisico												24) Data fine trasporto												Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario) 36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione:											
3) Carico												13) Quantità												25) Peso verificato a destino																							
			DT		NP		T*		RE	14) Unità di misura												Respingimento:																									
4) Scarico												15) Destinato a												26) Tipologia												Intermediario o Commerciante 39) Denominazione 40) Codice fiscale 41) N. Iscrizione Albo:											
			I		aT		M		TR	16) Categoria AEE												27) Quantità																									
5) Riferimento operazione												17) Veicolo Fuori Uso (solo I)												28) Unità di misura																							
n										/	a a	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I N:)												29) Causale																							
n										/	a a	del												MATERIALI (solo Impianti)																							
n										/	a a	19) Materiale																																			
n										/	a a	20) Altro																																			
n										/	a a	21) Quantità (Kg)																																			
6) Rettifica																																															
Reg.n.																																															
										/	a a																																				
Del																																															
		g	g	m	m	a	a																																								
7) Stoccaggio istantaneo																																															
Data calcolo																																															
			g	g	m	m	a	a																																							

RETTIFICA: ANNULLAMENTO

RIFERIMENTI OPERAZIONE											
1) Registrazione n.											
										/	a a
2) Del											
		g	g	m	m	a	a				
Causale operazione											
3) Carico											
			DT		NP		T*		RE		
4) Scarico											
			I		aT		M		TR		
5) Riferimento operazione											
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
n										/	a a
6) Rettifica											
Reg.n.											
										/	a a
Del											
		g	g	m	m	a	a				

indicare il numero di registrazione che si intende annullare

Specificare il motivo dell'annullamento al Campo:

42) Annotazioni: _____

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione			
			/ a a	9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>				22b) Trasp. Transfrontaliero				31) Codice fiscale			
2) Del				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
Causale operazione				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione			
3) Carico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale			
4) Scarico				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo: _____			
5) Riferimento operazione				14) Unità di misura				Respingimento:				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
n			/ a a	15) Destinato a				26) Tipologia				36) Denominazione			
n			/ a a	16) Categoria AEE				27) Quantità				37) Codice fiscale			
n			/ a a	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				28) Unità di misura				38) N. Autorizzazione: _____			
n			/ a a	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				29) Causale				39) Denominazione			
n			/ a a	del				NC IR Altro:				40) Codice fiscale			
6) Rettifica				MATERIALI (solo Impianti)								41) N. Iscrizione Albo: _____			
Reg.n.				19) Materiale								Intermediario o Commerciante			
Del				20) Altro								39) Denominazione			
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)								40) Codice fiscale			
Data calcolo															

STOCCAGGIO ISTANTANEO

RIFERIMENTI OPERAZIONE												
1) Registrazione n.												
2) Del												
Causale operazione												
3) Carico												
4) Scarico												
5) Riferimento operazione												
n												
n												
n												
n												
n												
6) Rettifica												
Reg.n.												
Del												
7) Stoccaggio istantaneo												
Data calcolo												

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO												
8) Codice EER												
9) Provenienza												
10) Descrizione del rifiuto												
11) Caratteristica di Pericolo (HP)												
12) Stato fisico												
13) Quantità												
14) Unità di misura												
15) Destinato a												
16) Categoria AEE												

Data in cui è
calcolato lo
stoccaggio
istantaneo

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero				31) Codice fiscale			
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				24) Data fine trasporto				33) Denominazione			
4) Scarico				12) Stato fisico				25) Peso verificato a destino				Trasportatore			
5) Riferimento operazione				13) Quantità				ESITO CONFERIMENTO				ferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
6) Rettifica				14) Unità di misura								Intermediario o Commerciante			
7) Stoccaggio istantaneo															
Data calcolo															

L'impianto di trattamento dei rifiuti deve rendere consultabile la sezione stoccaggio istantaneo agli organi di controllo in sede di ispezioni o verifiche.

Campi da compilare.

Lo stoccaggio istantaneo equivale alla quantità presente presso l'impianto, alla data dell'ultima registrazione, ed è calcolato, per ciascun rifiuto, sulla base della differenza tra le quantità complessivamente caricate e quelle scaricate.

PRESA IN CARICO IN MODO OCCASIONALE E SALTUARIO: REGISTRAZIONE DI CARICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE										
1) Registrazione n.						/	a	a		
2) Del		g	g	m	m	a	a			
Causale operazione										
3) Carico		DT	NP	T*	RE					

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO										
8) Codice EER										
9) Provenienza	Urbano	<input type="checkbox"/>	Speciale	<input type="checkbox"/>						
10) Descrizione del rifiuto										
11) Caratteristica di Pericolo (HP)										
12) Stato fisico										
13) Quantità										
14) Unità di misura			kg		l					
15) Destinato a	R	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	CR	<input type="checkbox"/>				
16) Categoria AEE										
17) Veicolo Fuori Uso (solo I)										
18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:						/	a	a		
del		g	g	m	m	a	a			

PROVENIENZA DEL RIFIUTO										
Produttore										
30) Denominazione										
31) Codice fiscale										
32) Indirizzo/luogo di produzione										

RIFERIMENTI OPERAZIONE					IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO					INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S					PROVENIENZA DEL RIFIUTO													
1) Registrazione n.					/	a	a			8) Codice EER					22) Num. Formulario					Produttore								
2) Del		g	g	m	m	a	a			9) Provenienza	Urbano	<input type="checkbox"/>	Speciale	<input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Transfrontaliero		Tipo		30) Denominazione									
Causale operazione									10) Descrizione del rifiuto						23) Data inizio trasporto		g	g	m	31) Codice fiscale								
3) Carico		DT	NP	T*	RE					11) Caratteristica di Pericolo (HP)					ESITO CONFERIMENTO					32) Indirizzo/luogo di produzione								
4) Scarico		I	aT	M	TR					12) Stato fisico					24) Data fine trasporto		g	g	m	Trasportatore								
5) Riferimento operazione									13) Quantità					25) Peso verificato a destino					kg	33) Denominazione								
n					/	a	a			14) Unità di misura			kg	l	Respingimento:					34) Codice fiscale								
n					/	a	a			15) Destinato a	R	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	26) Tipologia	<input type="checkbox"/>	Totale	<input type="checkbox"/>	Parziale	Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionle e saltuario)								
n					/	a	a			16) Categoria AEE					27) Quantità				28) Unità di misura	kg	l	35) N. Iscrizione Albo:						
n					/	a	a			17) Veicolo Fuori Uso (solo I)											36) Denominazione							
n					/	a	a			18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:					29) Causale	NC	<input type="checkbox"/>	IR	<input type="checkbox"/>	Altro:								
n					/	a	a			del		g	g	m						37) Codice fiscale				38) N. Autorizzazione:				
6) Rettifica					/	a	a			MATERIALI (solo Impianti)										Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionle e saltuario)								
Reg.n.					/	a	a			19) Materiale											39) Denominazione							
Del		g	g	m	m	a	a			20) Altro											40) Codice fiscale							
7) Stoccaggio istantaneo									21) Quantità (Kg)										Intermediario o Commerciante									
Data calcolo		g	g	m	m	a	a													41) N. Iscrizione Albo:								

▶ TRASPORTATORE

PREMESSE

3.1 Movimento unico di carico e scarico

Ferme restando le tempistiche per le annotazioni sul registro sia di carico che di scarico, il trasportatore effettua una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati.

Le istruzioni di seguito riportate si applicano anche nel caso di trasporto intermodale.

3.1.1 Carico e scarico contestuale sul registro

La registrazione di carico e scarico contestuale viene annotata una volta eseguito il trasporto indipendentemente se il trasporto è avvenuto o meno nella stessa giornata. In questo caso il trasportatore deve sempre inserire la data inizio e di fine di trasporto quale condizione per fare una sola registrazione (la data di inizio e fine trasporto vanno indicate anche quando il trasporto avviene nella stessa giornata).

MOVIMENTO UNICO DI CARICO E SCARICO: CARICO E SCARICO CONTESTUALE SUL REGISTRO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
2) Del									
Causale operazione									
3) Carico									
4) Scarico									

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza									
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura									
15) Destinato a									

QUANTITÀ
DESUNTA DAL
FIR

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S									
22) Num. Formulario									
22b) Trasp. Trasfrontaliero									
23) Data inizio trasporto									

No in caso di
trasporto esente
da obbligo del FIR

RIFERIMENTI OPERAZIONE					IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO					INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S					PROVENIENZA DEL RIFIUTO																						
1) Registrazione n.										8) Codice EER											22) Num. Formulario											30) Denominazione	Produttore				
2) Del										9) Provenienza	Urbano		Speciale							22b) Trasp. Trasfrontaliero											31) Codice fiscale						
Causale operazione					10) Descrizione del rifiuto					23) Data inizio trasporto					32) Indirizzo/luogo di produzione																						
3) Carico										11) Caratteristica di Pericolo (HP)									ESITO CONFERIMENTO					33) Denominazione													
4) Scarico										12) Stato fisico						24) Data fine trasporto											34) Codice fiscale										
5) Riferimento operazione					13) Quantità					25) Peso verificato a destino					35) N. Iscrizione Albo:																						
n										14) Unità di misura									Respingimento:					36) Denominazione													
n										15) Destinato a									26) Tipologia											37) Codice fiscale							
n										16) Categoria AEE						27) Quantità					38) N. Autorizzazione:																
n										17) Veicolo Fuori Uso (solo I)						28) Unità di misura					39) Denominazione																
n										18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:									29) Causale					40) Codice fiscale													
n										del									MATERIALE (solo Impianti)					41) N. Iscrizione Albo:													
6) Rettifica					19) Materiale					20) Altro					21) Quantità (Kg)																						
7) Stoccaggio istantaneo																																					

ESITO CONFERIMENTO: INTEGRAZIONE QUANTITÀ VERIFICATA A DESTINO

Il trasportatore deve compilare la sezione al momento della registrazione di cui al punto 3.1.1. Laddove il trasportatore non abbia la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dell'annotazione, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO andranno inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione a cui si riferiscono.

ESITO CONFERIMENTO									
24) Data fine trasporto		g	g	m	m	a	a		
25) Peso verificato a destino									kg

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n. <input type="text"/>				8) Codice EER <input type="text"/>				22) Num. Formulario <input type="text"/>				30) Denominazione Produttore <input type="text"/>			
2) Del <input type="text"/>				9) Provenienza <input type="text"/>				22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="text"/>							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto <input type="text"/>				23) Data inizio trasporto <input type="text"/>				32) Indirizzo/luogo di produzione <input type="text"/>			
3) Carico <input type="text"/>				11) Caratteristica di Pericolo (HP) <input type="text"/>				ESITO CONFERIMENTO							
4) Scarico <input type="text"/>				12) Stato fisico <input type="text"/>				24) Data fine trasporto <input type="text"/>				34) Codice fiscale <input type="text"/>			
5) Riferimento operazione				13) Quantità <input type="text"/>				25) Peso verificato a destino <input type="text"/>							
n <input type="text"/>				14) Unità di misura <input type="text"/>				Respingimento:				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
n <input type="text"/>				15) Destinato a <input type="text"/>				26) Tipologia <input type="text"/>							
n <input type="text"/>				16) Categoria AEE <input type="text"/>				27) Quantità <input type="text"/>				37) Codice fiscale <input type="text"/>			
n <input type="text"/>				17) Veicolo Fuori Uso (solo I) <input type="text"/>				28) Unità di misura <input type="text"/>							
n <input type="text"/>				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: <input type="text"/>				29) Causale <input type="text"/>				39) Denominazione <input type="text"/>			
6) Rettifica				MATERIALI (solo Impianti)											
Reg.n. <input type="text"/>				19) Materiale <input type="text"/>								41) N. Iscrizione Albo: <input type="text"/>			
7) Stoccaggio istantaneo				20) Altro <input type="text"/>											
Data calcolo <input type="text"/>				21) Quantità (Kg) <input type="text"/>											

ESITO CONFERIMENTO: RESPINGIMENTO

Respingimento:

26) Tipologia Totale Parziale

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n. <input type="text"/>				8) Codice EER <input type="text"/>				22) Num. Formulario <input type="text"/>				30) Denominazione Produttore			
<input type="text"/> / a a				9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>				22b) Trasp. Trasfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>							
2) Del <input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a				10) Descrizione del rifiuto <input type="text"/>				23) Data inizio trasporto <input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a				32) Indirizzo/luogo di produzione			
Causale operazione				11) Caratteristica di Pericolo (HP) <input type="text"/>				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione Trasportatore			
3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>				12) Stato fisico <input type="text"/>								24) Data fine trasporto <input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a			
4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/>				13) Quantità <input type="text"/>				25) Peso verificato a destino <input type="text"/> kg				35) N. Iscrizione Albo: _____			
5) Riferimento operazione				14) Unità di misura <input type="text"/> kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>				Respingimento:				36) Denominazione Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionle e saltuario)			
n <input type="text"/> / a a				15) Destinato a R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>								26) Tipologia <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale			
n <input type="text"/> / a a				16) Categoria AEE <input type="text"/>				27) Quantità <input type="text"/>				28) Unità di misura <input type="text"/> kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>			
n <input type="text"/> / a a				17) Veicolo Fuori Uso (solo I) <input type="text"/>				29) Causale NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro: <input type="text"/>				38) N. Autorizzazione: _____			
n <input type="text"/> / a a				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: <input type="text"/> / a a				MATERIALI (solo Impianti)				39) Denominazione Intermediario o Commerciante			
n <input type="text"/> / a a				del <input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a								40) Codice fiscale <input type="text"/>			
6) Rettifica				19) Materiale <input type="text"/>				21) Quantità (Kg) <input type="text"/>				41) N. Iscrizione Albo: _____			
Reg.n. <input type="text"/> / a a				20) Altro <input type="text"/>											
7) Stoccaggio istantaneo															
Data calcolo <input type="text"/> g <input type="text"/> g <input type="text"/> m <input type="text"/> m <input type="text"/> a <input type="text"/> a															

RETTIFICA: VARIAZIONE DI UN CAMPO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
								/	a a
2) Del									
		g	g	m	m	a	a		
Causale operazione									
3) Carico									
		DT		NP		T*			RE
4) Scarico									
		I		aT		M			TR
5) Riferimento operazione									
n								/	a a
n								/	a a
n								/	a a
n								/	a a
n								/	a a
n								/	a a
6) Rettifica									
Reg.n.									
								/	a a
Del									
		g	g	m	m	a	a		

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette, mantenendo la coerenza complessiva delle annotazioni effettuate.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Le informazioni rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto. riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 secondo le istruzioni di compilazione riportate al paragrafo 3.1.1.

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				Produttore 30) Denominazione 31) Codice fiscale			
			/ a a	9) Provenienza Urbano Speciale				22b) Trasp. Trasfrontaliero Tipo							
2) Del				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				Trasportatore 33) Denominazione 34) Codice fiscale			
		g	g	m	m	a	a	11) Caratteristica di Pericolo (HP)							
Causale operazione				12) Stato fisico				25) Peso verificato a destino				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario) 36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione:			
3) Carico				13) Quantità				Respingimento:							
4) Scarico				14) Unità di misura				26) Tipologia				Intermediario o Commerciant 39) Denominazione 40) Codice fiscale 41) N. Iscrizione Albo:			
5) Riferimento operazione				15) Destinato a				27) Quantità							
n			/ a a	16) Categoria AEE				28) Unità di misura							
n			/ a a	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				29) Causale							
n			/ a a	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I N: del				MATERIALI (solo Impianti)							
n			/ a a	19) Materiale				20) Altro							
6) Rettifica				21) Quantità (Kg)											
Reg.n.															
Del															
7) Stoccaggio istantaneo															
Data calcolo															

RETTIFICA: ANNULLAMENTO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
						/	a	a	
2) Del									
	g	g	m	m	a	a			
Causale operazione									
3) Carico									
	DT	NP	T*	RE					
4) Scarico									
	I	aT	M	TR					
5) Riferimento operazione									
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
6) Rettifica									
Reg.n.									
						/	a	a	
Del									
	g	g	m	m	a	a			

indicare il numero di registrazione che si intende annullare

Specificare il motivo dell'annullamento al Campo:

42) Annotazioni: _____

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione			
			/ a a	9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>				22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo				31) Codice fiscale			
2) Del				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione			
	g	g	m a a	11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione			
Causale operazione				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale			
3) Carico				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				35) N. Iscrizione Albo: _____			
	DT	NP	T* RE	14) Unità di misura				Respingimento:				36) Denominazione			
4) Scarico				15) Destinato a				26) Tipologia <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale				37) Codice fiscale			
	I	aT	M TR	16) Categoria AEE				27) Quantità				38) N. Autorizzazione: _____			
5) Riferimento operazione				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				28) Unità di misura				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)			
n			/ a a	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				29) Causale				39) Denominazione			
n			/ a a	del				NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro:				40) Codice fiscale			
n			/ a a	MATERIALI (solo Impianti)								41) N. Iscrizione Albo: _____			
n			/ a a	19) Materiale								Intermediario o Commerciante			
n			/ a a	20) Altro								42) Annotazioni: _____			
6) Rettifica				21) Quantità (Kg)											
Reg.n.															
Del															
7) Stoccaggio istantaneo															
Data calcolo															
			g g m m a a												

SITUAZIONI SPECIFICHE: MICRO RACCOLTA

RIFERIMENTI OPERAZIONE					
1) Registrazione n.					/ a a
2) Del		g	g	m	m a a
Causale operazione					
3) Carico		DT	NP	T*	RE
4) Scarico		I	aT	M	TR

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO					
8) Codice EER					
9) Provenienza	Urbano	<input type="checkbox"/>	Speciale	<input type="checkbox"/>	
10) Descrizione del rifiuto					
11) Caratteristica di Pericolo (HP)					
12) Stato fisico					
13) Quantità					
14) Unità di misura		kg		l	
15) Destinato a	R			D	CR

Va fatta una operazione di carico e scarico contestuale per ciascun formulario

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S					
22) Num. Formulario					
22b) Trasp. Trasfrontaliero	<input type="checkbox"/>	Tipo			
23) Data inizio trasporto		g	g	m	m a a

No in caso di trasporto esente da obbligo del FIR

RIFERIMENTI OPERAZIONE						IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO						INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S						PROVENIENZA DEL RIFIUTO					
1) Registrazione n.						8) Codice EER						22) Num. Formulario						30) Denominazione Produttore					
2) Del						9) Provenienza						22b) Trasp. Trasfrontaliero						31) Codice fiscale					
Causale operazione						10) Descrizione del rifiuto						23) Data inizio trasporto						32) Indirizzo/luogo di produzione					
3) Carico						11) Caratteristica di Pericolo (HP)						ESITO CONFERIMENTO						33) Denominazione Trasportatore					
4) Scarico						12) Stato fisico						24) Data fine trasporto						34) Codice fiscale					
5) Riferimento operazione						13) Quantità						25) Peso verificato a destino						35) N. Iscrizione Albo:					
n						14) Unità di misura						26) Tipologia						Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)					
n						15) Destinato a						27) Quantità						36) Denominazione					
n						16) Categoria AEE						28) Unità di misura						37) Codice fiscale					
n						17) Veicolo Fuori Uso (solo I)						29) Causale						38) N. Autorizzazione:					
n						18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:						30) Tipologia						39) Denominazione Intermediario o Commerciante					
n						del						31) Tipologia						40) Codice fiscale					
6) Rettifica						MATERIALI (solo Impianti)						32) Tipologia						41) N. Iscrizione Albo:					
Reg.n.						19) Materiale						33) Tipologia											
Del						20) Altro						34) Tipologia											
7) Stoccaggio istantaneo						21) Quantità (Kg)						35) Tipologia											
Data calcolo												36) Tipologia											

SITUAZIONI SPECIFICHE: CENTRO DI RACCOLTA EX. ART. 190, COMMA 9, D.LGS. 152/06

RIFERIMENTI OPERAZIONE						
1) Registrazione n.					/	a a
2) Del		g	g	m	m	a a
Causale operazione						
3) Carico						
4) Scarico		I	aT	M		TR

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO						
8) Codice EER						
9) Provenienza	Urbano		Speciale			
10) Descrizione del rifiuto						
11) Caratteristica di Pericolo (HP)						
12) Stato fisico						
13) Quantità						
14) Unità di misura		kg		l		
15) Destinato a	R			D		CR

Il gestore del CDR effettua una sola registrazione di carico e scarico (*in realtà sembrerebbe solo SCARICO*) contestuale e cumulativa, per ciascun codice EER relativo ai rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal CDR

RIFERIMENTI OPERAZIONE	IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	PROVENIENZA DEL RIFIUTO
1) Registrazione n.	8) Codice EER	22) Num. Formulario	Produttore 30) Denominazione 31) Codice fiscale
2) Del	9) Provenienza	22b) Trasp. Trasfrontaliero	
Causale operazione	10) Descrizione del rifiuto	23) Data inizio trasporto	Trasportatore 33) Denominazione 34) Codice fiscale
3) Carico	11) Caratteristica di Pericolo (HP)	ESITO CONFERIMENTO 24) Data fine trasporto 25) Peso verificato a destino	
4) Scarico	12) Stato fisico	26) Tipologia	Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario) 36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione:
5) Riferimento operazione	13) Quantità	27) Quantità	
n	14) Unità di misura	28) Unità di misura	Intermediario o Commerciante 39) Denominazione 40) Codice fiscale 41) N. Iscrizione Albo:
n	15) Destinato a	29) Causale	
n	16) Categoria AEE		
n	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)		
n	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:		
n	del		
6) Rettifica	MATERIALI (solo Impianti)		
Reg.n.	19) Materiale		
Del	20) Altro		
7) Stoccaggio istantaneo	21) Quantità (Kg)		
Data calcolo			

INTERMEDIARIO O COMMERCIANTE DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE DI RIFIUTI

MOVIMENTO UNICO DI CARICO E SCARICO: CARICO E SCARICO CONTESTUALE SUL REGISTRO

In realtà è solo scarico

RIFERIMENTI OPERAZIONE										
1) Registrazione n.						/	a	a		
2) Del		g	g	m	m	a	a			
Causale operazione										
3) Carico		DT		NP		T*		RE		
4) Scarico		I		aT		M		TR		

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO										
8) Codice EER										
9) Provenienza		Urbano		Speciale						
10) Descrizione del rifiuto										
11) Caratteristica di Pericolo (HP)										
12) Stato fisico										
13) Quantità										
14) Unità di misura			kg		l					
15) Destinato a		R			D			CR		

INTERMEDIARI
O

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S										
22) Num. Formulario										
22b) Trasp. Transfrontaliero						Tipo				
23) Data inizio trasporto		g	g	m	m	a	a			

No in caso di trasporto esente da obbligo del FIR

RIFERIMENTI OPERAZIONE										IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO										INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S										PROVENIENZA DEL RIFIUTO															
1) Registrazione n.						/	a	a			8) Codice EER						22) Num. Formulario						Produttore																						
2) Del		g	g	m	m	a	a				9) Provenienza	Urbano		Speciale			22b) Trasp. Transfrontaliero						Tipo					30) Denominazione																	
Causale operazione										10) Descrizione del rifiuto											23) Data inizio trasporto		g	g	m	m	a	a	31) Codice fiscale																
3) Carico		DT		NP		T*		RE			11) Caratteristica di Pericolo (HP)						ESITO CONFERIMENTO					Indirizzo/luogo di produzione																							
4) Scarico		I		aT		M		TR			12) Stato fisico											24) Data fine trasporto		g	g	m	m	a	a	32) Denominazione	Trasportatore														
5) Riferimento operazione										13) Quantità						25) Peso verificato a destino						kg						33) Denominazione																	
n						/	a	a			14) Unità di misura			kg		l						Respingimento:																							
n						/	a	a			15) Destinato a	R			D		CR						26) Tipologia		Totale		Parziale	34) Codice fiscale																	
n						/	a	a			16) Categoria AEE											27) Quantità						28) Unità di misura	kg		l	35) N. Iscrizione Albo:													
n						/	a	a			17) Veicolo Fuori Uso (solo I)											29) Causale	NC		IR		Altro:																		
n						/	a	a			18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:						/	a	a	del		g	g	m	m	a	a	Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionle e saltuario)																	
6) Rettifica										MATERIALI (solo Impianti)																				36) Denominazione															
Reg.n.						/	a	a																							37) Codice fiscale														
Del		g	g	m	m	a	a				19) Materiale																					38) N. Autorizzazione:													
7) Stoccaggio istantaneo										20) Altro																					Intermediario o Commerciante														
Data calcolo		g	g	m	m	a	a				21) Quantità (Kg)																					39) Denominazione													
																														40) Codice fiscale															
																																								41) N. Iscrizione Albo:					

MOVIMENTO UNICO DI CARICO E SCARICO: CARICO E SCARICO CONTESTUALE SUL REGISTRO

NON VA COMPILATA LA SEZIONE ESITO DEL CONFERIMENTO

PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	
31) Codice fiscale	
32) Indirizzo/luogo di produzione	
Trasportatore	
33) Denominazione	
34) Codice fiscale	
35) N. Iscrizione Albo: _____	
Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
36) Denominazione	
37) Codice fiscale	
38) N. Autorizzazione: _____	
Intermediario o Commerciante	
39) Denominazione	
40) Codice fiscale	
41) N. Iscrizione Albo: _____	

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
1) Registrazione n.		8) Codice EER		22) Num. Formulario		Produttore	
2) Del	g g m m a a	9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Transfrontaliero		30) Denominazione	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto		23) Data inizio trasporto	g g m m a a	31) Codice fiscale	
3) Carico	DT NP T ^a RE	11) Caratteristica di Pericolo (HP)		ESITO CONFERIMENTO		32) Indirizzo/luogo di produzione	
4) Scarico	I aT M TR	12) Stato fisico		24) Data fine trasporto	g g m m a a	Trasportatore	
5) Riferimento operazione		13) Quantità	kg I	25) Peso verificato a destino	kg	33) Denominazione	
n		14) Unità di misura		Respingimento:		34) Codice fiscale	
n		15) Destinato a	R D CR	26) Tipologia	Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>	35) N. Iscrizione Albo: _____	
n		16) Categoria AEE		27) Quantità		Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
n		17) Veicolo Fuori Uso (solo D)		28) Unità di misura	kg I	36) Denominazione	
n		18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo D N: del	g g m m a a	29) Causale	NC IR Altro:	37) Codice fiscale	
n						38) N. Autorizzazione: _____	
6) Rettifica		MATERIALI (solo Impianti)				Intermediario o Commerciante	
Reg.n.		19) Materiale				39) Denominazione	
7) Stoccaggio istantaneo		20) Altro				40) Codice fiscale	
Data calcolo	g g m m a a	21) Quantità (Kg)				41) N. Iscrizione Albo: _____	

RETTIFICA: VARIAZIONE DI UN CAMPO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
2) Del									
Causale operazione									
3) Carico									
4) Scarico									
5) Riferimento operazione									
6) Rettifica									

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette, mantenendo la coerenza complessiva delle annotazioni effettuate.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Le informazioni rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto. riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 secondo le istruzioni di compilazione riportate al paragrafo 3.1.1.

RIFERIMENTI OPERAZIONE	IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	PROVENIENZA DEL RIFIUTO
1) Registrazione n.	8) Codice EER	22) Num. Formulario	Produttore
2) Del	9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo	
Causale operazione	10) Descrizione del rifiuto	23) Data inizio trasporto	30) Denominazione
3) Carico	11) Caratteristica di Pericolo (HP)	ESITO CONFERIMENTO	
4) Scarico	12) Stato fisico	24) Data fine trasporto	31) Codice fiscale
5) Riferimento operazione	13) Quantità	25) Peso verificato a destino	Trasportatore
n	14) Unità di misura	Respingimento:	
n	15) Destinato a	26) Tipologia <input type="checkbox"/> Totale <input type="checkbox"/> Parziale	32) Indirizzo/luogo di produzione
n	16) Categoria AEE	27) Quantità	33) Denominazione
n	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	28) Unità di misura	34) Codice fiscale
n	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:	29) Causale <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro:	35) N. Iscrizione Albo:
n	del		Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)
6) Rettifica	MATERIALI (solo Impianti)		
Reg.n.	19) Materiale		36) Denominazione
Del	20) Altro		37) Codice fiscale
7) Stoccaggio istantaneo	21) Quantità (Kg)		38) N. Autorizzazione:
Data calcolo			Intermediario o Commerciante
			39) Denominazione
			40) Codice fiscale
			41) N. Iscrizione Albo:

RETTIFICA: ANNULLAMENTO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
						/	a	a	
2) Del									
	g	g	m	m	a	a			
Causale operazione									
3) Carico									
	DT	NP	T*	RE					
4) Scarico									
	I	aT	M	TR					
5) Riferimento operazione									
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
n						/	a	a	
6) Rettifica									
Reg.n.									
						/	a	a	
Del									
	g	g	m	m	a	a			

indicare il numero di registrazione che si intende annullare

Specificare il motivo dell'annullamento al Campo:
42) Annotazioni: _____

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO							
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				30) Denominazione							
								9) Provenienza				22b) Trasp. Transfrontaliero				31) Codice fiscale			
				Urbano				Tipo											
2) Del				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				32) Indirizzo/luogo di produzione							
	g	g	m						g	g	m								
	m	a	a					ESITO CONFERIMENTO				33) Denominazione							
Causale operazione				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				24) Data fine trasporto				34) Codice fiscale							
	DT	NP	T*						g	g	m								
	RE								a	a		35) N. Iscrizione Albo:							
3) Carico				12) Stato fisico				25) Peso verificato a destino				Trasportatore							
	I	aT	M								kg	36) Denominazione							
4) Scarico				13) Quantità				Respingimento:				37) Codice fiscale							
												38) N. Autorizzazione:							
5) Riferimento operazione				14) Unità di misura				26) Tipologia				Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)							
n				kg				Totale				36) Denominazione							
n				l				Parziale				37) Codice fiscale							
n								27) Quantità				38) N. Autorizzazione:							
n				R				kg				39) Denominazione							
n				D				l				40) Codice fiscale							
n				CR				28) Unità di misura				41) N. Iscrizione Albo:							
n				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)															
n				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:															
n				del															
6) Rettifica				MATERIALI (solo Impianti)															
Reg.n.				19) Materiale															
Del				20) Altro															
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)															
Data calcolo																			

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

▶ INTESTAZIONE DEL FIR

PREMESSE

Numero progressivo del FIR

Numero univoco che identifica ogni singolo FIR generato a seguito di vidimazione digitale.

Data di emissione

Si intende la data di emissione del FIR. Tale data può essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.

La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).

La data assegnata automaticamente dal RENTRI, rilasciata nel momento in cui è vidimato digitalmente il FIR, è riportata in calce al modello.

Registro

Il soggetto tenuto alla compilazione del registro cronologico di carico e scarico deve inserire nel campo registro del FIR il numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico.

Nel caso di FIR emessi e gestiti in modalità digitale la compilazione del campo registro non è obbligatoria.

Durante la fase di trasporto del rifiuto, la copia del FIR in possesso del trasportatore è priva del numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico, in quanto il trasportatore effettua tale annotazione entro dieci giorni dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino, ai sensi dell'art.190, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n.152 del 2006.

I soggetti che non sono obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico compilano il FIR barrando l'apposita casella con indicato "NO".

Solo trasportatore ?

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	REGISTRO: a registrazione
		g g m m a a	No	
1) Produttore	Denominazione:	Luogo di produzione e diverso dall'unità locale:		
	Unità locale:			
	CF:			
	N. Aut. Comunicazione:	Tip	N. Inscr. Albo:	
2) Detentore	Denominazione:			
	Unità locale:			
	CF:			
	N. Aut. Comunicazione:	Tip	N. Inscr. Albo:	

Sono campi alternativi tra di loro:


- si compila il campo 1 (Produttore) quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto
- si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. Es: i gestori che svolgono solo attività di stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, **i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto**, i gestori dei centri di raccolta.

La seguente istruzione si applica sia nel caso in cui il produttore e il trasportatore coincidano sia nel caso in cui il trasporto del rifiuto dal luogo dove è stato prodotto o detenuto verso l'impianto di destinazione venga effettuato attraverso un trasportatore diverso dal produttore.

La seguente istruzione è valida anche nel caso in cui il trasporto sia organizzato da un ... zione del rifiuto.

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIRME/ARMI		DATA EMISSIONE	REGISTRO	RECEPIMENTO e registrazione
1) Produttore				
2) Destinazione				
3) Destinataria				
4) Intermediario				
5) Caratteristiche del rifiuto				
6) Firma Produttore/Destinatario				
7) Firma Intermediario				
8) Firma Trasportatore				
9) Firma Destinatario				



Se diverso dall'unità locale del produttore. Es: attività di manutenzione

Dove è stato prodotto il rifiuto, ovvero a cui si riferisce la produzione

Nel caso di nuovo produttore

secondo quanto indicato in Tabella 1


In caso di produttori iniziali per attività di bonifica

3.1 Tabella 1 - Tipologia autorizzazioni

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art. 208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Comunicazione/Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - art. 110 comma e art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplicità" - artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) - Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 1 per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani (limitatamente allo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta).
- Iscrizione all'Albo in Categoria 9 per l'attività di bonifica dei siti.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 10 per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decreto
- AUTORIZZAZIONI STRAORDINARIE ART. 191 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIRMELLARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	RECEPIMENTO e registrazione
1) Produttore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Comunicazione Tipologia N. Iscr. Albo			
2) Detentore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Comunicazione Tipologia N. Iscr. Albo			
3) Destinatario	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Comunicazione Tipologia N. Iscr. Albo			
4) Intermediario e Interlocutore presso il quale avviene il trasporto	Denominazione Unità locale CF N. Iscr. Albo			
5) Caratteristiche del rifiuto - Codice CER	Provenienza: Urbana, Industriale, Agricola, Altro Quantità: Kg, T, M3 Stato: Solido, Liquido, Gassoso, Altro Analisi: Sostanze pericolose, Classificazione Trasporto: ADR, Classe pericolo, SOST, Note Agente esecutore dei lavori: Nome, CofP, Rif. Aut.			
6) Nome e Cognome conduttore	Tipologia			
7) Firma conduttore	ESPRESSIONE INFORMATICA AL DEDICATO (1)			
8) Esattore	CF N° FIR Quantità trasportata N. Iscr. Albo			
9) Esattore	CF N. Iscr. Albo			
10) Esattore	CF N. Iscr. Albo			




3.1 Tabella 1 - Tipologia autorizzazioni

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art. 208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Comunicazione/Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - art. 110 comma e art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplicata" - artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) - Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 1 per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani (limitatamente allo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta).
- Iscrizione all'Albo in Categoria 9 per l'attività di bonifica dei siti.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 10 per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazioni "straordinarie" art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

RIFERIMENTI		DATA EMISSIONE	REGISTRO	RECEPIMENTO e registrazione
1) Produttore	Denominazione Via C.A. N. Aut. Comunicazione N. Iscr. Albo			
2) Trasportatore	Denominazione Via C.A. N. Aut. Comunicazione N. Iscr. Albo			
3) Destinatario	Denominazione Via C.A. N. Aut. Comunicazione N. Iscr. Albo			
4) Intermediario	Denominazione Via C.A. N. Aut. Comunicazione N. Iscr. Albo			
5) Caratteristiche del rifiuto	Provenienza Stato Anno di produzione Trasporto ADR Agente esecutore dei rifiuti			
6) Firma, indirizzo e dati di contatto				
7) Firma, indirizzo e dati di contatto				
8) Firma, indirizzo e dati di contatto				
9) Firma, indirizzo e dati di contatto				
10) Firma, indirizzo e dati di contatto				



Secondo quanto indicato in Tabella 1

Tipologia e codice dell'operazione di trattamento. Indicare la prima operazione alla quale il rifiuto è sottoposto nell'impianto di destino: R (da R1 a R13), D (da D1 a D15).

3.1 Tabella 1 - Tipologia autorizzazioni

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art. 208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Comunicazione/Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - art. 110 comma e art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplicità" - artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) - Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 1 per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani (limitatamente allo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta).
- Iscrizione all'Albo in Categoria 9 per l'attività di bonifica dei siti.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 10 per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIR		DATA EMISSIONE	REGISTRO	RECEPIMENTO e registrazione
1) Produttore				
2) Destinazione				
3) Destinataria				
4) Trasportatore				
5) Caratteristiche del viaggio				
6) Firma Produttore/Destinatario				
7) Sezione intermodale				
8) Nota fiscale				
9) IP Beneficiario				

4) Trasportatore è (nel caso di trasporto su più tratte compilare il formato dell'Albo)	Denominazione	
	CF	
	N. Iscr. Albo	

Nel caso di trasporto su più tratte compilare la sezione intermodale del FIR.

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIR		DATA EMISSIONE	REGISTRO	RECEPIMENTO
1) Produttore		Sede del produttore		
2) Destinazione		Sede del destinatario		
3) Destinatario		Sede del destinatario		
4) Intermediario		Sede dell'intermediario		
5) Intermediario		Sede dell'intermediario		
6) Caratteristiche del rifiuto		Caratteristiche del rifiuto		
7) Firma Produttore		Firma Produttore		
8) Firma Destinazione		Firma Destinazione		
9) Firma Intermediario		Firma Intermediario		
10) Firma Destinatario		Firma Destinatario		

Nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, questi dovranno essere aggiunti nella sezione intermodale del FIR.

5) Intermediario	Denominazione											
0	Commerciante	CF										
	(nel caso di più)	N. Iscr. Albo										

No in caso di Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

Il campo deve essere compilato dal produttore, sulla base degli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/06, il cui contenuto è riportato nella Tabella 5.

Che identifica il rifiuto

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

Inserire uno o più voci riportate nella Tabella 2. In caso di FIR cartaceo, le eventuali ulteriori caratteristiche di pericolo che non possono essere inserite per mancanza di spazio, vanno indicate nel Campo 17 (Annotazioni).

- **Quantità:** tale campo va compilato dal produttore, il valore può essere stimato ed espresso in una sola delle due unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri).
- **Verificato in partenza:** tale campo va barrato nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misura nella disponibilità del Produttore/Detentore.
- **Stato fisico del rifiuto:** tale campo va compilato riportando la codifica della Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- **Caratteristiche chimico/fisiche:** il campo non va compilato.
- **Analisi/rapporti di prova:** il campo va barrato se si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento.
- **Classificazione:** il campo va barrato per indicare che è stato redatto un giudizio di classificazione dei rifiuti o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento.
- **Trasporto ADR:** il campo va barrato nel caso di trasporto soggetto alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose). Vanno inoltre compilati i seguenti campi:
 - "Classe di pericolo": il campo va compilando riportando le classi di pericolo
 - "N. ONU": il campo va compilato riportando il Numero ONU.
 - "Note": il campo va compilato inserendo le annotazioni relative all'ADR.
 Il campo "Trasporto ADR" va compilato anche nei casi di "esenzione parziale", ossia "esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto". Le informazioni relative all'ADR da riportare nel FIR non sostituiscono quelle del modello unico di
- **ASPETTO ESTERIORE DEI RIFIUTI:** riportare il numero dei colli/contenitori in cui è contenuto il rifiuto, se applicabile, oppure, in alternativa, barrando la casella "Rinfusa".

3.2 Tabella 2 – Caratteristiche di pericolo

- **HP1** Esplosivo
- **HP2** Comburente
- **HP3** Infiammabile
- **HP4** Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
- **HP5** Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di respirazione
- **HP6** Tossicità acuta
- **HP7** Cancerogeno
- **HP8** Corrosivo
- **HP9** Infettivo
- **HP10** Tossico per la riproduzione
- **HP11** Mutageno
- **HP12** Liberazione di gas a tossicità acuta
- **HP13** Sensibilizzante
- **HP14** Ecotossico
- **HP15** Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo già menzionate, ma può manifestarla successivamente.

3.3 Tabella 3 – Stato fisico

- **SP** – In polvere o pulverulento
- **S** – Solido
- **VS** - Vischioso sciropposo
- **FP** – Fangoso
- **L** – Liquido

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIRMELLARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SUBREGISTRO
1) Produttore		Sede legale		
2) Detentore		Sede legale		
3) Destinatario		Sede legale		
4) Intermediario		Sede legale		
5) Intermediario		Sede legale		
6) Caratteristiche del viaggio		Codice FERC		
7) Firma Produttore/Detentore				
8) Nome e Cognome conducente				
9) Tariffa mezzo				
10) Tariffa rimorchiato				
11) Esclusione parziale				
12) Esclusione totale				
13) Nota trasporto				
14) SP				

Una volta compilati i campi 8 e 9, apporre la firma in caso di documento cartaceo, o la sottoscrizione, in caso di documento digitale.
Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

7) Firma Produttore/Detentore

8) Nome e Cognome conducente
Tariffa mezzo
Tariffa rimorchiato

In caso di cambio del conducente per esigenze di trasporto, le informazioni del nuovo conducente andranno inserite al Campo 17

17) Nuovo conducente

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIR/FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SECURIZATO o originario
1) Produttore		Data di produzione o di prelievo		
2) Detentore		Data di produzione o di prelievo		
3) Destinatario		Data di produzione o di prelievo		
4) Trasportatore		Data di produzione o di prelievo		
5) Intermediario		Data di produzione o di prelievo		
6) Caratteristiche del prodotto		Data di produzione o di prelievo		
7) Firma Produttore/Detentore		Data di produzione o di prelievo		
8) Firma Intermediario		Data di produzione o di prelievo		
9) Firma Conducente		Data di produzione o di prelievo		
10) MICRO RACCOLTA		Data di produzione o di prelievo		
11) Etichetta provvisoria		Data di produzione o di prelievo		
12) Etichetta finale		Data di produzione o di prelievo		
13) Nota fiscale		Data di produzione o di prelievo		
14) IP		Data di produzione o di prelievo		

9) Ora/ Data inizio trasg.

Percorso (se diverso dal più breve)

10) MICRO RACCOLTA (nel caso di microcoltura compilare l'allegato "sezione microcoltura")

11) Firma conducente:

La sezione non va compilata in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni. Sino all'emanazione di ulteriori disposizioni, deve essere emesso un FIR per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito

Apporre la firma in caso di documento cartaceo, o la sottoscrizione, in caso di documento digitale. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIR		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SECONDO: a registrazione
		g g m m a a	No	a a
1) Produttore				
Domicilio/indirizzo				
Via/Località				
C.P.				
N. Aut. Competente				
N. Imp. Abbr.				
2) Detentore				
Domicilio/indirizzo				
Via/Località				
C.P.				
N. Aut. Competente				
N. Imp. Abbr.				
3) Destinatario				
Domicilio/indirizzo				
Via/Località				
C.P.				
N. Aut. Competente				
N. Imp. Abbr.				
4) Trasportatore				
Domicilio/indirizzo				
Via/Località				
C.P.				
N. Aut. Competente				
N. Imp. Abbr.				
5) Intermediario				
Domicilio/indirizzo				
Via/Località				
C.P.				
N. Imp. Abbr.				
6) Caratteristiche del rifiuto				
Codice CER				
Descrizione				
Provenienza: Urbana / Rurale				
Caratteristica di pericolo (H)				
Verifica in partenza				
Stato Solido: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100				
Ambroggiamento di prova				
Classificazione				
Data di arrivo				
Classe pericoli				
SCOD				
Nome				
Aspetto caratteristico				
Vem. CUE				
Rifiuto				
7) Firma Produttore/Detentore				
8) Nome e Cognome conduttore				
Targa mezzo				
Targa deposito				
9) Ora/Date inizio/ fine				
h m s g g m m a a				
Emissione in carico del rifiuto				
IME, MK, B, RACCOLTA (nei casi di competenza competenza delegata "gestione macroselezione")				
10) Firma conduttore				
11) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO				
Accettazione				
Quantità accettata				
Quantità respinta				
Ora/Date arrivo				
h m s g g m m a a				
Firma del Destinatario				
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO				
Accettazione				
Quantità accettata				
Quantità respinta				
Ora/Date arrivo				
h m s g g m m a a				
Firma del Destinatario				

È la sezione riservata al destinatario, quando il rifiuto arriva in impianto al fine di gestire le diverse situazioni che si possono riscontrare in fase di accettazione.

Il destinatario indica alternativamente se il carico è stato:

1. **accettato per intero**, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" in cui riporta la quantità espressa in **kg** (chilogrammi).
2. **accettato parzialmente**, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" espressa in **kg** (chilogrammi) e la causale del respingimento, così come indicata nella Tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non compilata.
3. **respinto**, barrando l'apposita casella e indicando la causale del respingimento, così come indicata nella tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non va compilata.

In ogni caso dovranno essere indicate data e ora di arrivo e la firma del destinatario.

In caso di accettazione parziale il destinatario trattiene una riproduzione del FIR cartaceo.

Il successivo trasporto è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato in tutte le sue parti.

Nei casi di avvio ad altro impianto viene compilato anche il campo 16 (11° destinatario) su richiesta del produttore/detentore.

Qualora il respingimento avvenga nell'ambito di un trasporto intermodale si rimanda alle istruzioni di compilazioni del paragrafo 2.5. ← **Trasporto intermodale**

Il campo "In attesa di verifica analitica" va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi.

12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO				
Accettazione	Acc. per intero	Acc. parzialmente	Respinto	In attesa di verifica analitica
Quantità accettata	kg		Causale NC IR A	
Quantità respinta	kg			
Ora/Date arrivo	h m s g g m m a a		Firma del Destinatario	

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIRMFILARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SECURIDEL: o registrazione
1) Produttore				
2) Destinazione				
3) Destinataria				
4) Trasportatore				
5) Intermediario				
6) Caratteristiche del vitigno				
7) Firma Produttore/Destinatario				
8) Nome e Cognome conduttore				
9) Data inizio transp.				
10) REGIONE DESTINATAIA AL DESTINATARIO				
11) Etichetta provvisoria				
14) Etichetta finale				
15) Nota tecnica				
16) IP Destinataria				

Denominazione	
Unità locale:	
16) IP Destinataria	Cod.Fis. R D
	N.Aut./Comunicazione Tipo
	Quantità accettata Kg
	Data arrivo Firma del Destinataria

Alternativi

Secondo quanto indicato in Tabella 1

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

TRASPORTO DA PRODUTTORE A DESTINATARIO CON TRASPORTATORE ED EVENTUALE INTERMEDIARIO

FIR (Formulario)		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SECURIZATO o registrazione
1) Produttore		Data di emissione del documento		
2) Detentore		Data di emissione del documento		
3) Destinatario		Data di emissione del documento		
4) Trasportatore		Data di emissione del documento		
5) Intermediario		Data di emissione del documento		
6) Caratteristiche del rifiuto		Codice CER, Descrizione, Provenienza, Stato, etc.		
7) Firma Produttore/Detentore		Data, Firma, Cognome		
8) Firma Destinatario		Data, Firma, Cognome		
9) Firma Intermediario		Data, Firma, Cognome		
10) Firma Trasportatore		Data, Firma, Cognome		
11) Note		Spazio per note a chiarimento e informazioni aggiuntive		

Inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante). L'annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti **allegati** al FIR.



SITUAZIONI ▶ SPECIFICHE

TRASPORTO INTERMODALE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		TRATTE	
N°		gg/mm/aaaaa			
TERMINALISTA					
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
TRATTA FERROVIARIA					
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
Tipo: <input type="checkbox"/> RFD		Tipo: <input type="checkbox"/> RFD		Tipo: <input type="checkbox"/> RFD	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Tratta 1		Tratta 2		Tratta 3	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
TRATTA MARITTIMA					
GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
Nome: <input type="checkbox"/> BIDG		Nome: <input type="checkbox"/> BIDG		Nome: <input type="checkbox"/> BIDG	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
TRATTA TERRESTRE					
II VETTORE TERRESTRE 1		II VETTORE TERRESTRE 2		II VETTORE TERRESTRE 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Cognome e nome		Cognome e nome		Cognome e nome	
Targa Autoveicolo		Targa Autoveicolo		Targa Autoveicolo	
Targa rimorchio		Targa rimorchio		Targa rimorchio	
Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente	
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
INTERMEDIARIO					
INTERMEDIARIO 1		INTERMEDIARIO 2		INTERMEDIARIO 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	

Nella sezione intermodale devono essere riportati il numero del FIR e la data di emissione.
 Nel caso di trasporto intermodale i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore (campo 4 (Trasportatore) del FIR) sono indicati nella Sezione Intermodale.
 come di seguito indicato:

- TERMINALISTA* [per la gestione all'interno dei porti, presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci]
- TRATTA FERROVIARIA - GESTORE FERROVIARIO [per la tratta ferroviaria]
- TRATTA MARITTIMA - GESTORE MARITTIMO [per la tratta marittima]
- II TRATTA TERRESTRE - VETTORE TERRESTRE [per l'eventuale successiva tratta terrestre].

***La sezione TERMINALISTA non va compilata, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.**

TRASPORTO INTERMODALE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		TRATTE	
N°		gg/mm/aaaa			
TERMINALISTI					
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
TRATTA FERROVIARIA					
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Tratta 1		Tratta 2		Tratta 3	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
TRATTA MARITTIMA					
GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
Nome		Nome		Nome	
IMDG		IMDG		IMDG	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
TRATTA TERRESTRE					
II VETTORE TERRESTRE 1		II VETTORE TERRESTRE 2		II VETTORE TERRESTRE 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
C.F.		C.F.		C.F.	
I. Albo		I. Albo		I. Albo	
Cognome e nome		Cognome e nome		Cognome e nome	
Targa Autoveicolo		Targa Autoveicolo		Targa Autoveicolo	
Targa rimorchio		Targa rimorchio		Targa rimorchio	
Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente	
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico	
data/ora		data/ora		data/ora	
Firma		Firma		Firma	
INTERMEDIARIO					
INTERMEDIARIO 1		INTERMEDIARIO 2		INTERMEDIARIO 3	
Denominazione		Denominazione		Denominazione	
C.F.		C.F.		C.F.	

TRATTA FERROVIARIA		
GESTORE FERROVIARIO 1	GESTORE FERROVIARIO 2	GESTORE FERROVIARIO 3
Denominazione	Denominazione	Denominazione
Treno: RID	Treno: RID	Treno: RID
C.F.	C.F.	C.F.
I. Albo	I. Albo	I. Albo
Tratta 1	Tratta 2	Tratta 3
data/ora	data/ora	data/ora
Firma	Firma	Firma

- Denominazione: riportare la ragione sociale e l'indicazione del responsabile.
- TRENO: Identificativo del treno, qualora e quando disponibile.
- RID (Regolamento per il trasporto internazionale delle merci pericolose su ferrovia).
- Codice fiscale del gestore ferroviario.
- Numero di iscrizione Albo Gestori ambientali.
- Tratta percorsa.
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Il responsabile provvede a firmare il riquadro di propria competenza. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

TRASPORTO INTERMODALE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		TRATTE	
N°		gg/mm/aaaa			
TERMINALISTA					
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Preso in carico _____		Preso in carico _____		Preso in carico _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma _____		Firma _____		Firma _____	
TRATTA FERROVIARIA					
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
Tipo: <input type="checkbox"/> RID <input type="checkbox"/>		Tipo: <input type="checkbox"/> RID <input type="checkbox"/>		Tipo: <input type="checkbox"/> RID <input type="checkbox"/>	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Tratta 1 _____		Tratta 2 _____		Tratta 3 _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma _____		Firma _____		Firma _____	
TRATTA MARITTIMA					
GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
Nome: <input type="checkbox"/> IMDG <input type="checkbox"/>		Nome: <input type="checkbox"/> IMDG <input type="checkbox"/>		Nome: <input type="checkbox"/> IMDG <input type="checkbox"/>	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Preso in carico _____		Preso in carico _____		Preso in carico _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma _____		Firma _____		Firma _____	
TRATTA TERRESTRE					
II VETTORE TERRESTRE 1		II VETTORE TERRESTRE 2		II VETTORE TERRESTRE 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Cognome e nome _____		Cognome e nome _____		Cognome e nome _____	
Targa Autoveicolo _____		Targa Autoveicolo _____		Targa Autoveicolo _____	
Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____	
Preso in carico rimorchio precedente _____		Preso in carico rimorchio precedente _____		Preso in carico rimorchio precedente _____	
Preso in carico _____		Preso in carico _____		Preso in carico _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma _____		Firma _____		Firma _____	
INTERMEDIARIO					
INTERMEDIARIO 1		INTERMEDIARIO 2		INTERMEDIARIO 3	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	

TRATTA MARITTIMA		
GESTORE MARITTIMO 1	GESTORE MARITTIMO 2	GESTORE MARITTIMO 3
Denominazione _____	Denominazione _____	Denominazione _____
Nave: _____ IMDG <input type="checkbox"/>	Nave: _____ IMDG <input type="checkbox"/>	Nave: _____ IMDG <input type="checkbox"/>
C.F. _____	C.F. _____	C.F. _____
I. Albo _____	I. Albo _____	I. Albo _____
Preso in carico _____	Preso in carico _____	Preso in carico _____
data/ora _____	data/ora _____	data/ora _____
Firma _____	Firma _____	Firma _____

- Denominazione: riportare la ragione sociale e l'indicazione del responsabile.
- NAVE: Identificativo nave.
- IMDG (The International Maritime Dangerous Goods).
- Codice fiscale del gestore marittimo.
- Numero di iscrizione Albo Gestori ambientali, (non va compilato sino all'adozione di ulteriori disposizioni).
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Il responsabile provvede a firmare il riquadro di propria competenza. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

TRASPORTO INTERMODALE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		TRATTE																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TERMINALISTA 1</th> <th colspan="2">TERMINALISTA 2</th> <th colspan="2">TERMINALISTA 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preso in carico</td> <td colspan="2">Preso in carico</td> <td colspan="2">Preso in carico</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> </tbody> </table>						TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3		Denominazione		Denominazione		Denominazione		C.F.		C.F.		C.F.		I. Albo		I. Albo		I. Albo		Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico		data/ora		data/ora		data/ora		Firma		Firma		Firma																									
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3																																																																			
Denominazione		Denominazione		Denominazione																																																																			
C.F.		C.F.		C.F.																																																																			
I. Albo		I. Albo		I. Albo																																																																			
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico																																																																			
data/ora		data/ora		data/ora																																																																			
Firma		Firma		Firma																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GESTORE FERROVIARIO 1</th> <th colspan="2">GESTORE FERROVIARIO 2</th> <th colspan="2">GESTORE FERROVIARIO 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo</td> <td colspan="2">Tipo</td> <td colspan="2">Tipo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tratta 1</td> <td colspan="2">Tratta 2</td> <td colspan="2">Tratta 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> </tbody> </table>						GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3		Denominazione		Denominazione		Denominazione		Tipo		Tipo		Tipo		C.F.		C.F.		C.F.		I. Albo		I. Albo		I. Albo		Tratta 1		Tratta 2		Tratta 3		data/ora		data/ora		data/ora		Firma		Firma		Firma																			
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3																																																																			
Denominazione		Denominazione		Denominazione																																																																			
Tipo		Tipo		Tipo																																																																			
C.F.		C.F.		C.F.																																																																			
I. Albo		I. Albo		I. Albo																																																																			
Tratta 1		Tratta 2		Tratta 3																																																																			
data/ora		data/ora		data/ora																																																																			
Firma		Firma		Firma																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GESTORE MARITTIMO 1</th> <th colspan="2">GESTORE MARITTIMO 2</th> <th colspan="2">GESTORE MARITTIMO 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome</td> <td colspan="2">Nome</td> <td colspan="2">Nome</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preso in carico</td> <td colspan="2">Preso in carico</td> <td colspan="2">Preso in carico</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> </tbody> </table>						GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3		Denominazione		Denominazione		Denominazione		Nome		Nome		Nome		C.F.		C.F.		C.F.		I. Albo		I. Albo		I. Albo		Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico		data/ora		data/ora		data/ora		Firma		Firma		Firma																			
GESTORE MARITTIMO 1		GESTORE MARITTIMO 2		GESTORE MARITTIMO 3																																																																			
Denominazione		Denominazione		Denominazione																																																																			
Nome		Nome		Nome																																																																			
C.F.		C.F.		C.F.																																																																			
I. Albo		I. Albo		I. Albo																																																																			
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico																																																																			
data/ora		data/ora		data/ora																																																																			
Firma		Firma		Firma																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">II VETTORE TERRESTRE 1</th> <th colspan="2">II VETTORE TERRESTRE 2</th> <th colspan="2">II VETTORE TERRESTRE 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cognome e nome</td> <td colspan="2">Cognome e nome</td> <td colspan="2">Cognome e nome</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Targa Automezzo</td> <td colspan="2">Targa Automezzo</td> <td colspan="2">Targa Automezzo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Targa rimorchio</td> <td colspan="2">Targa rimorchio</td> <td colspan="2">Targa rimorchio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preso in carico rimorchio precedente</td> <td colspan="2">Preso in carico rimorchio precedente</td> <td colspan="2">Preso in carico rimorchio precedente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preso in carico</td> <td colspan="2">Preso in carico</td> <td colspan="2">Preso in carico</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> <td colspan="2">data/ora</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> <td colspan="2">Firma</td> </tr> </tbody> </table>						II VETTORE TERRESTRE 1		II VETTORE TERRESTRE 2		II VETTORE TERRESTRE 3		Denominazione		Denominazione		Denominazione		C.F.		C.F.		C.F.		I. Albo		I. Albo		I. Albo		Cognome e nome		Cognome e nome		Cognome e nome		Targa Automezzo		Targa Automezzo		Targa Automezzo		Targa rimorchio		Targa rimorchio		Targa rimorchio		Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico		data/ora		data/ora		data/ora		Firma		Firma		Firma	
II VETTORE TERRESTRE 1		II VETTORE TERRESTRE 2		II VETTORE TERRESTRE 3																																																																			
Denominazione		Denominazione		Denominazione																																																																			
C.F.		C.F.		C.F.																																																																			
I. Albo		I. Albo		I. Albo																																																																			
Cognome e nome		Cognome e nome		Cognome e nome																																																																			
Targa Automezzo		Targa Automezzo		Targa Automezzo																																																																			
Targa rimorchio		Targa rimorchio		Targa rimorchio																																																																			
Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente		Preso in carico rimorchio precedente																																																																			
Preso in carico		Preso in carico		Preso in carico																																																																			
data/ora		data/ora		data/ora																																																																			
Firma		Firma		Firma																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INTERMEDIARIO 1</th> <th colspan="2">INTERMEDIARIO 2</th> <th colspan="2">INTERMEDIARIO 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> <td colspan="2">Denominazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> <td colspan="2">C.F.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> <td colspan="2">I. Albo</td> </tr> </tbody> </table>						INTERMEDIARIO 1		INTERMEDIARIO 2		INTERMEDIARIO 3		Denominazione		Denominazione		Denominazione		C.F.		C.F.		C.F.		I. Albo		I. Albo		I. Albo																																											
INTERMEDIARIO 1		INTERMEDIARIO 2		INTERMEDIARIO 3																																																																			
Denominazione		Denominazione		Denominazione																																																																			
C.F.		C.F.		C.F.																																																																			
I. Albo		I. Albo		I. Albo																																																																			

- Denominazione: riportare la ragione sociale.
- Codice fiscale del vettore terrestre.
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori ambientali.
- Cognome e nome: inserire cognome e nome del conducente.
- Targa del mezzo.
- Targa del rimorchio (se si è preso in carico il rimorchio precedente barrare la casella corrispondente).
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.

II TRATTA TERRESTRE		
II VETTORE TERRESTRE 1	II VETTORE TERRESTRE 2	II VETTORE TERRESTRE 3
Denominazione	Denominazione	Denominazione
C.F.	C.F.	C.F.
I. Albo	I. Albo	I. Albo
Cognome e nome	Cognome e nome	Cognome e nome
Targa Automezzo	Targa Automezzo	Targa Automezzo
Targa rimorchio	Targa rimorchio	Targa rimorchio
Preso in carico rimorchio precedente	Preso in carico rimorchio precedente	Preso in carico rimorchio precedente
Preso in carico	Preso in carico	Preso in carico
data/ora	data/ora	data/ora
Firma	Firma	Firma

Il conducente provvede a firmare il riquadro di propria competenza. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

Il FIR è compilato seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1. In aggiunta al campo 4 (trasportatore), si compila la Sezione Intermodale ed il campo 17 (Annotazioni) con l'indicazione della sequenza delle tratte percorse (es. strada – ferrovia – strada).

MICRORACCOLTA

2.6 Microraccolta

Questa sezione non va compilata in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni.
Il FIR, ad esclusione di questa sezione, deve essere compilato per ogni produttore/detentore.

TRASBORDO PARZIALE: • FIR compilato alla partenza dal primo trasportatore

Il campo 13 (Trasbordo parziale) viene compilato in caso di trasbordo parziale del carico. Per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto. Nel caso in cui la destinazione sia diversa da quella indicata sul FIR compilato alla partenza, deve essere riportata nel campo 17 (Annotazioni) la causale della nuova destinazione.

Se il trasbordo parziale coinvolge trasportatori diversi, il nuovo FIR è emesso dal nuovo trasportatore.

Quantità residua del carico a seguito del trabordo.

Sul FIR compilato alla partenza

TRASBORDO PARZIALE: • Nuovo FIR compilato dal trasportatore

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SEGNALI: a originaria
		g	m	a
			At	
1) Produttore	Denominazione Altre info CF N. Aut. Circolazione N. Iscr. Albo			
2) Destinazione	Denominazione Altre info CF N. Aut. Circolazione N. Iscr. Albo			
3) Destinazione	Denominazione Altre info CF N. Aut. Circolazione N. Iscr. Albo			
4) Trasportatore	Denominazione Altre info CF N. Iscr. Albo			
5) Caratteristiche del rifiuto	Codice CER Descrizione Provenienza Quantità Stato fisico Andamento e grado Trasporto ADM Aspetto caratteristico			
6) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
7) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
8) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
9) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
10) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
11) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
12) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
13) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
14) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
15) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			
16) Firma Produttore/Destinatario	Data Luogo			

4) Trasportatore
 e (nel caso di trasporto su più veicoli compilare l'ultimo)
 Denominazione
 CF
 N. Iscr. Albo

13) Trasbordo parziale
 Denominazione nuovo trasport. o produttore originario
 CF
 N° FIR
 Quantità residua: Kg
 Cause:
 N. Iscr. Albo

Denominazione o ragione sociale e Codice fiscale del produttore o detentore originario

Numero del FIR originario

Motivazione del trasbordo

I rimanenti campi 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17 sono compilati secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1. ←
 La quantità di rifiuto da indicare sul nuovo FIR, da riportare nel campo 6 (caratteristiche del rifiuto), è quella che il nuovo trasportatore prende in carico a seguito del trasbordo.
 Una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto) deve accompagnare il nuovo FIR.
 Nel caso si renda necessario procedere al trasbordo parziale con trasferimento del carico su più veicoli le informazioni sugli ulteriori trasportatori e/o veicoli dovranno essere riportate al campo 17 (Annotazioni) del

TRASBORDO TOTALE:

- Trasportatore diverso da quello del FIR - compilazione nuovo trasportatore

Nel caso di un trasporto di rifiuti che richieda un trasbordo totale durante il viaggio viene compilato il campo 14 (Trasbordo Totale).

Nel caso di FIR digitale, la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Codice fiscale del nuovo trasportatore

Numero iscrizione Albo del nuovo trasportatore


Laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio

TRASBORDO TOTALE: • Stesso trasportatore

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SEGNALI: in originale
		g g m m a a	- M	a a
1) Produttore	Documento Unità locale CF: _____ N. Aut. Circomprovvisoria _____ N. Aut. Circomprovvisoria _____ N. Ins. Albo _____			
2) Destinazione	Documento Unità locale CF: _____ N. Aut. Circomprovvisoria _____ N. Ins. Albo _____			
3) Destinazione	Documento Unità locale CF: _____ N. Aut. Circomprovvisoria _____ N. Ins. Albo _____			
4) Trasportatore	Documento Unità locale CF: _____ N. Ins. Albo _____			
5) Intermediario	Documento Unità locale CF: _____ N. Ins. Albo _____			
6) Caratteristiche del rifiuto	Codice CER: _____ Descrizione: _____ Provenienza: Urbana _____ Spontanea _____ Quantità: _____ Stato fisico: _____ Andamento di prova: _____ Trasporto ADI: _____ Aspetto esterno dei rifiuti: _____ Firma Produttore/Destinatario: _____ Nome e Cognome conduttore: _____ Data Data inizio trasp.: _____ Data Data fine trasp.: _____ Firma conduttore: _____			
7) Sezione 14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore: _____ Targa mezzo: _____ Targa rimorchio: _____ CF: _____ Iscr. Albo: _____ Cognome o nome del conducente: _____ Data Data presa: _____ Firma Conducente: _____ Presa in carico rimorchio precedente: _____			
8) Nota fiscale	Documento fiscale Unità locale CF: _____ N. Aut. Circomprovvisoria _____ N. Ins. Albo _____			
9) IP	Documento Unità locale CF: _____ N. Aut. Circomprovvisoria _____ N. Ins. Albo _____			

Nel caso di FIR digitale, la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Nel caso di trasferimento del rifiuto da più mezzi ad un unico mezzo verso lo stesso impianto di destinazione, i FIR compilati alla partenza verranno gestiti con le modalità previste per il "Trasbordo totale".



Laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio

STAZIONAMENTO DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO COME DEFINITO DALL'ART. 193, COMMA 15, D.LGS. 152/06

FIDUCIARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SECONDO: a registrazione
1) Produttore		Luogo di produzione o diritto di marchio locale		
2) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
3) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
4) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
5) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
6) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
7) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
8) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
9) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
10) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
11) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
12) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
13) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
14) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
15) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
16) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
17) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
18) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
19) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
20) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
21) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
22) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
23) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
24) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
25) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
26) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
27) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
28) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
29) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
30) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
31) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
32) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
33) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
34) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
35) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
36) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
37) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
38) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
39) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
40) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
41) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
42) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
43) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
44) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
45) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
46) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
47) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
48) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
49) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
50) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
51) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
52) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
53) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
54) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
55) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
56) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
57) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
58) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
59) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
60) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
61) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
62) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
63) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
64) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
65) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
66) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
67) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
68) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
69) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
70) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
71) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
72) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
73) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
74) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
75) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
76) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
77) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
78) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
79) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
80) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
81) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
82) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
83) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
84) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
85) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
86) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
87) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
88) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
89) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
90) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
91) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
92) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
93) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
94) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
95) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
96) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
97) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
98) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
99) Destinazione		N. Aut. / Competenza		
100) Destinazione		N. Aut. / Competenza		

Per gli stazionamenti successivi al primo, il trasportatore compila il Campo 17. Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente andranno inserite sempre al Campo 17 alla ripresa del trasporto:

17) Annotazioni	
-----------------	--

15) Sosta tecnica	Luogo di stazionamento	Ora Data sospensione trasporto	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a
		Ora Data ripresa trasporto	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a

Art. 193, comma 15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni di interruzione alla circolazione.

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.

LL.PP.66-24 - Schema di decreto correttivo al codice: analizzati i principali contenuti per i lavori pubblici

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Ance ha elaborato una prima disamina del testo "in entrata" del Consiglio dei ministri mettendo a punto alcune slides che riassumono le principali novità del provvedimento

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 21 ottobre, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che introduce importanti novità in particolare per i lavori pubblici. La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'Ance ha elaborato una prima disamina del testo "in entrata" del Consiglio dei ministri mettendo a punto alcune slides che riassumono le principali novità del provvedimento. Si tratta, naturalmente, solo di un primo esame al quale potrebbero seguire ulteriori approfondimenti. In particolare, l'analisi si è concentrata sulle disposizioni relative ai seguenti temi:

- . Progettazione
- . Prezzari
- . Procedure di gara
- . Suddivisioni in lotti
- . Lavori sottosoglia
- . Revisione dei prezzi
- . Qualificazione delle stazioni appaltanti
- . Qualificazione degli operatori economici
- . Esecuzione
- . Subappalto
- . Anticipazione del prezzo
- . Collegio Consultivo Tecnico (CCT)
- . Settori Speciali (art. 141)
- . Contratto di disponibilità e finanza a progetto
- . Contratti Collettivi e clausole sociali

**Testo «in entrata» al CDM del decreto
«correttivo» al Codice dei Contratti Pubblici,
di cui al D.lgs. 36/2023**

ANALISI PRINCIPALI CONTENUTI

In relazione al testo – «in entrata» alla riunione del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre u.s. - del **decreto «correttivo» al Codice dei Contratti Pubblici**, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto di competenza della **Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'ANCE**, si evidenziano di seguito i principali contenuti.

Progettazione

- I contratti di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica** costituito almeno da a) relazione generale b) computo estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all'articolo 6, co 8-bis dell'Allegato I.7). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 41, co 5 bis) ;
- viene affidata al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con apposite linee guide, la definizione di indirizzi tecnici per lo **sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica** da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di **progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori** (art. 44, co 1);
- possibilità di ricorrere **all'appalto a corpo nei soli casi** in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, **motivandolo espressamente**, ne ritiene necessario il ricorso (All. I.7, art. 5).

Prezzari

- Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei **prezzari aggiornati predisposti annualmente** (art. 41, co 13) ;
- Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno **schema di analisi dei prezzi**, da **porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati** (All. II.14, art. 6, co 2).

Procedure di gara

- precisato che i **documenti iniziali** di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, **entro tre mesi** dalla data di **approvazione del progetto** (Art. 17, co 3-bis e All. I.3, co 1);
- Introdotta la possibilità per il bando di prevedere **l'offerta in aumento** individuandone i limiti di operatività (art. 70) ;
- Introdotto l'istituto **dell'accordo di collaborazione plurilaterale**, con il quale le parti rilevanti, coinvolte nell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (art. 82 bis);
- In tema di **illecito professionale**, viene espressamente specificato che l'applicazione di **penali in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare del netto contrattuale**, rientra tra le condotte dell'operatore economico che la stazione appaltante può ritenere rilevante, ai fini dell'esclusione (art. 98) ;

...segue..

Procedure di gara

- In tema di **garanzie**, viene chiarito che la **riduzione fino al 20 per cento**, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, **è cumulabile con quella del 10 per cento**, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 106) ;
- introdotta la possibilità di prevedere **criteri premiali** per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto **premio di accelerazione** e per gli operatori che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno adempiuto correttamente **all'accordo di collaborazione** (art. 108, co 7).

Suddivisioni in lotti

- Ai fini della **suddivisione in lotti**, viene introdotto **l'obbligo** per le SA di effettuare **adeguate verifiche del mercato di riferimento** volte ad individuare il valore dei lotti, dandone contezza nella decisione a contrarre, che, per gli affidamenti “sopra-soglia”, è trasmessa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 58) ;
- Ai fini dell’individuazione del **lotto quantitativo**, viene eliminata la necessità che questo sia **funzionalmente autonomo**, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome (All. I.1, art. 3, co 1, lett. u);

Lavori «Sottosoglia»

In relazione agli **appalti di lavori “sottosoglia” che non presentano interesse transfrontaliero**, viene:

- previsto che, **in casi motivati**, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, ai sensi dell’articolo 50, il contraente uscente possa essere **reinvitato o individuato** quale affidatario diretto, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa (art. 49).
- introdotta, accanto alla già prevista possibilità per la SA di non richiedere la garanzia definitiva, la **facoltà** per la stessa di **non richiedere la garanzia per la rata di saldo**; viene inoltre confermato che gli importi delle garanzie (provvisoria e definitiva), per tali contratti, non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti previste per il “soprasoglia” (art. 53);
- prevista la possibilità per le SA di **riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e/o concessione o di riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese** (art. 61) ;
- sistemato il **metodo A** per la determinazione della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica (All. II.2).

Revisione dei prezzi

- In tema di **revisione dei prezzi**, viene
 - precisato che **l'importo revisionale liquidabile è nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento** (art. 60) ;
 - introdotto l'**allegato II.2-bis** che recepisce il lavoro del tavolo MIT sulla **revisione dei prezzi**, il quale, *inter alia*, prevede che:
 - a) sono **escluse le manutenzioni straordinarie**;
 - b) l'obbligo di revisione dei prezzi anche per il subappalto e/o subfornitore**;
 - c) il momento di riferimento per il calcolo è il **provvedimento di aggiudicazione** (non la stipula, né il termine per la presentazione delle offerte).
 - d) l'indice sintetico viene individuato dal progettista;
 - e) la **revisione viene effettuata in automatico** dalla SA, anche in assenza di istanza di parte;
 - f) il compenso a titolo revisionale si può pagare con **Sal revisionali o con un unico Sal** che riporti distintamente le somme;
 - g) in caso di **appalto integrato**, l'indice viene individuato in sede di approvazione del PFTE ed è ricalcolato al momento della progettazione esecutiva; in caso di mancanza di risorse, è ammessa la rimodulazione della programmazione triennale e annuale.

Qualificazione Stazioni Appaltanti

- viene chiarito che il **sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti opera anche per la fase di **esecuzione**, fissando i relativi requisiti separatamente nell'allegato II.4 (art. 63) ;
- vengono **esclusi i soggetti privati** tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice (**opere di urbanizzazione a scomputo**) dal **sistema** di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 62, co 17);
- **prorogata fino al 31 dicembre 2026** (dal 30 giugno 2024) la possibilità per gli **uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione** di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, avvalendosi di un Rup dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura (All. II.4 art. 1).

Qualificazione Operatori Economici

- In tema di **consorzi stabili**,
 - è espressamente **vietata la partecipazione** a più di un consorzio stabile,
 - nonché introdotto il **divieto di avvalimento** per i requisiti del consorzio **non maturati in proprio** (art. 67, co 7);
 - viene inoltre consentito agli stessi di qualificarsi:
 - a) sulla base dei **requisiti posseduti in proprio** dal consorzio;
 - b) sulla base dei **requisiti** posseduti dalle singole **imprese consorziate designate per l'esecuzione** delle prestazioni;
 - c) sulla base dei **requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avvalimento** (art. 67, co 2);
- viene esteso ai **consorzi di cooperative e a quelli tra imprese artigiane** l'obbligo, per le consorziate esecutrici e per quelle che prestano i requisiti, di possedere i requisiti generali (art. 67, co 3) ;

...segue....

Qualificazione Operatori Economici

- per gli appalti di **lavoro di importo pari o superiore ai 20 mln di euro**, viene eliminata la possibilità per le SA di richiedere, in alternativa ad eventuali parametri economico-finanziari, un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Al contempo, rimane nell'**allegato II.12** l'obbligo per l'operatore di dimostrare **una cifra d'affari in misura pari a 2,5 volte l'importo a base di gara nel quinquennio antecedente** (art. 103) ;
- in caso di **avalimento finalizzato a migliorare l'offerta**, il previsto **divieto di partecipare alla medesima gara** per l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, viene mitigato, ritenendolo operativo **salvo che l'impresa ausiliata non dimostri in concreto**, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso **centro decisionale** (art. 104, co 12) ;
- **soppressa la rilevanza del rating di legalità**, ai fini della determinazione del **rating di impresa** (art. 222, co 7) ;
- in via transitoria, sono considerati **restauratori di beni culturali** i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento (art. 225, co 5) ;
- i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di **direttore tecnico** risultante da un attestato in corso di validità **possono continuare a svolgere tali funzioni** (all. II.12, art. 25).

Esecuzione

- quando l'esecuzione **dell'accordo quadro non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, è sempre fatta salva la possibilità per l'appaltatore di invocare la **risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta** – se indirettamente con tale formulazione si voglia escludere la revisione dei prezzi, che peraltro è espressamente contemplata dall'articolo 6 dell'All. II.2-bis (art. 59, co 5 bis) ;
- introdotta una disciplina più compiuta delle **varianti in corso d'opera**, richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, nonché le difficoltà di esecuzione derivanti da **cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili** (art. 120) ;
- prevista come **obbligatoria**, e non più come mera possibilità, la **risoluzione** del contratto di appalto da parte della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore, nel caso in cui al momento dell'aggiudicazione ricorra una delle **cause di esclusione automatica** (art. 122) .

...segue...

Esecuzione

- introdotto in via obbligatoria il **premio di accelerazione**. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto (art. 126);
- innalzati - rispetto all'attuale disciplina del Codice 36/2023 - i **criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali**, che vengono portati ad un range compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille, e non più tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille (art. 126, co 1) ;
- chiarito che il **RUP rilascia il certificato di esecuzione** dei lavori entro **trenta giorni** dalla richiesta dell'esecutore (All. I.2, art. 8);
- viene introdotto l'obbligo di **compilazione dei libretti delle misure** attraverso la registrazione delle misure rilevate **direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio** con l'esecutore (All. II.14, art. 12, co 11); previsto, inoltre, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, **contabilità semplificata** (All. II.14, art. 12, co 11-bis).

Subappalto

- In tema di **subappalto**, viene previsto:
 - l'obbligo di stipulare il relativo **contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una **diversa soglia** di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, co 2);
 - la possibilità **per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite** (art. 119, co 20), limitando per l'appaltatore l'utilizzo dei lavori dati in subappalto, **in sede di qualificazione dell'appaltatore stesso, ai solo fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva** (All. II. 12, art. 23).

Anticipazione del prezzo

In tema di **anticipazione del prezzo contrattuale** (art. 125), viene:

- superata l'errata applicazione della sua suddivisione per anni **contabili nei lavori pluriennali**, chiarendo che tale modalità di erogazione opera solo per i servizi e forniture; conseguentemente, **per i lavori** l'anticipazione dovrà essere calcolata **sull'importo complessivo del contratto di appalto**, anche nel caso di contratti pluriennali;
- in caso di **appalto integrato**, precisato che l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- **rimodulato l'importo della stessa**, calcolando pari al **20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 mln di euro**, pari al **15 per cento** per i contratti di importo compreso **tra 500 mln e 5 miliardi di euro** e, infine pari al **10 per cento** per i contratti di **importo pari o superiore a 5 miliardi di euro**. Resta salva la possibilità per le stazioni appaltanti, con i documenti di gara, di prevedere **un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento** per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, **fino al 20 per cento** per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e **fino al 15 per cento** per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro.

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

In relazione a tale istituto, viene previsto:

- l'applicazione ad **appalti e concessioni** (art. 215, co 1);
- l'obbligo di acquisizione del parere del Collegio nei casi di iscrizione di **riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori "sopra-soglia"**, nonché in caso di **risoluzione contrattuale** (art. 216, co 1);
- che le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e dell'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della disposizione in commento, si applicano, **in assenza di una espressa volontà contraria delle parti**, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data (art. 225-bis);
- che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano **riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo**; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia (art. 219);
- che le **dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili** solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo; inoltre, che i componenti del CCT **non possono essere revocati** successivamente alla sua costituzione (All. V.2, art. 5);

...segue..

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- che, quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per **lotti distinti**, la **costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (All. V.2, art. 7, co 3);
- che alla **segreteria tecnico amministrativa** è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Detto compenso è **posto a carico dei componenti** del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio (All. V.2, art. 8);
- il principio per cui **il compenso complessivo** spettante al collegio **non può superare il triplo della parte fissa** e che i componenti hanno inoltre diritto **ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo** (All. V.2, art. co 4), rimettendo ad **apposite linee guida adottate con decreto MIT, previo parere conforme del CSLPP, la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese** non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa (All. V.2, art. co 5).

Settori Speciali (art. 141)

- viene consentito a tutte le **stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti in tali settori** – e non più esclusivamente alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi – di **specificare la nozione di variante in corso d'opera** in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea (comma 4);
- viene resa omogenea la disciplina delle **garanzie** rispetto ai settori ordinari, estendendone la relativa disciplina, sia per il rilascio della garanzia provvisoria sia per quella definitiva, ai settori speciali (comma 3);
- viene prevista in via **obbligatoria l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale**, del **CCT** e del **collaudo** (comma 3);
- viene chiarito che la possibilità per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di **stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 98**, validi per i settori ordinari (art. 169, co 1).

PPP

- viene precisato che il **contratto di disponibilità** ha ad oggetto la realizzazione, riqualificazione o rifunzionalizzazione e la concessione in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. Inoltre, viene introdotta la possibilità di **ricorso a fondi comuni di investimento o Società immobiliari**, prevedendo altresì il conferimento da parte dell'amministrazione in tali fondi o in favore di tali Società di immobili, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico (All. I.1, art. 2) ;
- introdotto un **progetto di fattibilità ad hoc per la finanza di progetto** (All. I.7, art. 6 bis) .

Contratti Collettivi e clausole sociali

- introdotto l'**obbligo**, e non più la mera possibilità, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate** (art. 57, co 1) .
- introdotto l'**allegato I.01**, in tema di **contratti collettivi** (All. I.01).

LL.PP.67-24 - Appalti sopra soglia: il no dell'ANAC al minor prezzo

L'ANAC, attraverso un'approfondita analisi normativa e giurisprudenziale, censura la scelta della stazione appaltante di adottare il criterio del minor prezzo per gli appalti sopra soglia Ue, in quanto contraria al Codice dei contratti pubblici e ai principi europei

Con la Delibera n. 454 del 9 ottobre 2024 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), si è pronunciata sulla possibilità di applicare, nel contesto del codice appalti, d.lgs. 36/2023, il metodo del massimo ribasso alle gare sopra soglia comunitaria.

Di seguito, l'analisi della Direzione legislazione opere pubbliche.

- Il fatto

A seguito di una segnalazione, conforme alla linea interpretativa da sempre sostenuta da ANCE nazionale, promossa da ANCE Sicilia, è stata contestata l'utilizzazione del minor prezzo in una gara indetta dall'Università degli Studi di Catania per l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (circa 19 milioni di euro); scelta, questa, apparsa non rispettosa dell'art. 108 del codice in tema di criteri di aggiudicazione nonché, più in generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui al Codice 36, nonché priva di motivazione.

Con nota prot. 066426 del 13 giugno 2024, l'Autorità avviava quindi un procedimento istruttorio, per valutare la conformità del bando alla normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione prescelto.

La Stazione appaltante, l'Università degli Studi di Catania, sollecitata dall'ANAC, rispondeva con nota prot. 075873 del 2 luglio 2024, sostenendo, tra l'altro, che, in base alla normativa vigente, è possibile scegliere discrezionalmente il criterio di aggiudicazione più adeguato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'oggetto del contratto, richiamandosi anche a precedenti giurisprudenziali. In merito alle motivazioni che l'avevano indotta ad utilizzare il criterio di aggiudicazione contestato, la stessa amministrazione faceva presente, nella sostanza, di aver adottato la scelta del criterio del massimo ribasso in quanto:

- il progetto esecutivo aveva consentito la definizione precisa dell'oggetto del contratto senza dover valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta;
- la parte di lavori relativa agli impianti, pur rilevante a livello economico, non presentava contenuti tecnologici avanzati o innovativi, e la *lex specialis* ammetteva l'intero subappalto per la categoria OG11;
- sussistevano motivi di urgenza, collegati alle tempistiche del finanziamento, per cui altre modalità di aggiudicazione avrebbero potuto causare ritardi e compromettere la realizzazione dell'opera; ciò in linea con la successiva consegna dei lavori in via d'urgenza.

- Le considerazioni dell'ANAC

Al fine di inquadrare giuridicamente la vicenda, l'ANAC anzitutto ripercorre la normativa del codice sui criteri di aggiudicazione in relazione agli appalti sopra soglia UE, ricordando che le stazioni appaltanti aggiudicano tali appalti:

- sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo l'alternativa del "miglior rapporto qualità/prezzo", oppure sulla base "dell'elemento prezzo o del costo", seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia (art. 108 comma 1);
- esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per gli appalti elencati al comma 2 dell'art. 108 del codice, tra cui i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
- in via facoltativa, al minor prezzo e solamente per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera (art. 108 comma 1).

Da ciò, Anac fa discendere altresì che solo per gli appalti sottosoglia UE (art. 50, comma 4), si può scegliere tra offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo, fatte salve le eccezioni specifiche che impongono l'uso del miglior rapporto qualità/prezzo previste dall'articolo 108, comma 2, per le quali si conferma l'utilizzo esclusivo dell'OEPV secondo il miglior rapporto qualità-prezzo.

Secondo l'ANAC, la ricostruzione normativa rende infondata una interpretazione volta a riconoscere all'amministrazione la facoltà di scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il minor prezzo anche per appalti di lavori sopra soglia europea, "non potendosi riconoscere sul punto alcun margine interpretativo" alla stazione appaltante.

A conferma di ciò, l'ANAC ha richiamato la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2019, in cui viene evidenziato che l'aggiudicazione basata solo sul prezzo comporta il rischio di ribassi eccessivi e compressione dei costi per l'impresa, a scapito di sicurezza sul lavoro e costi della manodopera, in contrasto con gli obiettivi di coesione sociale dell'UE.

La stessa sentenza ricorda che la direttiva europea 2014/24/UE consentiva agli Stati membri di vietare o limitare l'uso del solo prezzo come criterio di aggiudicazione.

Ed è proprio in attuazione di tale ultima facoltà che il previgente Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) all'art. 95 comma 3 aveva già escluso il criterio del prezzo per alcuni servizi, mentre per servizi e forniture standardizzate (art. 95 comma 4 lett. b) consentiva il massimo ribasso con adeguata motivazione.

A tale conclusione era giunta la stessa Autorità con la Delibera ANAC n. 280/2022 che richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1609/2018, secondo cui il minor prezzo era circoscritto a forniture o servizi vincolati a standard tecnici inderogabili, per i quali non serve acquisire offerte differenziate, potendosi prescindere dalla valutazione comparativa sulla qualità.

Ciò premesso, l'Autorità ritiene privi di rilevanza i richiami giurisprudenziali operati dalla Stazione appaltante, che fanno riferimento ad appalti di servizi e non ai lavori.

Nella delibera in esame, l'ANAC ha anche esaminato le considerazioni formulate dalla stazione appaltante, a sostegno della facoltà di utilizzare il minor prezzo nei lavori sopra soglia comunitaria.

Sotto un primo profilo, l'Autorità, infatti, ha ritenuto irrilevante l'osservazione secondo cui

nell'appalto in questione non fossero presenti lavori ad alto contenuto tecnologico considerata la possibilità di subappaltare integralmente le opere impiantistiche in OG 11 e che tale circostanza escludesse, nei fatti, l'obbligo di utilizzare il criterio dell'OEPV, previsto dall'articolo 108, comma 2, lett. f). Infatti, osserva l'ANAC, l'art. 12 del D.L. 47/2014 (ancora in vigore) e l'art. 104 comma 11 del nuovo Codice qualificano espressamente la categoria OG11 (insieme ad altre elencate) come " strutture, impianti e opere speciali " e lavori di " notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ". Alla categoria OG11, si sommano le seguenti categorie: OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

Pertanto, anche le categorie OS21 e OS4, previste nel disciplinare, hanno natura super-specialistica e la subappaltabilità delle stesse non escludeva la complessità tecnologica di tali opere, considerato che non esistono più limiti generali al subappalto, nemmeno per le c.d. SIOS (Strutture, Impianti e Opere Speciali, di cui alla delibera ANAC n. 25/2024).

Sotto un secondo aspetto , l'ANAC ha contestato anche la motivazione addotta dalla stazione appaltante nella delibera a contrarre, che faceva discendere la scelta del minor prezzo, nella circostanza di aver già predeterminato precisamente l'oggetto del contratto nel progetto esecutivo, senza interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi .

L'ANAC ha ritenuto, infatti, tale approccio non condivisibile, atteso che l'art. 108 comma 4 dell'attuale Codice impone di valutare nell'offerta economicamente più vantaggiosa anche aspetti ambientali e sociali, come la parità di genere (art. 108 comma 7), le pari opportunità e l'inclusione (art. 102), i criteri ambientali minimi (i cd. CAM, adottati con DM 23 giugno 2022, n. 256) e premianti definiti dal Ministero dell'Ambiente (art. 57 comma 2).

Inoltre, la stessa documentazione progettuale, in particolare la relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), richiede di considerare in capo all'esecutore il possesso di certificazioni ambientali come EMAS o ISO 14001. Tuttavia, tale elemento di valutazione non è stato poi valorizzato negli atti di gara.

In altri termini, ad avviso dell'Autorità, la stazione appaltante non ha adeguatamente considerato gli aspetti ambientali che, secondo il Codice, avrebbero dovuto concorrere a determinare l'OEPV.

Peraltro, anche all'art. 107 comma 2 del Codice consente alla stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se questa non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Questo dimostra, ad avviso di ANAC, la rilevanza che il legislatore attribuisce a tali profili anche in fase di selezione dell'offerta migliore.

Infine, l'Autorità esamina le ragioni di urgenza legate alle tempistiche del finanziamento, addotte dalla stazione appaltante, che avrebbero imposto di avviare i lavori entro il 30/06/2024.

Anche in relazione a tale argomento, l'ANAC richiama la propria precedente delibera n. 280/2022, che a sua volta cita la sentenza del TAR Sicilia-Catania n. 2335/2018, secondo cui l'urgenza non può giustificare una deroga all'OEPV in assenza di una puntuale motivazione, atteso che l'art. 95 comma 4 dell'allora vigente Codice non contemplava le esigenze acceleratorie tra le ipotesi di deroga.

Da ultimo, in relazione alla necessità di valorizzare elementi ulteriori rispetto al prezzo per

la selezione della migliore offerta, viene evidenziata la possibile violazione del “ principio di risultato ”, di cui all’art. 1 del codice, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a realizzare l’obiettivo “dell’ affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo ”.

- La delibera ANAC

Tanto considerato e approfondito, l’Autorità ha:

- confermato la non conformità al Codice dei contratti pubblici del criterio del minor prezzo adottato dalla stazione appaltante per l’aggiudicazione di lavori pubblici sopra soglia comunitaria. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’art. 108 comma 3 del codice, per gli appalti sopra soglia, consente il ricorso al minor prezzo solo per servizi e forniture standardizzate o con condizioni definite dal mercato, con eccezione dei servizi labour intensive ossia ad alta intensità di manodopera.
- ritenuto che l’appalto in questione, avente ad oggetto essenzialmente lavori super-specialistici di elevato contenuto tecnologico , avrebbe dovuto essere aggiudicato solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice. Tale criterio avrebbe consentito di valorizzare, oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto, in linea con le previsioni e le finalità del Codice.
- dato mandato al proprio Ufficio competente di trasmettere la Delibera alla stazione appaltante, evidentemente affinché quest’ultima possa trarne indicazioni pro-futuro circa la corretta scelta del criterio di aggiudicazione in relazione alla tipologia di appalto.

- Considerazioni finali

Si tratta di una delibera di particolare importanza, pienamente condivisibile ed in linea con quanto affermato da ANCE anche alla luce del Codice 36, con la quale l’Autorità fornisce la corretta interpretazione sulla disciplina riguardante i criteri di aggiudicazione per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

In sintesi, l’ANAC, attraverso un articolato percorso argomentativo sorretto da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali, giunge a confermare che il miglior prezzo è un’opzione esercitabile unicamente negli appalti di importo inferiore alla soglia UE.

Con ciò confermando che l’adozione del criterio del minor prezzo per appalti che superino la soglia di rilevanza comunitaria si pone in contrasto con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e con i principi di matrice euro-unitaria.

DELIBERA N.454
del 9 OTTOBRE 2024

Fasc. Anac n 2730/2024

Oggetto

CENTRO OSPEDALIERO A POLO DIDATTICO UNIVERSITARIO PADIGLIONI 14, 17 E 19 DELL'EX OSPEDALE VITTORIO EMANUELE, CATANIA - CIG: B112681A33 Importo a base di gara € 19.100.000,00. S.A: Università degli studi di Catania.

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Premessa

Con segnalazione acquisita al prot. n. 0050829 del 29/04/2024, ANCE SICILIA "Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani", contestava il criterio di aggiudicazione del minor prezzo adottato nella procedura in oggetto, rilevando in particolare la "*Violazione ed errata applicazione dell'art. 108 del nuovo Codice dei Contratti in tema di criteri di aggiudicazione. Violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti. Violazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, di efficacia ed economicità. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento dell'interesse pubblico*".

Considerato in fatto

Con nota prot. 066426 del 13.06.2024 l'Autorità comunicava l'avvio del procedimento istruttorio, relativamente alla procedura di gara in esame, indetta per l'importo sopra soglia di euro 19.100.000,00, ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa in tema di contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, in riferimento alla legittimità del criterio di aggiudicazione adottato alla luce della previsione contenuta nell'art. 108 commi 1 e s.s. del codice.

La stazione appaltante Università degli studi di Catania forniva riscontro con nota acquisita al prot. n. 075873 del 02.07.2024, contestando in primo luogo il contenuto della segnalazione in esame in merito all'utilizzo del prezzo più basso, ritenendo "*legislativamente consentito all'Amministrazione, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutole, scegliere tra i diversi criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consentono di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo*", con richiamo ad alcune pronunce giurisprudenziali.

In merito alle motivazioni che hanno indotto ad utilizzare il criterio di aggiudicazione contestato, la stessa amministrazione ha fatto presente nella sostanza di aver *"motivato la scelta operata in quanto, essendo in possesso di un progetto esecutivo, è stata in grado di predeterminare in modo preciso l'oggetto del contratto, e non aveva interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta"*, deducendo altresì che *"la parte dei lavori relativa agli impianti, seppur economicamente rilevante, non contiene lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, tanto è vero che la lex specialis ha previsto che la relativa categoria (OG11) possa essere interamente subappaltata"*. Infine, la S.A., a supporto delle decisioni assunte, richiama motivi d'urgenza correlati alle tempistiche del finanziamento, rilevando in particolare che *"Un diverso modo di procedere, foriero certamente di uno sfioramento dei termini, non avrebbe consentito di raggiungere il risultato e la realizzazione dell'opera"*. Relativamente allo stato della procedura, veniva precisata l'intervenuta aggiudicazione, nonché la consegna degli stessi, in via d'urgenza, con verbale del 26/06/2024.

Considerato in diritto

Alla luce dei soprarichiamati esiti istruttori - nel rilevare preliminarmente che la procedura in esame concerne un affidamento di lavori di importo superiore alle soglie comunitarie, eccedendo i 19 milioni di euro - si conferma che nel disciplinare di gara risulta evidenziato che *"L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii....., mediante utilizzo del criterio del minor prezzo"*, dandosi evidenza che *"Il minor prezzo sarà determinato dal ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara. Nell'ipotesi di due offerte aventi il medesimo ribasso percentuale, la stazione appaltante procederà con il sorteggio da effettuarsi tramite la piattaforma"*.

Riguardo alla legittimità dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione in esame (minor prezzo), si evidenzia che l'art. 108, comma 1 del d.lgs. 36/2023, in relazione agli appalti sopra soglia, prevede che *"Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita"*.

Nel successivo comma 2 è altresì previsto che *"Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo"*, richiamandosi infine il comma 3, secondo cui *"Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1"*.

Da tali previsioni ne consegue, per le procedure sopra soglia, che:

- le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo l'alternativa del "miglior rapporto qualità/prezzo", o sulla base "dell'elemento prezzo o del costo", seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
- sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, gli appalti elencati al comma 2 dell'art. 108

del d.lgs. 36/2023, tra cui i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

- è riconosciuta la facoltà di utilizzare il minor prezzo solamente ai servizi ed alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Solo per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'art. 50, comma 4 del nuovo codice prevede che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, facendo salva l'eccezione di cui all'articolo 108, comma 2 concernente le fattispecie per le quali si conferma, a prescindere dell'importo, l'utilizzo esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Tale ricostruzione normativa rende infondata la considerazione espressa dall'ente universitario di ritenere legislativamente riconosciuta all'amministrazione medesima la facoltà di scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed il minor prezzo, anche per appalti di lavori sopra soglia europea, non potendosi riconoscere sul punto alcun margine interpretativo.

Merita sul punto richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, Sent. n. 8/2019), con riferimento alle analoghe previsioni dell'art. 95 del previgente codice, laddove – nel rilevare, con riguardo alla competizione basata sul solo prezzo, il *"rischio di ribassi eccessivi e di una compressione dei costi per l'impresa aggiudicataria che possa andare a scapito delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi per la manodopera, in contrasto con gli obiettivi di coesione sociale propri dell'obiettivo di crescita inclusiva enunciato dalla Commissione europea"* – è stato rammentato che la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici all'art. 67 ha riconosciuto al legislatore nazionale la facoltà di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici *"non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione"* o di *"limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto"*.

Prosegue la sentenza nel riferire che, proprio in attuazione di tale margine di apprezzamento discrezionale, così attribuito al legislatore nazionale *"...il codice dei contratti pubblici ha da un lato escluso la possibilità di fare ricorso a qualsiasi criterio di aggiudicazione con a base il prezzo o il costo per i servizi previsti nel comma 3 dell'art. 95, consentendo invece per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, ai sensi del comma 4, lett. b), del medesimo art. 95, di impiegare il criterio del massimo ribasso, purché di ciò sia data adeguata motivazione"*.

Peraltro, sul punto la stessa Autorità ha avuto modo di chiarire che *"La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609) osserva quindi che nella legislazione vigente il criterio del prezzo più basso è "circoscritto alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate", nel qual caso "può prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico"*» (cfr. Delibera n. 280 del 14 giugno 2022).

Acclarata, pertanto, la mancata possibilità di fare ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo per i lavori sopra soglia, si ritengono, altresì, privi di rilevanza i richiami giurisprudenziali operati dalla Stazione appaltante, che fanno riferimento ad appalti di servizi per i quali, come analizzato, può essere ammesso, a determinate condizioni, l'utilizzo del prezzo più basso, previa adeguata motivazione, non contenendo, invero, tali pronunce alcun riferimento alla possibilità di ammettere il medesimo criterio per i lavori superiori alla soglia comunitaria.

A sostegno dell'erroneità del criterio di aggiudicazione adottato, va anche osservato, come contestato in sede di avvio del procedimento, che l'appalto comprende, tra l'altro, lavorazioni afferenti alla categoria OG11 per il significativo importo di euro 6.354.156,94. Tale opera risulterebbe pertanto caratterizzata da notevole contenuto tecnologico, aggiudicabile esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del citato art. 108, comma 2 del codice.

A fronte di tale contestazione, la Stazione ha fornito, nella propria memoria, come sopra accennato, alcune controdeduzioni, ritenendo di escludere, per tali opere impiantistiche, il carattere del notevole contenuto tecnologico, adducendo come motivazione la circostanza che *"...la lex specialis ha previsto che la relativa categoria (OG11) possa essere interamente subappaltata"*.

Sul punto merita rilevare in primo luogo che l'art. 12 del d.l. 47/2014, convertito con modificazioni dalla l. 80/2014, che risulta ad oggi ancora vigente, annovera come *"strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30"*.

Tali categorie di opere, che ricomprendono espressamente la categoria OG11, coincidono, a mente della previsione dell'art. 104 comma 11 del d.lgs. 36/2023, con i c.d. lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, tenuto conto che il citato articolo nella classificazione di tali lavori si riferisce espressamente a *"...strutture, impianti e opere speciali"*.

Peraltro, identiche considerazioni potrebbero essere estese anche alle categorie super-specialistiche OS21 e OS4, parimenti previste nel disciplinare prodotto in atti, per l'importo rispettivamente pari ad euro 3.934.270,68 ed euro 249.994,82.

Alla luce di quanto esposto, a fronte della predetta declaratoria, risulta ulteriormente evidente che anche la circostanza, dedotta dalla Stazione appaltante, che nel disciplinare sarebbe stata ammessa la subappaltabilità dei lavori classificati come OG11 non assume concreta rilevanza al fine di escludere il contenuto notevolmente tecnologico o di rilevante complessità tecnica di tali interventi, atteso peraltro che ad oggi, anche con riferimento alle cd. SIOS, non esistono più limiti generali e astratti al ricorso al subappalto. Come confermato dall'Autorità *"anche per le procedure di gara soggette alle disposizioni del d.lgs. 36/2023, la discrezionalità delle Stazioni appaltanti nella fissazione di limiti al ricorso al subappalto deve poggiare su valutazioni concrete connesse alle lavorazioni oggetto di affidamento e ciò anche quando vengano in rilievo opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali;"* (cfr. Delibera n. 25 del 17 gennaio 2024); ciò non consente di desumere alcun automatismo tra opere superspecialistiche ed inammissibilità del ricorso al subappalto.

Orbene – nel rilevare che le previsioni normative non avrebbero comunque consentito il ricorso al minor prezzo per il caso specifico – priva di rilevanza risulta la motivazione espressa dalla Stazione appaltante nella Delibera a contrarre del 21 dicembre 2023, laddove è stato precisato che è stato utilizzato *".....come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, in quanto nella fattispecie (redazione progetto esecutivo) la stazione appaltante è stata già in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto e, pertanto, non ha interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta, infatti, l'esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara sono già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l'esigenza dell'amministrazione. Difatti la documentazione tecnica del progetto esecutivo prescinde da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente negli allegati tecnici"*.

Anche a voler prescindere dai predetti limiti normativi, tale motivazione non risulta condivisibile, laddove - al di là della possibilità per le stazioni appaltanti di graduare, nella propria discrezionalità tecnica, l'incidenza qualitativa per la valutazione del rapporto qualità/prezzo - l'art. 108, comma 4 del d.lgs. 36/2023 prevede di valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa non solo sugli aspetti qualitativi, ma anche su quelli "ambientali o sociali" connessi all'oggetto dell'appalto.

Si richiama, a tale proposito, la previsione del comma 7 del citato articolo 108, secondo cui *"Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198"*.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 102 prevede, tra l'altro, che *"Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a.... ..; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate"* e che *"Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni"*, richiedendosi ai fini dell'aggiudicazione elementi di valutazione dell'offerta afferenti agli aspetti sociali, ulteriori al profilo economico, che non parrebbero adeguatamente valorizzati nella procedura in esame.

Anche sotto l'aspetto ambientale, la previsione dell'art. 57 comma 2 del Codice dispone *"l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*, con l'ulteriore precisazione che *"tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5"*.

Pertanto, anche i criteri ambientali avrebbero dovuto essere valorizzati per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, potendo a tale riguardo essere previste premialità connesse sia alle soluzioni progettuali, sia con riferimento alle misure adottabili per la realizzazione del minor impatto ambientale durante l'esecuzione delle opere, come peraltro definite nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con DM 23 giugno 2022, n. 256.

Non a caso, nella documentazione progettuale, ed in particolare nella relazione sui CAM, veniva richiesto tra l'altro, di considerare in capo all'esecutore il *"possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità"*; tuttavia, tale elemento di valutazione non risulta valorizzato negli atti di gara. A conferma di tutte le considerazioni esposte, si rammenta che l'art. 107, comma 2 del codice prevede che *"La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"*.

Per completezza, va altresì analizzata la giustificazione fornita dalla Stazione appaltante in merito all'utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo fondata su presunte ragioni di urgenza correlate

alle tempistiche del finanziamento, laddove il decreto di finanziamento, prevedeva l'obbligo di dare avvio ai lavori entro il 30/06/2024.

Anche in relazione a tale profilo va richiamata la Delibera sopra citata 280/2022, laddove si è ricordata *"la giurisprudenza secondo la quale «l'urgenza non può giustificare una deroga al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in assenza di una puntuale motivazione, atteso che il comma 4 dell'art. 95 del cod. non contempla le esigenze "acceleratorie" tra le ipotesi di deroga."* (T.A.R. Sicilia Catania, 10 dicembre 2018, n. 2335).

Da ultimo, in relazione alla necessità di valorizzare elementi ulteriori al prezzo per la selezione della migliore offerta, si richiama quanto evidenziato nella segnalazione in relazione alla possibile violazione del "principio di risultato", di cui all'art. 1 del codice, dando evidenza che il Legislatore ha codificato in tal modo i principi di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nell'ottica del raggiungimento *"dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo"*.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 9 ottobre 2024

DELIBERA

- di confermare la mancata conformità al codice dei contratti del criterio di aggiudicazione del minor prezzo adottato nella procedura in esame, riferita a lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, tenuto conto che il disposto dell'art. 108, comma 3 del d.lgs. 36/2023, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l'utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
- di ritenere che l'appalto in esame, riguardante essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, risultava aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto;
- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente Delibera alla stazione appaltante.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 16 ottobre 2024

Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente

N41-24 - Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Una nota di Confindustria annuncia la possibile imminente pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La nota affronta anche il riconoscimento della formazione pregressa e le disposizioni previste per il regime transitorio

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema, per informare che Confindustria ha pubblicato una nota con la quale segnala che il 17 ottobre 2024 il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo: in caso di intesa, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.

Confindustria rileva che, contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.

Confindustria pubblicherà una nota di approfondimento e organizzerà un webinar informativo nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo. Ritiene però opportuno rendere noto quanto disciplinato dall'Accordo in parola sul regime transitorio (Parte VII dell'Accordo, pagine 114 e seguenti) e sul riconoscimento della formazione pregressa.

REGIME TRANSITORIO

L'Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli Accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell'allegato XIV del TUSL oggi vigente).

Con riferimento alla formazione dei Datori di lavoro, si fa presente che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del TUSL, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell'Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo, i cui contenuti siano conformi all'Accordo stesso, sono riconosciuti.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Di seguito quanto previsto dall'ASR:

- Lavoratori: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

- Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

- Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, per i quali è riconosciuto credito formativo totale. In particolare, per il preposto, l'obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del dell'Accordo stesso .
- Datore di lavoro RSPP: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011, per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).
- RSPP e ASPP: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per i moduli A e C, per i quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella presente nel testo a pag. 116.
- Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (allegato XIV del TUSL): sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'allegato XIV del TUSL, così come modificato dall'Accordo Stato Regione 7 luglio 2016, per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo, i cui contenuti siano conformi al testo, sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.
- Operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del TUSL: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature già ricomprese. I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, tra i quali sono presenti i caricatori per la movimentazione di materiali ed i carroporti, devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo, i cui contenuti siano conformi al testo, sono riconosciuti.
- Formazione dei lavoratori somministrati: si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81. Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al TUSL. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Iter di approvazione - Regime transitorio e riconoscimento dei crediti.



29 ottobre 2024

Facciamo seguito alla news del 20 giugno scorso per segnalare che il 17 ottobre 2024, con la nota allegata, il Ministero del lavoro ha inviato al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il documento contenente la bozza di Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Il 25 ottobre scorso si è tenuta una riunione in sede tecnica, come emerge dal documento allegato, nel corso della quale il testo trasmesso è stato approvato senza modifiche.

Il 7 novembre p.v. è prevista una riunione della Conferenza in sede politica, per la conferma definitiva del testo.

In caso di accordo, il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo quanto ivi indicato.

Contrariamente a quanto più volte preannunciato dal Ministero del lavoro, quindi, il confronto sul testo deve ritenersi concluso.

Confindustria organizzerà a breve un **webinar** per il sistema per approfondire i primi aspetti inerenti al **regime transitorio** e il **riconoscimento dei crediti formativi**.

Nel rinviare ad una successiva nota di approfondimento, nel momento in cui sarà disponibile il testo definitivo, è opportuno in questa sede richiamare la disciplina del **regime transitorio (Parte VII dell'Accordo, pagine 114 e seguenti)** e del **riconoscimento della formazione pregressa**.

Entrambi questi aspetti, infatti, rilevano per comprendere correttamente sia i tempi di applicazione del nuovo Accordo sia i soggetti nei confronti dei quali avviare il nuovo percorso formativo.

REGIME TRANSITORIO

- L'Accordo **entra in vigore** il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

- In fase di **prima applicazione** e comunque **non oltre dodici mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni oggi vigenti (nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 oggi vigente)
- **Datori di lavoro** (in considerazione del carattere innovativo dell'obbligo formativo): al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell'Accordo in modo che lo stesso venga **concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo, i cui contenuti siano conformi all'Accordo stesso, sono riconosciuti.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

A. LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

- A. **Lavoratori**: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
- B. **Dirigenti**: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
- C. **Preposti**: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

In particolare, per il **preposto**, l'obbligo di **aggiornamento**, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

B. DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi alle condizioni indicate nella tabella allegata al documento (pag. 115).

C. RSPP e ASPP

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo stato-regioni del 7 luglio 2016 per i moduli a e c, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B) come riportato nella tabella presente nel testo dell'Accordo (pag. 116).

D. COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall'Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

E. LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga **concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo.

I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi all'accordo, sono riconosciuti.

Il relativo **aggiornamento** parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

F. OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell' Accordo.

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponi) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi **entro e non oltre il termine di 12 mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo.

I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.

G. FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.

Quindi, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Codice sito: 4.4/2024/20 CSR

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto del Ministro

(gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it)

- Ufficio legislativo

(ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto del Ministro

(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Ufficio del coordinamento legislativo

(ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

- Ufficio legislativo finanze

(legislativo.finanze@pec.mef.gov.it)

- Ufficio legislativo economia

(legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

(rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano

c/o CINSEDO

(conferenza@pec.regioni.it)

Alla Regione Toscana

Coordinatore Commissione Lavoro e formazione
professionale

Alla Regione Lazio

Coordinatore vicario Commissione Lavoro e formazione
professionale

Alla Regione Calabria

Coordinatore Commissione Politiche sociali

Alla Regione Molise

Coordinatore vicario Commissione Politiche sociali

Alla Regione Lombardia

Coordinatore Commissione Affari finanziari

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0016508 P-4.37.2.4
del 18/10/2024



05240631

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
23 Ott 2024
Prot. n. 6380/CSR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Alla Regione Lazio

Coordinatore vicario Commissione Affari finanziari

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

LORO SEDI

(CSR PEC LISTA 3)

Oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si trasmette il provvedimento in oggetto, pervenuto dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. M_LPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, ai fini del raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per l'esame del provvedimento, è convocata una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024, ore 11:00, in collegamento con modalità di videoconferenza.

A tal fine, si chiede di trasmettere i nominativi dei rappresentanti interessati alla partecipazione al suddetto incontro tecnico, entro le ore 18:00 del 24 ottobre 2024, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: g.aresu@governo.it; v.paternostro@governo.it.

Il Dirigente
Dott. Massimiliano Cosenza



Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

- Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Via della Stamperia, 8

E p.c.

Ufficio di Gabinetto

Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

OGGETTO: Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81. Assenso Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Si trasmette, lo schema di accordo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, con i relativi allegati, chiedendone l'inserimento, nella prima data utile, all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del prescritto assenso.

Il Dirigente dell'Ufficio Legislativo
Dott. Fabio Martino

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Repertorio atti n. _____ del CSR _____

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del.....

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);

VISTO l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ed in particolare la parte in cui prevede la "previa consultazione delle parti sociali" avvenuta, da ultimo, in data 13 maggio 2024 con nota prot. n. 5648;

VISTA la nota n. _____ del _____, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo, diramato alle Regioni il successivo _____, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

- datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ACQUISITO, pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei diversi percorsi formativi ivi individuati, ai sensi degli articoli 32, 34, 37, 73, 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011.

Il Segretario:

Il presidente:

ALLEGATO A

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- a) *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
- b) *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*
- b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.)*

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome concordano di procedere:

1. alla rivisitazione, alla modifica e all'accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
2. all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3;
3. all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 ;
4. all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

SOMMARIO

PREMESSA	3
PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE	8
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI.....	8
1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”	8
1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”	8
1.3 ALTRI SOGGETTI	9
2. REQUISITI DEI DOCENTI.....	10
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	10
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE	10
5 - VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI.....	10
6 - ATTESTAZIONI	11
PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE	12
1. PREMESSA	12
2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI.....	12
2.1 CORSO PER LAVORATORI.....	12
Obiettivi.....	13
Formazione Generale	13
la formazione generale costituisce credito formativo permanente.....	13
Formazione Specifica.....	13
2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI	15
2.2 CORSO PER PREPOSTI.....	15
Obiettivi.....	15
Requisiti di accesso.....	16
2.3 CORSO PER DIRIGENTE.....	17
Obiettivi.....	17
3. CORSO PER DATORE DI LAVORO.....	19
Obiettivi.....	19
4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008.....	22
Obiettivi.....	22
Articolazione del percorso formativo	22
5 - CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008.....	25
5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)	25
5.2 MODULO A	25
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A	26
5.3 MODULO B.....	28

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)	30
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE	31
5.4 MODULO C	33
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C.....	33
6 . CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08).....	36
Obiettivi.....	36
Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo:	36
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO	39
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI	39
7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)	40
Obiettivi.....	40
Requisiti dei docenti.....	41
8. CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008	42
8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE	42
8.2. REQUISITI DEI DOCENTI.....	42
8.3 PROGRAMMA DEI CORSI.....	43
8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).....	43
Verifica	45
8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro	47
Verifica	48
8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre	50
Verifica	53
8.3.4 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.....	54
Verifica	56
8.3.5 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili.....	58
Verifica	59
Verifica	61
8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali 62	
Verifica	64
8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli	65
Verifica	69
8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo 70	
Verifica	71
8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF)	73

Verifica.....	74
8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM).....	76
Verifica.....	77
8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte.....	78
Verifica.....	80
PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO.....	82
1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO.....	83
1.1 Lavoratori.....	83
1.2 Preposti.....	83
1.3 Dirigenti.....	83
1.4 Datore di lavoro.....	84
2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	84
3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	84
4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA.....	84
5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI.....	84
L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.	84
6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008.....	84
PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI.....	85
1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI.....	85
1.1 Approccio per processi nell'organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	86
1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto.....	86
1.3 Progettazione.....	87
1.4 Erogazione.....	89
1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione.....	89
1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento.....	89
1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l'organizzazione e gestione della formazione su SSL.....	90
2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO.....	91
2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell'unità didattica.....	92
2.2 I contenuti dell'unità didattica e la durata.....	92
2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica.....	92
2.4 Le metodologie didattiche attive.....	93
2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati.....	94
2.6 Il documento progettuale.....	94
3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE.....	95

3.1	Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza.....	95
3.2	Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS) 95	
3.2.1	Requisiti di carattere organizzativo e gestionale.....	96
3.2.2.	Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze.....	97
3.2.3	Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma.....	98
3.2.4	MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA.....	100
3.3	REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING.....	101
3.3.1	REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE.....	101
3.3.2	REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA.....	102
3.3.3	REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING.....	102
3.3.4	DOCUMENTAZIONE.....	103
3.4	MODALITÀ MISTA.....	103
3.5	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	104
4	CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	105
5	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO.....	105
6.	VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO.....	107
6.1	VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI.....	107
6.2	INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO.....	107
6.3	MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA).....	109
7	VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.....	111
	PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.....	112
	PARTE VI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO.....	113
	PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI.....	114
1	ENTRATA IN VIGORE.....	114
2	DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	114
	Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.....	114
	DIRIGENTI.....	114
	L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.....	114
	FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI.....	117
	DISPOSIZIONI FINALI.....	118

PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i **soggetti formatori** dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

- 1.1 i soggetti "istituzionali";
- 1.2 i soggetti "accreditati";
- 1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

1.1 SOGGETTI FORMATORI "ISTITUZIONALI"

Sono soggetti "istituzionali":

→ le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

- a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) Ministero della difesa;
- c) Ministero della salute;
- d) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- e) Ministero dell'interno;
- f) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- g) Università;
- h) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
- i) INAIL;
- j) INL;
- k) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
- l) Formez;
- m) SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- n) Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni

→ le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1.2 SOGGETTI FORMATORI "ACCREDITATI"

Sono soggetti formatori "accreditati" i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia

autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un'esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.

In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell'accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I del presente accordo.

1.3 ALTRI SOGGETTI

Sono soggetti formatori:

1. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
2. gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:
 - la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
 - la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
 - il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;

Sino all'emanazione dell'atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.

Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

L'elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l'elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3.

2. REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- f) predisporre il verbale della verifica finale;
- g) predisporre l'attestato di formazione.

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

- presenza fisica
- video conferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista.

I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV.

5 - VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico.

6 - ATTESTAZIONI

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- d) modalità di erogazione del corso;
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- f) data e luogo.

Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

7 FASCICOLO DEL CORSO

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione "*Fascicolo del corso*". Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.

PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE

1. PREMESSA

I percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall'analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi.

Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.

2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori di cui al paragrafo 1 della Parte I del presente Accordo per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti.

Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della Parte I del presente Accordo.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3.

In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

2.1 CORSO PER LAVORATORI

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/08.

Inoltre, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possono costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 81/2008.

Obiettivi

Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:

- a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- c) illustrare l'organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
- d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti	ORE
- concetti di pericolo, rischio e danno - prevenzione e protezione	4
- organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 - diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - organi di vigilanza, controllo e assistenza	

la formazione generale costituisce credito formativo permanente

Formazione Specifica

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

Contenuti:

- rischi infortunistici;
- meccanici generali;
- elettrici generali;
- macchine;
- attrezzature;
- cadute dall'alto;
- rischi da esplosione;
- rischi connessi all'impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
- rischi biologici;
- rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc.);
- videoterminali;
- DPI;
- ambienti di lavoro;
- rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato;
- movimentazione manuale carichi;
- movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- segnaletica;
- emergenze,
- le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
- procedure esodo e incendi;
- procedure organizzative per il primo soccorso;
- incidenti e infortuni mancati;
- altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007):

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.lgs. n. 81/08, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato IV:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso:

TOTALE 8 ore

- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio:

TOTALE 12 ore

- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:

TOTALE 16 ore

I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.

2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI

I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

Costituisce credito formativo, ai fini della formazione generale e specifica, la formazione derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo.

Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell'ambito del progetto nazionale "16ore-MICS" (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

2.2 CORSO PER PREPOSTI

I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.

Obiettivi

Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:

- e) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;

- f) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- g) far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- h) illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione;
- i) illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.

Requisiti di accesso

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.

Durata minima 12 ore.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Giuridico normativo	<ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione del preposto; • preposto di fatto ed effettività del ruolo; • compiti e obblighi del preposto; • relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Gestione e organizzazione della sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze per: sovrintendere, vigilare, interrompere le attività, informare, segnalare. - Illustrare come cooperare efficacemente con il datore di lavoro e i dirigenti per attuare le modalità operative 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008. • Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.
Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività	<ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione. - Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d'opera e somministrazione ed i relativi subappalti - Illustrare le modalità operative e di intervento del preposto. 	<ul style="list-style-type: none"> • misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera. • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione; • gestione del rischio interferenziale e il DUVRI. • Modalità per sovrintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l'attuazione delle direttive ricevute;

		<ul style="list-style-type: none"> • l'importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
Comunicazione e informazione	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.

2.3 CORSO PER DIRIGENTE

I dirigenti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del dirigente previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri".

Obiettivi

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti le competenze necessarie per la salute e la sicurezza sul lavoro per un approccio organizzativo e gestionale.

Il corso di formazione per dirigenti ha i seguenti obiettivi:

- far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente;
- far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione;
- illustrare gli strumenti di comunicazione da adottare nel rapporto con gli altri soggetti della prevenzione aziendale;
- illustrare le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione dei processi e delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata minima 12 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Giuridico normativo	<ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale. - Illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa. • La delega di funzioni. • La responsabilità civile e penale del dirigente; • la responsabilità amministrativa d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato; • prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione

	- Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza	della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro); <ul style="list-style-type: none"> • inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013). • I ruoli delle ASL, INL, VVF e INAIL; • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.
Gestione e organizzazione della sicurezza	- Far acquisire le competenze necessarie per organizzare e gestire i processi e le attività relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. - Illustrare i modelli organizzativi e i sistemi di gestione aziendali con riferimento alla legislazione e normativa volontaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di gestione ed organizzazione dei processi relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. • Modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008; • i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla normativa volontaria.
Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro	- Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione. - Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d'opera e somministrazione ed i relativi subappalti. - Illustrare le modalità di organizzazione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> • Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera; • importanza della sorveglianza sanitaria. • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione; • gestione del rischio interferenziale e il DUVRI. • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.
Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori	- Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione aziendale.	<ul style="list-style-type: none"> • Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione; • gli obblighi formativi per i diversi soggetti aziendali; • gestione dei gruppi di lavoro e dei conflitti; • consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Modulo aggiuntivo "Cantieri": durata minima 6 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Compiti specifici del dirigente dell'impresa affidataria nei	Far conoscere:	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità.

cantieri temporanei e mobili	<ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti - I contenuti di PSC e POS <p>Far acquisire le competenze in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati; - applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC; - coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 81/2008; - verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici. 	<ul style="list-style-type: none"> • La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti. • Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 81/2008. • Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008; • Il cronoprogramma dei lavori. • Esempi e analisi di un PSC. • Esempi e analisi di un POS.
-------------------------------------	--	---

3. CORSO PER DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri".

Obiettivi

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi:

- a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- d) far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione.

Durata minima 16 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Giuridico normativo	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. • L'identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo.

	<ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale. - Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa. • La delega di funzioni: condizioni e limiti • La responsabilità civile e penale del datore di lavoro. • La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato. • Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro). • Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013). • I ruoli delle ASL, INL, VVF e Inail. • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.
<p>Organizzazione e gestione della SSL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale; 	<ul style="list-style-type: none"> • Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008: <ul style="list-style-type: none"> a. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l'acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge. <p>Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. La gestione del rischio interferenziale e il DUVRI c. organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza; d. sorveglianza sanitaria; e. informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;

	<ul style="list-style-type: none"> - illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione 	<p>f. vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario • Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza • Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione
--	--	--

Modulo aggiuntivo "Cantieri": durata minima 6 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
<p>Compiti specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili</p>	<p>Far conoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti - I contenuti di PSC e POS <p>Far acquisire le competenze in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati; - applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC; - coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 81/2008; - verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici. 	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità • La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti. • Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 81/2008 • Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 • Il cronoprogramma dei lavori • Esempi e analisi di un PSC • Esempi e analisi di un POS

4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 81/2008

Obiettivi

Il corso di formazione è finalizzato a fornire ai datori di lavoro le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, come di seguito riportato.

Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3.

Modulo comune: durata 8 ore

Modulo tecnico ed operativo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Il processo di valutazione: criteri e metodologie	- Illustrare i principali criteri e metodologie per la valutazione del rischio e far acquisire le capacità metodologiche per la redazione del documento di valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> • i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; • struttura e contenuti del documento di valutazione dei rischi; • l'analisi degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; • la gestione della documentazione tecnico amministrativa; • le procedure semplificate per la redazione della valutazione del rischio.
I fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione	- Fare acquisire le competenze relative ai fattori di rischio e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione	a) fattori di rischio relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • luoghi di lavoro; • attrezzature di lavoro; • movimentazione manuale dei carichi • VDT; • agenti fisici; • sostanze pericolose; • agenti biologici; • atmosfere esplosive; • stress lavoro-correlato e fattori psicosociali; • rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; b) misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
		c) dispositivi di protezione individuale;
		d) segnaletica di sicurezza

Esercitazione	- Fare acquisire le competenze metodologiche per strutturare il DVR	• Predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per un caso concreto riferito al settore ATECO di riferimento.
----------------------	---	--

Moduli tecnici-integrativi:

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo integrativo 2: Pesca	A 03 - Pesca	12 ore
Modulo integrativo 3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiera (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore)

UD1	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro (es. serre, campi, boschi, ecc.)
UD3	Normativa tecnica per strutture e impianti
UD4	Rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro (es. ribaltamento, schiacciamento, ecc.)
UD5	Sostanze pericolose
UD6	Agenti biologici
UD7	Agenti fisici
UD8	Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
UD9	Rischio incendio e gestione dell'emergenza
UD10	Rischio di caduta dall'alto
UD11	Movimentazione dei carichi

Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore)

UD1	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Legislazione specifica di riferimento
UD3	Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro
UD4	Normativa tecnica e per strutture e impianti
UD5	Rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro
UD6	Sostanze pericolose
UD7	Agenti biologici
UD8	Agenti fisici
UD9	Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
UD10	Rischio incendio e gestione dell'emergenza
UD11	Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo

UD12	Movimentazione dei carichi
UD13	Atmosfere iperbariche e attività subacquee

Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore)

UD1	Soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità
UD2	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Organizzazione, tecniche e fasi lavorative, aree di lavoro dei cantieri
UD3	Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 81/2008
UD4	Il piano operativo di sicurezza (POS)
UD5	Cenni sul PSC
UD6	Cadute dall'alto e opere provvisorie
UD7	Lavori di demolizione e scavo
UD8	Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
UD9	Rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro
UD10	Movimentazione dei carichi manuale e meccanica
UD11	Sostanze pericolose
UD12	Agenti biologici
UD13	Agenti fisici
UD14	Rischio incendio ed esplosione
UD15	Dispositivi di protezione collettiva e individuali
UD16	Attività su sedi stradali
UD17	Esempi e analisi di un POS

Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

UD1	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro
UD3	Normativa tecnica per strutture e impianti
UD4	Cenni sulle attività a rischio di incidente rilevante
UD5	Cenni sulle industrie insalubri
UD6	Rischi legati agli impianti e alle attrezzature di lavoro
UD7	Manutenzione impianti e gestione fornitori
UD8	Sostanze pericolose
UD9	Agenti fisici
UD10	Rischi incendio ed esplosioni e gestione dell'emergenza
UD11	Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
UD12	Dispositivi di protezione collettiva ed individuali
UD13	Gestione dei rifiuti

5 - CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 81/2008

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in due distinti moduli: A e B.

I responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono inoltre frequentare anche il modulo C.

5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)

Di seguito si riportano i titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza del modulo [A](#) e del modulo B (comune e specialistico):

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
- laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria e Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C):

- partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo. L'esonero di cui al presente punto deve risultare da certificazione emessa dall'Università ove viene dichiarata l'equivalenza dei percorsi formativi ai contenuti ed alla durata previsti dal presente accordo.

Sono altresì esonerati dalla frequenza dei moduli (A-B-C) coloro che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

Nell'allegato I è riportato l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

5.2 MODULO A

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il Modulo A è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi.

Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:

- la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

Durata minima complessiva 28 ore.

UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008	- Illustrare l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.	<ul style="list-style-type: none"> • La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	- Illustrare la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. • Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. • L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. • Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). • I profili di responsabilità amministrativa. • La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, lavoro in somministrazione, ecc. • Il quadro legislativo antincendio. • Le norme tecniche e le attività di normalizzazione nazionali ed europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema istituzionale della prevenzione	- Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.
Il sistema di vigilanza e assistenza	- Illustrare il ruolo degli organi di vigilanza e di assistenza.	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza e controllo e il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. • Il ruolo di: ASL, INL, VV.F., INAIL, ARPA. • Le omologazioni, le verifiche periodiche. • Informazione, assistenza e consulenza. • Organismi paritetici

UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008	- Far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: <ul style="list-style-type: none"> ✓ datore di lavoro, dirigenti e preposti; ✓ responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP; ✓ medico competente; ✓ rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito; ✓ addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso; ✓ lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori; ✓ lavoratori autonomi; ✓ imprese familiari.

UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il processo di valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. - Illustrare i principali indicatori statistici ed epidemiologici sugli infortuni e malattie professionali - Far conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi compresi quelli da interferenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. • Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, utilizzo delle tecnologie digitali. • Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo. • Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo. • Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile. • Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi. • Fasi e attività del processo valutativo. • Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.

	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare i principali rischi e le misure di prevenzione e protezione. - Illustrare gli elementi di un documento di valutazione dei rischi 	<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione dei rischi da interferenze nella gestione dei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. • La classificazione dei rischi specifici. • Misure generali di tutela. • Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi.
--	--	---

UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
I dispositivi di protezione collettive e individuali. La segnaletica di sicurezza	- Illustrare le principali misure di protezione collettiva e individuali e di segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> • I dispositivi di protezione collettiva • I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo. • La segnaletica di sicurezza.
La gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere le modalità di gestione delle emergenze - Illustrare le modalità per la stesura di un piano di emergenza e di evacuazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologie di emergenza. • Caratteristiche e procedure di gestione delle emergenze in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incendio; ✓ primo soccorso; ✓ altre emergenze; • Criteri per la stesura del piano di emergenza e di evacuazione.
La sorveglianza sanitaria	- Illustrare gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria.	• Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche, giudizi di idoneità e ricorsi.

UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Consultazione e partecipazione	- Far conoscere le modalità e gli obblighi di consultazione e partecipazione.	<ul style="list-style-type: none"> • La consultazione e la partecipazione aziendale della sicurezza. • Le relazioni tra i soggetti del sistema della prevenzione.
Informazione, formazione e addestramento	- Illustrare i principali obblighi informativi, formativi e di addestramento.	• Gli obblighi informativi, formativi e di addestramento per i diversi soggetti aziendali.

5.3 MODULO B

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di **48 ore**.

Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quelli per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata.

Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.

La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Moduli B di specializzazione

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02- Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo B-SP2 Pesca	A 03- Pesca	12 ore
Modulo B-SP3 Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP4 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP5 Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.

Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:

- individuare i pericoli e valutare tutti i rischi connessi agli ambienti di lavoro e all'organizzazione del lavoro;
- individuare le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare in relazione agli specifici rischi;
- individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di salute e sicurezza per ogni tipologia di rischio.

I contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle che seguono che individuano le aree/fonti di rischio da trattare.

La progettazione delle unità didattiche e la relativa articolazione oraria, secondo le indicazioni riportate [parte IV](#) è demandata alla responsabilità dei soggetti formatori.

La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.

L'attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i

dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)

UD1	Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2	Organizzazione dei processi produttivi e del lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • cenni sull'evoluzione dell'organizzazione dei processi di produzione industriale: dalle catene di montaggio alla produzione snella (es. lean organization, just in time, ecc.); • caratteristiche e tipologie di impianti e processi di produzione industriale; • tipologie e studi di lay-out industriali e requisiti di sicurezza; • modelli e strutture organizzative (funzionali, per processi, divisionali a matrice, ibridi), punti di forza e di debolezza ai fini del benessere organizzativo; • nuove forme di lavoro: lavoro agile, co-working, telelavoro, ecc. • innovazione tecnologica e impatto sulla salute e sicurezza delle nuove tecnologie.
UD3	Ambiente e luoghi di lavoro
UD4	Rischio incendio Atex Gestione delle emergenze
UD5	Rischi infortunistici: <ul style="list-style-type: none"> - Macchine impianti e attrezzature - Rischio elettrico - Rischio meccanico - Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci - Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo - Lavori in quota
UD6	Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale dei carichi - Attrezzature munite di videoterminali
UD7	Rischi di natura psico-sociale: <ul style="list-style-type: none"> - Stress lavoro-correlato - Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out - Molestie e aggressioni sul lavoro
UD8	Agenti fisici
UD9	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10	Agenti biologici
UD11	Rischi connessi ad attività particolari: <ul style="list-style-type: none"> - Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Attività su strada - Gestione rifiuti
UD12	Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE

Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore)

UD1	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro (es. serre, campi, boschi, ecc.)
UD3	Normativa tecnica per strutture e impianti
UD4	Rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro (es. ribaltamento, schiacciamento, ecc.)
UD5	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD6	Agenti biologici
UD7	Agenti fisici
UD8	Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
UD9	Rischio incendio e gestione dell'emergenza
UD10	Rischio di caduta dall'alto,
UD11	Movimentazione dei carichi

Modulo B-SP2: Pesca (12 ore)

UD1	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Legislazione specifica di riferimento
UD3	Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro
UD4	Normativa tecnica e per strutture e impianti
UD5	Rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro
UD6	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni e amianto
UD7	Agenti biologici
UD8	Agenti fisici
UD9	Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
UD10	Rischio incendio e gestione dell'emergenza
UD11	Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo
UD12	Movimentazione dei carichi
UD13	Atmosfere iperbariche e attività subacquee

Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore)

UD1	Soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità
UD2	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Organizzazione, tecniche e fasi lavorative, aree di lavoro dei cantieri
UD3	Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 81/2008
UD4	Il piano operativo di sicurezza (POS)
UD5	Cenni sul PSC
UD6	Cadute dall'alto e opere provvisorie
UD7	Lavori di demolizione e scavo
UD8	Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
UD9	Rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro
UD10	Movimentazione dei carichi manuale e meccanica

UD11	Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto
UD12	Agenti biologici
UD13	Agenti fisici
UD14	Rischio incendio ed esplosione
UD15	Dispositivi di protezione collettiva e individuali
UD16	Attività su sedi stradali
UD17	Esempi e analisi di un POS

Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore)

UD1	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale
UD3	Normativa tecnica per strutture e impianti
UD4	Rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro
UD5	Movimentazione dei carichi
UD6	Rischi da taglio e da punta
UD7	Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto
UD8	Agenti biologici
UD9	Agenti fisici
UD10	Cenni sulle radiazioni ionizzanti
UD11	Rischio incendio e gestione dell'emergenza
UD12	Rischio aggressioni, stress lavoro correlato e burn out
UD13	Dispositivi di protezione collettiva ed individuali
UD14	Le atmosfere iperbariche
UD15	Gestione dei rifiuti ospedalieri

Modulo B-SP5: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

UD1	Analisi degli infortuni e malattie professionali del comparto
UD2	Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro
UD3	Normativa tecnica per strutture e impianti
UD4	Cenni sulle attività a rischio di incidente rilevante
UD5	Cenni sulle industrie insalubri
UD6	Rischi legati agli impianti e alle attrezzature di lavoro
UD7	Manutenzione impianti e gestione fornitori
UD8	Agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto
UD9	Agenti fisici
UD10	Rischi incendio ed esplosioni e gestione dell'emergenza
UD11	Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
UD12	Dispositivi di protezione collettiva ed individuali
UD13	Gestione dei rifiuti

5.4 MODULO C

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

La durata complessiva è di **24 ore** escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C

UNITÀ DIDATTICA C1 - 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>Tecniche e metodologie relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazione • formazione • addestramento 	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare la connessione e coerenza tra il documento di valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani dell'informazione, formazione e addestramento - Illustrare le metodologie e gli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione su salute e sicurezza sul lavoro. - Illustrare le metodologie didattiche utilizzabili nelle varie fasi del processo formativo e i principali elementi della progettazione didattica. - Illustrare le tecniche e le procedure di addestramento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione, formazione ed addestramento in azienda. • Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.). • Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, avvisi, news, intranet, internet, ecc.). • Le dinamiche di apprendimento dell'adulto: presentazione e analisi delle principali metodologie didattiche e degli strumenti operativi utilizzati nell'andragogia. • Le fasi del processo formativo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ analisi del fabbisogno e del contesto organizzativo; ✓ macro e micro-progettazione (definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie e strumenti didattici); ✓ erogazione; ✓ valutazione e monitoraggio dei risultati. • L'addestramento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tecniche (dimostrazioni, simulazioni, esercitazioni pratiche); ✓ modalità e verifica; ✓ registrazione delle attività.

UNITÀ DIDATTICA C2 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>Organizzazione e sistemi di gestione</p>	<p>Illustrare i principali riferimenti legislativi e la normativa volontaria sui modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e le sinergie.</p> <p>Far conoscere il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione nel D.lgs. 81/08</p> <p>Illustrare la struttura, i principi e le modalità operative della norma ISO 45001</p> <p>Far conoscere le modalità e le opportunità di adozione delle procedure semplificate per l'implementazione dei MOG</p> <p>Evidenziare il ruolo del RSPD all'interno dei modelli e sistemi di organizzazione e gestione della sicurezza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'organizzazione e la gestione della sicurezza tra legislazione e normativa volontaria Sinergie ed opportunità. • I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. L'art. 30 del D.lgs. 81/08 e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001). L'efficacia esimente dell'adozione dei modelli e sistemi di gestione della sicurezza (ISO 45001, Linee guida UNI INAIL). • La struttura di alto livello (HLS) della ISO 45001. • Il ciclo PCDA di Deming e l'approccio per processi applicato alla organizzazione e gestione della sicurezza. • Il processo di valutazione dei rischi e la pianificazione degli interventi nell'ambito della ISO 45001. • Controllo operativo, auditing, riesame e miglioramento continuo. • Cenni sull'integrazione gestionale della sicurezza (ISO 45001), con i sistemi qualità (ISO 9001) e ambiente (ISO 14001). • Procedure semplificate per l'implementazione dei Modelli di organizzazione e gestione (MOG): il D.M13/02/2014. • L'asseverazione dei MOG. • Vantaggi derivanti dall'adozione dei modelli di organizzazione e gestione. • Il ruolo manageriale e tecnico del RSPD nell'ambito dei modelli e sistemi di organizzazione e gestione della sicurezza aziendali.

UNITÀ DIDATTICA C3 - 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>Il sistema delle relazioni e della comunicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare il sistema di relazioni tra i diversi soggetti della prevenzione. - Illustrare i concetti, i metodi e le tecniche di comunicazione efficace per la salute e la sicurezza sul lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. • Il sistema di comunicazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. • La comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro. • Cenni sui metodi, tecniche e strumenti per una comunicazione efficace.

	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le modalità di gestione della riunione periodica e degli incontri di lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica. • Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti.
--	---	---

UNITÀ DIDATTICA C4 - 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Benessere organizzativo, fattori di natura ergonomica e fattori psicosociali	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare i principali aspetti fisici, psicologici, psicosociali e organizzativi che influiscono sul benessere organizzativo - Illustrare le principali dinamiche motivazionali delle persone negli ambienti di lavoro anche sotto il profilo della salute e sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concetto di benessere organizzativo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ fattori di natura ergonomica ; ✓ fattori psicosociali e stress lavoro correlato; ✓ fattori organizzativi e clima aziendale; ✓ dinamiche relative a: motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto. • Team building finalizzato al benessere organizzativo.

6 . CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)

Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008.

Obiettivi

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

- illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema di prevenzione, i loro compiti e le responsabilità;
- illustrare le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- illustrare gli elementi metodologici per la valutazione del rischio;
- far acquisire le competenze necessarie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- far acquisire le competenze per verificare l'idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza;
- far acquisire le competenze per lo svolgimento del proprio ruolo;
- illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito.

Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo:

Durata minima 120 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Modulo giuridico (28 ore)	- Far conoscere la normativa di riferimento ed il ruolo dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.	<ul style="list-style-type: none">• La legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;• le normative europee e la loro valenza;• la normativa contrattuale;• la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;• il codice degli appalti;• le norme di buona tecnica;• i regolamenti e le direttive di prodotto;• cenni sulle norme tecniche di costruzione;• il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I;• il sistema istituzionale anche con riferimento ai Piani di Prevenzione in Edilizia;• i soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.

		<ul style="list-style-type: none"> • La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota: il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • le figure interessate alla realizzazione dell'opera: compiti, obblighi e responsabilità civili e penali; • gli Organi di vigilanza, le procedure ispettive e la disciplina sanzionatoria, la sospensione dell'attività imprenditoriale; • scelte progettuali e organizzative. La collaborazione con il progettista dell'opera.
Modulo tecnico (52 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione e le modalità di accadimento degli infortuni - Far conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi anche in relazione a quelli da interferenza e le modalità di gestione di un cantiere - Fare acquisire le competenze relative ai fattori di rischio e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione 	<ul style="list-style-type: none"> • Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; • metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e relativa adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie; • analisi degli infortuni e malattie professionali nel settore delle costruzioni; • l'organizzazione in sicurezza del cantiere. Il cronoprogramma dei lavori; • gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza; • rischi di caduta dall'alto; • rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi e opere provvisorie; • rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; • rischi nel montaggio di opere temporanee (palchi, tensostrutture, ...) per fiere e spettacoli; • rischi negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria; • rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro; • rischio di investimento e schiacciamento; • rischi da movimentazione manuale dei carichi; • rischi fisici; • rischi biologici; • rischi chimici e cancerogeni; • rischi connessi alle bonifiche da amianto; • rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; • rischi di incendio e di esplosione; • rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici; • ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; • gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso; • i dispositivi di protezione collettiva, individuale e la segnaletica di sicurezza.

Modulo metodologico/organizzativo (16 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare i contenuti della documentazione di cantiere necessaria ai fine della salute e sicurezza sul lavoro. - Far conoscere i principali criteri metodologici per l'elaborazione o la verifica della documentazione di cantiere. - Illustrare le principali tecniche di comunicazione, relazionali e gestionali e le modalità di gestione dei conflitti. 	<ul style="list-style-type: none"> • I contenuti del: <ul style="list-style-type: none"> a) piano di sicurezza e di coordinamento; b) fascicolo con le caratteristiche dell'opera; c) POS; d) PIMUS; e) piano delle demolizioni; f) piano di lavoro (ex art. 256 d.lgs. 81/2008) per la rimozione MCA. • I criteri metodologici per: <ul style="list-style-type: none"> a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento; b) l'elaborazione del fascicolo; c) la verifica della congruenza tra POS, PSC e fascicolo; d) la stima dei costi della sicurezza. • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership. • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, l'impresa affidataria, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e RLST.
Parte pratica (24 ore)		
UD1 Documenti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del PSC e la correlazione con i relativi POS 	<ul style="list-style-type: none"> • Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: <ul style="list-style-type: none"> a) presentazione dei progetti; b) discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; c) correlazione con i relativi POS.
UD2 Criteri di progettazione (6 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare i contenuti e le modalità di redazione del Fascicolo e illustrare i criteri di progettazione per le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura 	<ul style="list-style-type: none"> • Esempi di fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera. • Criteri di progettazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavori in copertura; • lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
UD3 Stesura del PSC e del fascicolo (8 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Fare acquisire le competenze metodologiche per strutturare il PSC ed il Fascicolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; • predisposizione di un Fascicolo; • lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.
UD4 Attività coordinamento (6 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze metodologiche per la verifica dell'applicazione, delle disposizioni di salute e sicurezza nel cantiere 	<ul style="list-style-type: none"> • Simulare le attività di verifica, coordinamento e controllo circa la corretta applicazione delle disposizioni di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • simulare le azioni circa la sospensione in caso di pericolo grave e imminente delle singole lavorazioni e le modalità di verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; • lavori di gruppo: analisi e discussione degli elaborati.

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal presente accordo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

Le modalità di svolgimento dei corsi dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dal presente accordo.

7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)

Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all'art.2, lett. d), DPR n. 177/2011.

Obiettivi

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

- a) illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
- b) illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
- c) far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
- d) illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.

Durata minima 12 ore

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Giuridico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato. - Illustrare le misure di prevenzione e protezione 	<ul style="list-style-type: none"> • La normativa di riferimento • Definizioni e identificazione di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento e criticità • Analisi degli eventi infortunistici • Individuazione dei fattori di rischio • I rischi specifici: aria respirabile atmosfere con difetto o eccesso di ossigeno, atmosfere con agenti chimici pericolosi per asfissia e/o intossicazione, atmosfere con pericolo di esplosione ed incendio, seppellimento, cadute dall'alto, cadute di gravi, carenze di comunicazioni ecc. • Caratteristiche e pericolosità degli agenti chimici • Misure e procedure di prevenzione nelle fasi di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ procedure d'ingresso e uscita in ambiente confinato ✓ dimensione, numero dei passi d'uomo, numero di accessi, numero dei lavoratori presenti ✓ monitoraggio dell'atmosfera ✓ sistemi di illuminazione, dispositivi per prevenire lo shock elettrico ✓ macchine ed attrezzature di lavoro (coclee, agitatori, pale ecc.) ✓ "ventilazione" ovvero l'adozione di tutti i sistemi per il ricambio dell'aria ✓ sorveglianza sanitaria
Parte Pratica (8 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato) • Simulazione sull'uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dispositivi di protezione individuali. ✓ Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri. ✓ Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività • Sistemi di segnalazione e comunicazione

Requisiti dei docenti

Le docenze con riferimento al modulo giuridico -tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

8. CORSI PER L'ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008) sono individuate e riportate nell'allegato II

L'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro si intende acquisita con il superamento delle verifiche. Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato.

L'acquisizione dell'abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08

8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

I soggetti formatori di cui alla Parte I, punto 1 del presente accordo devono garantire che l'attività pratica sia effettuata come di seguito indicato:

- a. un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Verifica" per ciascuna tipologia di attrezzatura;
- b. i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Verifica" per ciascuna tipologia di attrezzatura;
- c. le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e verifica;
- d. i dispositivi di protezione individuali necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento durante la verifica. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

8.2. REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con conoscenza tecnica dell'attrezzatura.

Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.

8.3 PROGRAMMA DEI CORSI

I programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti nei punti seguenti.

8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Per l'utilizzo di una PLE è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Modulo	Obiettivi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none">- Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro- Illustrare i DPI specifici- Illustrare le modalità di utilizzo e le procedure operative di salvataggio	<ol style="list-style-type: none">1.1 Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.1.2 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile.1.3 Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.1.4 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.1.5 DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.1.6 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall'alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.1.7 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
2 Parte Pratica PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)	<ul style="list-style-type: none">- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative	<ol style="list-style-type: none">2.1 <u>Individuazione dei componenti strutturali</u>: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.2.2 <u>Dispositivi di comando e di sicurezza</u>: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.2.3 <u>Controllo pre-utilizzo</u>: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE.2.4 <u>Controlli prima del trasferimento su strada</u>: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).2.5 <u>Pianificazione del percorso</u>: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.2.6 <u>Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro</u>: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.

		<p>2.7 <u>Esercitazioni di pratiche operative</u>: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.</p> <p>2.8 <u>Manovre di emergenza</u>: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.</p> <p>2.9 <u>Messa a riposo della PLE a fine lavoro</u>: parcheggio in area idonee, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).</p>
<p>3. Parte Pratica per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>3.1 <u>Individuazione dei componenti strutturali</u>: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.</p> <p>3.2 <u>Dispositivi di comando e di sicurezza</u>: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>3.3 <u>Controlli pre-utilizzo</u>: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.</p> <p>3.4 <u>Pianificazione del percorso</u>: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.</p> <p>3.5 <u>Movimentazione e posizionamento della PLE</u>: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione dell'area di lavoro.</p> <p>3.6 <u>Esercitazioni di pratiche operative</u>: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.</p> <p>3.7 <u>Manovre di emergenza</u>: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.</p> <p>3.8 <u>Messa a riposo della PLE a fine lavoro</u>: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie)</p>
<p>4. Parte Pratica PLE con e senza stabilizzatori (6 ore) Si specifica che dovranno essere presenti PLE con e senza stabilizzatori</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>4.1 <u>Individuazione dei componenti strutturali</u>: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.</p> <p>4.2 <u>Dispositivi di comando e di sicurezza</u>: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>4.3 <u>Controlli pre-utilizzo</u>: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.</p> <p>4.4 <u>Controlli prima del trasferimento su strada</u>: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).</p> <p>4.5 <u>Pianificazione del percorso</u>: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.</p> <p>4.6 <u>Movimentazione e posizionamento della PLE</u>: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE</p>

		<p>sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento.</p> <p>4.7 <u>Esercitazioni di pratiche operative</u>: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.</p> <p>4.8 <u>Manovre di emergenza</u>: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.</p> <p>4.9 <u>Messa a riposo della PLE a fine lavoro</u>: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).</p>
--	--	--

Verifica

→ Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.

La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.

Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.

→ Al termine di ognuno dei moduli pratici dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei moduli 2 e 3 e almeno 3 delle prove per il modulo 4, concernenti i seguenti argomenti:

- ✓ per il modulo 2 Pratico PLE che operano su stabilizzatori:
 - a. spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro - Messa a riposo della PLE a fine lavoro);
 - b. effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di lavoro;
 - c. simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti).

- ✓ per il modulo 3 Pratico PLE che possono operare senza stabilizzatori:
 - a. spostamento della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Pianificazione del percorso - Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro);
 - b. effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro;
 - c. simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore Comportamento in caso di guasti).

- ✓ per il modulo 4 Pratico PLE con e senza stabilizzatori:
 - a. spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso -

Movimentazione e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro);

- b. effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro;
- c. simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti).

→ Il mancato superamento della verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

Per l'utilizzo di gru per autocarro è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro - Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli accessori installati. 1.2 Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento dell'insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità. 1.3 Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 1.4 Caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro. 1.5 Tipi di allestimento e organi di presa. 1.6 Dispositivi di comando a distanza. 1.7 Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per autocarro. 1.8 Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. 1.9 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo. 1.10 Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione. 1.11 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone con il carico o con la gru, rischi connessi con l'ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi connessi alla non corretta stabilizzazione). 1.12 Segnaletica gestuale.
2. Modulo pratico (8 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Individuazione dei componenti strutturali: base, telajo e controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna, gruppo bracci. 2.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, radiocomandi) e loro funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività), identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru per autocarro e dei componenti accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni dell'attrezzatura. Manovre della gru per autocarro senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate.

		<p>2.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (struttura di sollevamento e stabilizzatori).</p> <p>2.5 Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni del sito di lavoro (pendenze, condizioni del piano di appoggio), valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, configurazione della gru per autocarro, sistemi di imbracatura, ecc.</p> <p>2.6 Posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro: posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru. Procedure per la messa in opera di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.,</p> <p>2.7 Esercitazione di pratiche operative:</p> <p>a. Effettuazione di esercitazioni di presa/aggancio del carico per il controllo della rotazione, dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni. Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.</p> <p>b) Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, benna, ecc.). Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali. Imbracature di carichi.</p> <p>2.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero del carico.</p> <p>2.9 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.</p> <p>2.10 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione.</p> <p>2.11 Esercitazioni sull'uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo.</p> <p>2.12 Messa a riposo della gru per autocarro: procedure per il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, jib, ecc.</p>
--	--	--

Verifica

→ Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.

La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio al modulo pratico.

Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.

→ Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove del modulo 2 concernenti i seguenti argomenti:

- a. imbracatura e movimentazione di un carico di entità pari al 50% del carico massimo nominale con sbraccio pari al 50% dello sbraccio massimo, tra la quota corrispondente al piano di stabilizzazione e la quota massima raggiungibile individuata dalla tabella di carico.

- b. imbracatura e movimentazione ad una quota di 0,5m, di un carico pari al 50% del carico nominale, alla distanza massima consentita dal centro colonna/ralla prima dell'intervento del dispositivo di controllo del momento massimo.

→ Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre

Per l'utilizzo di gru a torre è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico - Tecnico (8 ore)	- Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro	1.1 Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell'operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo cantiere, ecc.). Limiti di utilizzo dell'attrezzatura tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.).
	- Illustrare i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro	1.2 Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 1.3 Principali rischi connessi all'impiego di gru a torre: caduta del carico, rovesciamento della gru, urti delle persone con il carico o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati all'ambiente (vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).
	- Illustrare i componenti e i dispositivi di comando e di sicurezza	1.4 Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo. 1.5 Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzioni e principi di funzionamento.
	- Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza	1.6 Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla. 1.7 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e di momento), limitatori di posizione, ecc.). 1.8 Le condizioni di equilibrio della gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico forniti dal fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 1.9 L'installazione della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). Mezzi per impedire l'accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc.). 1.10 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi (della gru, dell'appoggio, delle vie di traslazione, ove presenti) e funzionali. 1.11 Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre: Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Regole di corretto utilizzo di accessori di sollevamento

		<p>(brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi lo sblocco del freno di rotazione e l'eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio e di blocco). Uso della gru secondo le condizioni d'uso previste dal fabbricante.</p> <p>1.12 Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature per rilevare le anomalie e attuare i necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di manutenzione e/o l'assistenza tecnica). Semplici operazioni di manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o componenti, ecc.).</p>
<p>2. Parte Pratica Gru a rotazione in basso (4 ore)</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>2.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, portaralla e ralla.</p> <p>2.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza a loro funzione.</p> <p>2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l'accesso a zone interdette).</p> <p>2.4 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi, e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d'interruzione dell'esercizio normale). Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.</p> <p>2.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento.</p>

		Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell'alimentazione elettrica.
3. Parte Pratica Gru a rotazione in alto (4 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative	<p>3.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti).</p> <p>3.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico e di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l'accesso a zone interdette).</p> <p>3.4 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizione al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d'interruzione dell'esercizio normale). Controlli giornalieri della gru, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.</p> <p>3.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell'alimentazione elettrica.</p>
4. Parte Pratica Gru a rotazione in basso e in alto (6 ore) si specifica che dovranno essere presenti le gru a torre sia a rotazione in basso sia a rotazione in alto	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative	<p>4.1 Individuazione dei componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione (per gru traslanti).</p> <p>4.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p>

		<p>4.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, limitatori di carico, di momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, barriere contro l'accesso a zone interdette).</p> <p>4.4 Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla cabina. Valutazione della massa totale del carico. Utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Esecuzione delle manovre per lo spostamento del carico con la precisione richiesta (posizionamento e bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, ecc.). Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità radio-mobile. Uso accessori d'imbracatura, sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e aperture, avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso d'interruzione dell'esercizio normale). Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per la messa fuori servizio e misure precauzionali in caso di avverse condizioni meteorologiche.</p> <p>4.5 Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di sollevamento. Sblocco del freno di rotazione. Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento dell'alimentazione elettrica.</p>
--	--	--

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla. La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine di ognuno dei moduli pratici dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di:
 - ✓ almeno 2 delle prove per il modulo 2 di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5;
 - ✓ almeno 2 delle prove per il modulo 3 di cui ai punti 3.3, 3.4 e 3.5;
 - ✓ almeno 3 delle prove per il modulo 4 di cui ai punti 4.3, 4.4 e 4.5.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.4 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Per l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
<p>1. Teorico-Tecnico (8 ore)</p>	<p>Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro</p> <p>Illustrare i componenti e i dispositivi di comando e di sicurezza</p>	<p>1.1 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interne: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.</p> <p>1.2 Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all'ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.).</p> <p>1.3 Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell'ambiente di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore.</p> <p>1.4 Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.</p> <p>1.5 Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex - duplex - triplex - quadruplex ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.</p> <p>1.6 Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente.</p> <p>1.7 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.</p> <p>1.8 Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).</p>

	- Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza	<p>1.9 Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prove, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.</p> <p>1.10 Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedure di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.</p> <p>1.11 Lavori in condizioni particolari ovvero all'esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.</p> <p>1.12 Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. all'ambiente di lavoro; b. al rapporto uomo/macchina; c. allo stato di salute del guidatore. <p>1.13 Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.</p> <p>1.14 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza nel caso di utilizzo per sollevamento persone</p> <p>1.15 Segnaletica gestuale nel caso di utilizzo per sollevamento carichi sospesi</p> <p>1.16 Procedure operative in caso di adozione di attrezzature intercambiabili</p>
2. Parte Pratica carrelli industriali semoventi (4 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative	<p>2.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.</p> <p>2.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.</p> <p>2.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).</p>
3. Parte Pratica carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative	<p>3.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.</p> <p>3.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.</p> <p>3.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).</p>
4. Parte Pratica carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative	<p>4.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.</p> <p>4.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.</p> <p>4.3 Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul</p>

		carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).
<p>5. Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)</p> <p>si specifica che dovranno essere presenti i carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi.</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>a. Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.</p> <p>b. Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.</p> <p>c. Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).</p>
<p>6. Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone (6 ore)</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative in caso di adozione di dispositivi che conferiscano la funzione di sollevamento carichi sospesi e di dispositivi che conferiscano la funzione di sollevamento persone.</p>	<p>6.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, o le istruzioni delle attrezzature intercambiabili che conferiscono le funzioni aggiuntive di sollevamento carichi e di sollevamento persone, delle modalità di collegamento al carrello, di eventuali dispositivi di sicurezza aggiuntivi connessi alle nuove funzioni.</p> <p>6.2 Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello o delle istruzioni dell'attrezzatura intercambiabile</p> <p>6.3 Guida del carrello con funzioni di sollevamento di carichi sospesi su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, ciclo di sollevamento, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).</p> <p>6.4 Guida del carrello con funzioni di sollevamento persone su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre (corretta posizione sul carrello, movimentazione della piattaforma in quota, manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).</p>

L'operatore che effettua il modulo di cui al punto 6 (carrelli con funzioni aggiuntive di sollevamento carichi sospesi e sollevamento persone) non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l'accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone.

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.
La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine di ognuno dei moduli pratici dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove:

- ✓ per il modulo 2 di cui ai punti 2.2 e 2.3;
 - ✓ per il modulo 3 di cui ai punti 3.2 e 3.3;
 - ✓ per il modulo 4 di cui ai punti 4.2 e 4.3;
 - ✓ per il modulo 5 di cui ai punti 5.2 e 5.3.
 - ✓ per il modulo 6 di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.5 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili

Per l'utilizzo di gru mobili è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.

Modulo base	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (7 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro - Illustrare i rischi connessi con l'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro - Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza 	<p>1.1 Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento.</p> <p>1.2 Principali rischi e loro cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Caduta o perdita del carico; b. Perdita di stabilità dell'apparecchio; c. Investimento di persone da parte del carico o dell'apparecchio; d. Rischi connessi con l'ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.); e. Rischi connessi con l'energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica); f. Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.); g. Rischi associati ai sollevamenti multipli. <p>1.3 Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo.</p> <p>1.4 Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.</p> <p>1.5 Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.</p> <p>1.6 Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la stabilità.</p> <p>1.7 Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru.</p> <p>1.8 Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore.</p> <p>1.9 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori.</p> <p>1.10 Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru.</p> <p>1.11 Segnaletica gestuale.</p>
2. Parte Pratica (7 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative 	<p>2.1 Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività.</p> <p>2.2 Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di comando, delle funi e dei componenti.</p> <p>2.3 Approntamento della gru per il trasporto e lo spostamento.</p> <p>2.4 Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, jib, ecc.</p> <p>2.5 Esercitazioni di pianificazione dell'operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di</p>

		<p>lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc.</p> <p>2.6 Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru per le operazioni di sollevamento comprendenti:</p> <p>2.7 valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno di supporto della gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della gru, posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriate;</p> <p>2.8 Manovre della gru senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.</p> <p>2.9 Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico.</p> <p>2.10 Traslazione con carico sospeso con gru mobili su pneumatici.</p> <p>2.11 Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).</p> <p>2.12 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.</p> <p>2.13 Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.</p> <p>2.14 Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.</p> <p>2.15 Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.</p> <p>2.16 Imbracatura dei carichi.</p> <p>2.17 Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.</p> <p>2.18 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.</p> <p>2.19 Esercitazioni sull'uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli giornalieri richiesti dal manuale d'uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visive, lubrificazioni, controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione).</p>
--	--	--

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.
La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 4 delle prove di cui alla parte pratica.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

Per le gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile oltre al modulo base si dovrà frequentare il seguente modulo aggiuntivo:

Modulo Aggiuntivo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le categorie e le caratteristiche dell'attrezzatura di lavoro - Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile. 1.2 Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni. 1.3 Condizioni di stabilità di una gru con falcone telescopico o brandeggiabile: fattori ed elementi che influenzano La stabilità. 1.4 Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru con falcone telescopico o brandeggiabile. 1.5 Utilizzo del diagramma e delle tabelle di carico del costruttore. 1.6 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed indicatori 1.7 Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile.
2. Parte Pratica (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative 	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Funzionamento di tutti i comandi della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività. 2.2 Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. 2.3 Approntamento della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per il trasporto o lo spostamento. 2.4 Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive. 2.5 Esercitazioni di pianificazione del sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di imbracatura, ecc. 2.6 Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della gru con falcone telescopico o brandeggiabile per prove di sollevamento comprendenti: determinazione del raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro del carico, posizionamento del braccio con attrezzature aggiuntive nella estensione ed elevazione appropriata. 2.7 Manovre della gru con falcone telescopico o brandeggiabile senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e spostamento con la gru nelle configurazioni consentite. 2.8 Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico. 2.9 Traslazione con carico sospeso con gru con falcone telescopico o brandeggiabile su pneumatici. 2.10 Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza). 2.11 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori. 2.12 Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.
La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 4 delle prove di cui alla parte pratica.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

Per l'utilizzo di trattori agricoli o forestali è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Il possesso dell'abilitazione di cui al presente allegato esonera nell'ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (3 ore)	<ul style="list-style-type: none">- Illustrare le categorie e le caratteristiche dell'attrezzatura di lavoro - Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">1.1 Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.1.2 Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento, accessori intercambiabili e azionamento delle macchine operatrici, impianto idraulico, impianto elettrico.1.3 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.1.4 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali.1.5 DPI specifici da utilizzare con i trattori: dispositivi di protezione dell'udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc.1.6 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e manovre.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
2. Parte Pratica trattori a ruote (5 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative 	<p>2.1 Individuazione dei componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.</p> <p>2.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>2.4 Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.</p> <p>2.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>2.5.1 Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul sedile del passeggero. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. guida del trattore senza attrezzature; b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate, semiportate e trainate; c. conduzione con gli eventuali accessori intercambiabili in grado di modificare la funzione o apportare una nuova funzione; d. guida con rimorchio ad uno e due assi; e. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato); f. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. con caricatore frontale); g. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. <p>2.5.2 Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. guida del trattore senza attrezzature b. guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di dispositivo di frenatura compatibile con il trattore; c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore); d. guida del trattore in condizioni di carico anteriore (es. lavorazione con caricatore frontale avente caratteristiche tecniche compatibili con il trattore); e. guida del trattore in condizioni di carico posteriori. <p>2.6 Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.</p>

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
3. Parte Pratica trattori a cingoli (5 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative	<p>3.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.</p> <p>3.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>3.4 Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.</p> <p>3.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>3.5.1 Guida del trattore su terreno in piano. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. guida del trattore senza attrezzature; b. manovra di accoppiamento di attrezzature portate, semiportate e trainate; c. conduzione con gli eventuali accessori intercambiabili in grado di modificare la funzione o apportare una nuova funzione; d. guida con rimorchio ad uno e due assi; e. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. con decespugliatore a braccio articolato); f. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. <p>3.5.2 Guide del trattore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. guida del trattore senza attrezzature; b. guida con rimorchio ad uno e due assi; c. guida del trattore in condizioni di carico laterale (es. lavorazione con decespugliatore a braccio articolato); d. guida del trattore in condizioni di carico posteriore. <p>3.6 Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato</p>

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.
La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine di ognuno dei moduli pratici dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove:
 - ✓ per il modulo 2 di cui ai punti 2.5.2;
 - ✓ per il modulo 3 di cui ai punti 3.5.2.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Per l'utilizzo di escavatori, pale caricatori frontali e terne è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le categorie e le caratteristiche dell'attrezzatura di lavoro - Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza 	<p>1.1 Categorie di attrezzature: I vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.</p> <p>1.2 Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, circuito di comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle attrezzature oggetto del corso).</p> <p>1.3 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di accesso.</p> <p>1.4 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.</p> <p>1.5 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro.</p> <p>1.6 Modalità di utilizzo dell'escavatore nella configurazione di apparecchio di sollevamento.</p> <p>1.7 Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio.</p>
2. Parte Pratica escavatori idraulici (6 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative 	<p>2.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.</p> <p>2.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.</p> <p>2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>2.4 Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.</p> <p>2.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>2.5.1 Guida dell'escavatore ruotato su strada. Le esercitazioni devono prevedere:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b. guida con attrezzature. <p>2.5.2 Uso dell'escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere</p> <ul style="list-style-type: none"> a. esecuzione di manovre di scavo e riempimento; b. accoppiamento attrezzature in piano e no; c. manovre di livellamento; d. operazioni di movimentazione carichi di precisione; e. aggancio di attrezzature speciali e loro impiego; f. aggancio di attrezzature per il sollevamento materiali a mezzo di ganci, polipi o pinze. <p>2.6 Messa a riposo e trasporto dell'escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.</p>
3. Parte Pratica per escavatori a fune (6 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative	<p>3.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento azionamento delle macchine operatrici.</p> <p>3.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione,</p> <p>3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della macchina, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>3.4 Pianificazione delle operazioni di campo: accesso, sbancamento, livellamento, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione carichi.</p> <p>3.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>3.5.1 Guida dell'escavatore a ruote su strada. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b. guide con attrezzature. <p>3.5.2 Uso dell'escavatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manovre di scavo e riempimento; b. accoppiamento attrezzature; c. operazioni di movimentazione carichi di precisione; d. aggancio di attrezzature speciali (benna mordente, magnete, ecc.) e loro impiego. <p>3.6 Messa a riposo e trasporto dell'escavatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento.</p>
4. Parte Pratica caricatori frontali (6 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative	<p>4.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.</p> <p>4.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p>

		<p>4.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del caricatore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>4.4 Pianificazione delle operazioni di caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.</p> <p>4.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>4.5.1 Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b. guida con attrezzature. <p>4.5.2 Uso del caricatore in campo. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manovra di caricamento; b. movimentazione carichi pesanti; c. use con forche o pinta. <p>4.6 Messa a riposo e trasporto del caricatore: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato</p>
<p>5. Parte Pratica terne (6 ore)</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>5.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.</p> <p>5.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>5.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della terna, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>5.4 Pianificazione delle operazioni di scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno, sbancamento, livellamento, scavo. Operazioni di movimentazione carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.</p> <p>5.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>5.5.1 Guide della terna su strada. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b. guida con attrezzature. <p>5.5.2 Uso della terna. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. esecuzione di manovre di scavo e riempimento; b. accoppiamento attrezzature in piano e no; c. manovre di livellamento; d. operazioni di movimentazione carichi di precisione; e. aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego; f. manovre di caricamento; g. aggancio di attrezzature per il sollevamento materiali a mezzo di ganci, polipi o pinze. <p>5.6 Messa a riposo e trasporto della terna: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato</p>

<p>6. Parte Pratica per autoribaltabili a cingoli (6 ore)</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>6.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento.</p> <p>6.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>6.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dell'autoribaltabile, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>6.4 Pianificazione delle operazioni di caricamento, scaricamento e spargimento materiali: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo.</p> <p>6.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>6.5.1 Trasferimento stradale. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b) guida a pieno carico <p>6.5.2 Uso dell'autoribaltabile in campo. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manovre di scaricamento; b) manovre di spargimento. <p>6.6 Messa a riposo dell'autoribaltabile: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato</p>
--	---	---

<p>7. Parte Pratica per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)</p> <p>si specifica che dovranno essere presenti escavatori idraulici, caricatori frontali e terne.</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>7.1 Individuazione dei componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.</p> <p>7.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.</p> <p>7.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.</p> <p>7.4 Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per attrezzi.</p> <p>7.5 Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo.</p> <p>7.5.1 Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne su strada. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisposizione del mezzo e posizionamento organi di lavoro; b) guida con attrezzature.
---	---	---

		<p>7.5.2 Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Le esercitazioni devono prevedere:</p> <p>a) esecuzione di manovre di scavo e riempimento; b) accoppiamento attrezzature in piano e no; c) manovre di livellamento; d) operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione; e) use con forche o pinza; f) aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro impiego; g) manovre di caricamento; h) aggancio di attrezzature per il sollevamento materiali a mezzo di ganci, polipi o pinze.</p> <p>7.6 Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per il sollevamento</p>
--	--	--

Verifica

→ Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.

La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.

Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.

→ Al termine di ognuno dei moduli pratici dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente

- nell'esecuzione di almeno 2 delle prove:

- ✓ per il modulo 2 di cui ai punti 2.5.2;
- ✓ per il modulo 3 di cui ai punti 3.5.2;
- ✓ per il modulo 4 di cui ai punti 4.5.2;
- ✓ per il modulo 5 di cui ai punti 5.5.2;
- ✓ per il modulo 6 di cui ai punti 6.5.2.

- nell'esecuzione di almeno 3 delle prove:

- ✓ per il modulo 7 di cui ai punti 7.5.2.

→ Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Per l'utilizzo di pompe per calcestruzzo è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (7 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le categorie e le caratteristiche dell'attrezzatura di lavoro - Illustrare le modalità di utilizzo in sicurezza 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. 1.2 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio. 1.3 Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 1.4 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni. 1.5 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi ricorrenti nell'utilizzo delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, ecc.). 1.6 Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 1.7 Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche del mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sul mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di comportamento nell'accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare. 1.8 Norme di comportamento per le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico calcestruzzo; apertura del braccio della pompa. 1.9 Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo: precauzioni da adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando; inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo. 1.10 Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccia pompa, lavaggio corpo pompa. 1.11 Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia
2. Parte Pratica (7 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative 	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di collegamento. 2.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. 2.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della pompa, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di

		<p>sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della pompa.</p> <p>2.4 Controlli preliminari alla partenza: pneumatici, perdite olio, bloccaggio terminale in gomma, bloccaggio stabilizzatori, bloccaggio sezioni del braccio della pompa.</p> <p>2.5 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.</p> <p>2.6 Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria.</p> <p>2.7 Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo: costatazione di presenza di terreno cedevole, dell'idoneità della distanza da eventuali scavi, idoneità pendenza terreno.</p> <p>2.8 Posizionamento e stabilizzazione del mezzo: delimitazione dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, piazzamento mediante stabilizzatori laterali e bolla di livello in modalità standard e con appoggio supplementare per terreno di modesta portanza.</p> <p>2.9 Sistemazione delle piastre ripartitrici.</p> <p>2.10 Modalità di salita e discesa dal mezzo.</p> <p>2.11 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della pompa in quota.</p> <p>2.12 Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del calcestruzzo su tubazioni e giunti.</p> <p>2.13 Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando: precauzioni da adottare.</p> <p>2.14 Movimentazione del braccio della pompa mediante radiocomando per raggiungere il sito di scarico (simulazione per scarico in parete e pilastro).</p> <p>2.15 Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in presenza di linee elettriche, in prossimità di vie di traffico: precauzioni da adottare.</p> <p>2.16 Inizio della pompata: simulazione metodologia di sblocco dell'intasamento della pompa in fase di partenza.</p> <p>2.17 Pompaggio del calcestruzzo: precauzioni da adottare.</p> <p>2.18 Chiusura braccio: precauzioni da adottare.</p> <p>2.19 Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello scarico: lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa, riassetto finale.</p> <p>2.20 Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia.</p> <p>2.21 Messa a riposo della pompa a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato</p>
--	--	---

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.
La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di cui alla parte pratica concernente i seguenti argomenti:

- ✓ spostamento e stabilizzazione della pompa sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo – Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - Posizionamento e stabilizzazione del mezzo - Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo - Messa a riposo della pompa a fine lavoro);
 - ✓ effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento pompa alla posizione di lavoro;
 - ✓ simulazione di sblocco dell'intasamento della pompa in fase di partenza.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

		<p>possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del CRF ed in particolare ai rischi riferibili:</p> <p>a) all'ambiente di lavoro; b) al rapporto uomo/macchina; c) allo stato di salute del guidatore.</p> <p>Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.</p> <p>1.10 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.</p>
2. Parte Pratica (4 ore)	- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative	<p>2.1 Individuazione dei componenti strutturali del CRF: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento, mensole di lavoro, sistemi di carico e scarico del prodotto raccolto (sollevamento cassoni, nastri trasportatori).</p> <p>2.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.</p> <p>2.3 Manutenzione, verifiche giornaliere e periodiche di legge, controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali dei CRF, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni dei CRF.</p> <p>2.4 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.</p> <p>2.5 Movimentazione e posizionamento del CRF: spostamento del CRF sul luogo di lavoro e delimitazione dell'area di lavoro.</p> <p>2.6 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni per evidenziare le corrette manovre del CRF nelle varie funzioni previste (corretto apprestamento, simulazione delle manovre, sosta, ecc.), osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni del CRF.</p> <p>2.7 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra del CRF posizionato in quota.</p> <p>2.8 Messa a riposo dei CRF a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per CRF munite di alimentazione a batterie).</p>

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.
- La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.
- Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove di cui alla parte pratica concernenti i seguenti argomenti:
- ✓ movimentazione e posizionamento del CRF: Controlli pre-utilizzo, verifica del percorso, corretto apprestamento, simulazione delle manovre, messa a riposo dei CRF a fine lavoro;

- ✓ effettuazione della manovra di: traslazione, salita, discesa, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro, carico e scarico del prodotto raccolto;
 - ✓ simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti).
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)

Per l'utilizzo di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Modulo base	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro - Illustrare i componenti e i dispositivi dell'attrezzatura di lavoro 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di caricatori, loro movimenti e loro dispositivi di sollevamento. 1.2 Principali rischi connessi all'impiego di caricatori: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi del caricatore, rischi legati all'ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.), rischio di investimento di persone da parte del carico o dell'apparecchio; 1.3 Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell'ambiente di lavoro. 1.4 Componenti principali: organi di presa, meccanismo di rotazione. Stazione di comando con descrizione del sedile, dei dispositivi di comando, dei dispositivi di segnalazione/avvertimento e controllo (strumenti e spie di funzionamento). 1.5 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzionamento e controllo. 1.6 Condizioni di stabilità di un caricatore: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. 1.7 Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione del caricatore. 1.8 Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico forniti dal costruttore. 1.9 Segnaletica gestuale.
2. Parte Pratica (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative 	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Funzionamento di tutti i comandi del caricatore per il suo spostamento, il suo posizionamento e per la sua operatività. 2.2 Test di prova dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza. 2.3 Ispezione del caricatore, dei circuiti di alimentazione e di comando e dei principali componenti, in base alle indicazioni fornite dal fabbricante 2.4 Approntamento del caricatore per il trasporto o lo spostamento. 2.5 Esercitazioni di pianificazione dell'operazione di sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di lavoro, della configurazione del braccio, del carico da movimentare, ecc. 2.6 Esercitazioni di posizionamento e messa a punto del caricatore per le operazioni di sollevamento comprendenti: valutazione della massa del carico, determinazione del raggio, posizionamento del caricatore rispetto al baricentro del carico, adeguatezza del terreno

		<p>di supporto, messa in opera di stabilizzatori, livellamento del caricatore, posizionamento del braccio nella estensione ed elevazione appropriata.</p> <p>2.7 Manovre del caricatore senza carico (sollevamento, estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e spostamento con il caricatore nelle configurazioni consentite.</p> <p>2.8 Esercitazioni di presa del carico per il controllo della rotazione, dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico.</p> <p>2.9 Traslazione con carico sospeso con macchina su pneumatici.</p> <p>2.10 Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru (interferenza).</p> <p>2.11 Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.</p> <p>2.12 Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.</p> <p>2.13 Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi piani con superficie molto ampia, carichi di grandi dimensioni.</p> <p>2.14 Movimentazione di carichi con accessori di sollevamento speciali.</p> <p>2.15 Imbracatura dei carichi.</p> <p>2.16 Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili.</p> <p>2.17 Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.</p> <p>2.18 Esercitazioni sull'uso sicuro, prove, manutenzione e situazioni di emergenza (procedure di avvio e arresto, fuga sicura, ispezioni regolari e loro registrazioni, tenuta del registro di controllo, controlli giornalieri richiesti dal manuale d'uso, controlli pre-operativi quali: ispezioni visive, lubrificazioni, controllo livelli, prove degli indicatori, allarmi, dispositivi di avvertenza, strumentazione).</p>
--	--	---

Verifica

- Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.
La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.
Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.
- Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 4 delle prove di cui alla parte pratica.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte

Per l'utilizzo di carriponte (CP) è necessario il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.

Il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore. L'abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.

Modulo base	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
1. Teorico-Tecnico (4 ore)	<ul style="list-style-type: none"> - Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro - Illustrare i componenti e i dispositivi dell'attrezzatura di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Terminologia, tipologie di carro ponte e gru a cavalletto, movimenti e dispositivi di sollevamento. 1.2 Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità statica e dinamica. 1.3 Componenti principali: unità di scorrimento, unità di traslazione, unità di sollevamento, travi, carrello, argano/paranco, gancio, bozzello, funi/catene, dispositivi di comando/stazione di comando, dispositivi di segnalazione/avvertimento e controllo (strumenti e spie di funzionamento), accesso al macchinario, equipaggiamenti elettrici, vie di corsa/binari. 1.4 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, differenze tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, identificazione dei dispositivi di sicurezza e di indicazione (limitatore/indicatore di carico, finecorsa, dispositivo anticollisione, limitatore di sollevamento, freno, luci di segnalazione per comando senza cavo, ecc.) e loro funzionamento e controllo. 1.5 Modalità di utilizzo in sicurezza e principali rischi connessi all'impiego di carriponte/gru a cavalletto: caduta del carico, rischi legati alla fase di imbracatura del carico, urti delle persone con il carico o con elementi della macchina, rischi legati all'ambiente (ostacoli, altri carriponte, ecc.), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc.), rischio di investimento di persone o cose da parte del carico o dell'apparecchio, od anche solo del gancio per movimenti "a vuoto" della macchina, rischi derivanti da OPERAZIONI VIETATE come il "tiro obliquo". 1.6 L'installazione del carro ponte/gru a cavalletto: responsabilità e documentazione necessaria. 1.7 Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da utilizzare con il carro ponte/gru a cavalletto 1.8 Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche apposte sulla macchina e nell'ambiente di lavoro. 1.9 Procedure per la corretta imbracatura del carico e movimentazione dello stesso. 1.10 Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo. 1.11 Controllo, manutenzione e verifica periodica del carro ponte/gru a cavalletto e delle vie di corsa: controlli giornalieri, manutenzione periodica, manutenzione

		<p>straordinaria. Registro di controllo e persona competente. Verifiche periodiche art.71 c.11- D.lgs.81/08.</p> <p>1.12Segnaletica gestuale.</p>
<p>2. Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina.</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>2.1 Individuazione dei componenti strutturali del carroponte/gru a cavalletto: meccanismo di scorrimento, meccanismo di traslazione, carrello, meccanismo di sollevamento, travi, argano/paranco, carrelliere, vie di corsa, e finecorsa, ecc.</p> <p>2.2 Dispositivi di comando: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, radiocomandi), differenze tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina e prove di funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività),</p> <p>2.3 Identificazione dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza e test di prova.</p> <p>2.4 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del carroponte/gru a cavalletto e di eventuali componenti accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni dell'attrezzatura.</p> <p>2.5 Manovre del carroponte/gru a cavalletto senza carico (sollevamento, scorrimento, traslazione, ecc.) e prova dei dispositivi di sicurezza previsti con comando in cabina.</p> <p>2.6 Valutazione della massa totale del carico, esecuzione delle manovre per la movimentazione del carico. Manovre per contrastare/limitare l'oscillazione dei carichi.</p> <p>2.7 Imbracatura dei carichi. Angoli di lavoro delle tratte.</p> <p>2.8 Norme generali di utilizzo carroponte: ruolo dell'operatore. Limiti di utilizzo dell'attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.).</p>
<p>3. Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>3.1 Individuazione dei componenti strutturali del carroponte/gru a cavalletto: meccanismo di scorrimento, meccanismo di traslazione, carrello, meccanismo di sollevamento, travi, argano/paranco, carrelliere, vie di corsa, e finecorsa, ecc.</p> <p>3.2 Dispositivi di comando: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, radiocomandi), differenze tra comando pensile/radiocomando e prove di funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività),</p> <p>3.3 Identificazione dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza e test di prova.</p> <p>3.4 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del carroponte/gru a cavalletto e di eventuali componenti accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni dell'attrezzatura.</p> <p>3.5 Manovre del carroponte/gru a cavalletto senza carico (sollevamento, scorrimento, traslazione, ecc.) e prova dei dispositivi di sicurezza previsti con comando pensile/radiocomando.</p>

		<p>3.6 Valutazione della massa totale del carico, esecuzione delle manovre per la movimentazione del carico. Manovre per contrastare/limitare l'oscillazione dei carichi. Uso dei comandi posti su comando pensile/radiocomando.</p> <p>3.7 Imbracatura dei carichi. Angoli di lavoro delle tratte.</p> <p>3.8 Norme generali di utilizzo carro ponte: ruolo dell'operatore. Limiti di utilizzo dell'attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.).</p>
<p>4. Parte Pratica (7 ore) carro ponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina.</p>	<p>- Far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro e le relative procedure operative</p>	<p>4.1 Individuazione dei componenti strutturali del carro ponte/gru a cavalletto: meccanismo di scorrimento, meccanismo di traslazione, carrello, meccanismo di sollevamento, travi, argano/paranco, carrelliere, vie di corsa, e finecorsa, ecc.</p> <p>4.2 Dispositivi di comando: identificazione dei dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, radiocomandi), differenze tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina e prove di funzionamento (spostamento, posizionamento ed operatività),</p> <p>4.3 Identificazione dei dispositivi di segnalazione e di sicurezza e test di prova.</p> <p>4.4 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del carro ponte/gru a cavalletto e di eventuali componenti accessori, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza, previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni dell'attrezzatura.</p> <p>4.5 Manovre del carro ponte/gru a cavalletto senza carico (sollevamento, scorrimento, traslazione, ecc.) e prova dei dispositivi di sicurezza previsti con comando pensile/radiocomando e comando in cabina.</p> <p>4.6 Valutazione della massa totale del carico, esecuzione delle manovre per la movimentazione del carico. Manovre per contrastare/limitare l'oscillazione dei carichi. Uso dei comandi posti su pulsantiera con comando pensile/radiocomando e comando in cabina.</p> <p>4.7 Imbracatura dei carichi. Angoli di lavoro delle tratte.</p> <p>4.8 Norme generali di utilizzo carro ponte: ruolo dell'operatore. Limiti di utilizzo dell'attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.).</p>

Verifica

→ Al termine del modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla.

La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici.

Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione del modulo.

- Al termine del modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 4 delle prove di cui alla parte pratica.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell'ottica del "lifelong learning" con l'obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l'aggiornamento di cui ai punti 2.1,2.2, 7 e 8 della Parte II (formazione specifica dei lavoratori, preposti, lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008)

L'aggiornamento, dunque, non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi ed esperienziali. Una particolare attenzione nella pianificazione degli aggiornamenti dovrà essere prestata alla rilevazione di nuovi bisogni formativi.

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, degli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L'assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Ai fini dell'aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida

Non è valida ai fini dell'aggiornamento la partecipazione ai moduli di cui ai seguenti punti

- ✓ punto 2.3 parte II (modulo aggiuntivo cantieri);
- ✓ punto 3 parte II (modulo aggiuntivo cantieri);
- ✓ punto 4 parte II (moduli tecnici-integrativi);
- ✓ punto 5.3 parte II (moduli B di specializzazione).

Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO

Nel corso di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche normative;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

1.1 Lavoratori

L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

1.2 Preposti

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per cambiamenti del contesto si intendono: cambiamenti del reparto, modifiche dei processi produttivi, organizzativi, ecc. .

Nell'aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

1.3 Dirigenti

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nell'aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

1.4 Datore di lavoro

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo "Cantiere" e ne permangono le condizioni per lo stesso, l'aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l'aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e decorrere dalla data di conclusione del Modulo B comune.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore
- RSPP: 40 ore

Il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, con le stesse modalità previste per gli RSPP e le ore minime complessive dell'aggiornamento sono 40 ore.

5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

L'aggiornamento per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI

La formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenta alcune caratteristiche che è necessario tenere presente da parte dei soggetti formatori nell'organizzazione e gestione dei percorsi formativi. Essa, nelle sue varie articolazioni e tipologie di corso:

- rientra nel contesto degli apprendimenti di tipo professionale non formali, cioè quelli che si realizzano al di fuori dei sistemi di apprendimento formale (Istruzione scolastica, Istruzione superiore e Università)
- è caratterizzata dalla continuità dell'apprendimento durante l'intera vita lavorativa (*Life Long Learning*) come affermato dall'obbligo periodico di aggiornamento per tutte le figure che operano nei contesti lavorativi;
- è rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative. L'approccio metodologico deve essere di tipo "andragogico", cioè un approccio focalizzato sui processi di apprendimento tipici degli adulti, i quali hanno fabbisogni formativi diversi, obblighi diversi e diversi modi di apprendimento rispetto ai discenti del sistema di istruzione formale.

Tali aspetti trovano precisi riferimenti metodologici, operativi e organizzativi, sia a livello legislativo europeo e nazionale che di normazione volontaria, tutti orientati ad assicurare la qualità nei processi di produzione della formazione e l'efficacia della formazione.

Il principale riferimento è costituito dal quadro europeo EQAVET (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio Europea del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) che raccomanda l'adozione di un ciclo di garanzia e di miglioramento dell'istruzione e formazione professionale, sia a livello di sistema degli Stati membri che dei singoli soggetti erogatori della formazione che si articoli in pianificazione, attuazione, valutazione/accertamento e revisione sulla base di criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni, compreso l'uso di strumenti di misura per fornire dati sull'efficacia. L'EQAVET inoltre pone l'accento sul monitoraggio e sul miglioramento della qualità, combinando valutazione interna ed esterna, revisione e processi di miglioramento, sulla base di misurazioni e di analisi qualitative.

Attualmente è in fase evolutiva la convergenza dei criteri metodologici, organizzativi e gestionali previsti dalla Raccomandazione EQAVET e i meccanismi di accreditamento nazionali dei soggetti formatori mediante una politica di armonizzazione e integrazione, così come previsto dal Piano Nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione del 2017.

Le indicazioni metodologiche per l'organizzazione e la gestione dei corsi riportate di seguito, fatta eccezione dei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.3 e 7, non si applicano ai Datori di Lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all'interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma esse possono trovare indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi di cui al presente accordo-

1.1 Approccio per processi nell'organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La qualità e l'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può prescindere dall'adozione di modelli organizzativi interni da parte dei soggetti formatori attraverso l'implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa. L'approccio più idoneo, a garantire ciò, è quello basato sulla gestione di qualità dei processi di produzione della formazione, in termini di presidio e governo degli stessi. Il riferimento metodologico e concettuale per la gestione di tali processi, più comunemente e largamente diffuso, è quello basato sul ciclo PDCA di Deming, che si esplicita in quattro fasi:

- PIANIFICAZIONE (Planning)
- REALIZZAZIONE (Do)
- MONITORAGGIO (Check)
- RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act)

Nel caso dei processi tipici di produzione della formazione le quattro fasi si articolano come segue:

CICLO PDCA		PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA FORMAZIONE
PLAN	PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto
		Progettazione
DO	REALIZZAZIONE	Erogazione
CHECK	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
ACT	RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto

L'analisi dei fabbisogni formativi costituisce la fase iniziale della elaborazione dell'azione formativa ed è finalizzata a fornire dati ed informazioni necessari alla progettazione formativa. L'analisi dei fabbisogni formativi nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si configura come analisi dei "fabbisogni professionali", volta ad individuare, in chiave formativa, le esigenze di professionalità specifiche riconducibili alle figure coinvolte nei processi di organizzazione, gestione e miglioramento della sicurezza aziendale. Il profilo delle figure, in termini di ruolo e responsabilità operative, è definito nei suoi caratteri generali dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) in cui si ritrovano, in alcuni casi, anche i profili in termini di competenze necessarie.

Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza e definisce:

- le competenze richieste in relazione al ruolo e ai profili di responsabilità relativi alla figura da formare;
- le competenze in entrata minime per affrontare il percorso formativo;
- le competenze possedute dal discente prima di iniziare il percorso formativo;
- il gap da colmare con il percorso formativo, in termini di differenza tra competenze possedute e richieste.

- Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
- Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Considerando il carattere obbligatorio della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, in alcuni casi (come ad es. la formazione iniziale dei lavoratori) le competenze finali sono tutte da acquisire ex novo e non sono richieste pregresse conoscenze o competenze in ingresso.

Un altro aspetto che deve essere considerato nel processo di analisi del fabbisogno formativo è quello relativo al contesto in cui si innesta l'azione formativa, cioè in quale contesto organizzativo e operativo, e le specifiche aree di attività in cui i vari profili operano o dovranno operare all'interno dell'azienda. Tale contestualizzazione è un elemento rilevante nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro poiché non si tratta di formazione generica, ma strettamente legata alle specifiche mansioni e attività lavorative, come previsto dalla stessa legislazione in materia.

Il livello di analisi dei fabbisogni e la contestualizzazione che il soggetto formatore dovrà affrontare in tale fase sarà diverso non solo rispetto alla tipologia di corsi ma anche alla tipologia di committenza. Infatti, la contestualizzazione e l'analisi avranno caratteristiche e contenuti diversi se il soggetto formatore dovrà elaborare il progetto formativo per una mono committenza (es. singola realtà aziendale) piuttosto che pluri committenza (es. aziende dello stesso comparto produttivo o omogeneamente simili) o infine se presenta un'offerta formativa a catalogo.

L'analisi dei bisogni formativi e di contesto deve essere un procedimento sistematico, basato principalmente su tecniche specifiche di raccolta delle informazioni rilevanti. Queste informazioni possono essere ottenute attraverso strumenti diversi come questionari, interviste, osservazioni, riunioni di gruppo, documentazione da richiedere all'azienda, politiche e procedure utilizzate, descrizione delle posizioni organizzative. Una delle fonti più rilevanti di dati e informazioni per l'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori/preposti/dirigenti/datori di lavoro è sicuramente il documento di valutazione dei rischi, dal quale possono essere ricavati elementi conoscitivi in merito all'esito della valutazione, agli infortuni mancati, ai risultati della formazione effettuata (piani di formazione).

I dati e le informazioni derivanti dal processo di analisi dei fabbisogni formativi e del contesto sono contenuti in un report (documento di output del processo) e costituiscono parte integrante del progetto formativo.

Le indicazioni metodologiche descritte sopra valgono per qualsiasi modalità di erogazione della formazione in presenza o a distanza. Nel caso di formazione a distanza (in videoconferenza sincrona, in modalità mista o e-learning) il processo di analisi dei fabbisogni e del contesto dovrà tenere conto di alcuni aspetti specifici e quindi integrato da specifiche attività di analisi, per le quali si rimanda al paragrafo 3.

1.3 Progettazione

I dati e le informazioni derivanti dal processo di analisi dei fabbisogni formativi e del contesto costituiscono l'input per il successivo processo di progettazione del percorso formativo che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa. Una analisi del fabbisogno formativo e di contesto carente e lacunoso inevitabilmente condiziona negativamente la qualità del processo di progettazione formativa e in ultima analisi l'efficacia stessa del percorso formativo.

Dal punto di vista metodologico, la progettazione formativa, concettualmente ed operativamente, si sviluppa in due fasi: la macroprogettazione (progettazione di massima) e la microprogettazione (progettazione di dettaglio).

Scopo della macroprogettazione è quello di definire il quadro generale del percorso formativo che si intende realizzare e pertanto in questa fase vengono definiti:

- l'obiettivo del corso di formazione;
- i risultati attesi;
- la strategia formativa;
- la struttura generale, la sequenza degli argomenti (struttura in moduli ed unità didattiche) e la loro correlazione logica, i tempi e l'articolazione oraria.

Nel definire l'obiettivo di un corso di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro bisogna tener presente che per qualsiasi tipo di corso di formazione il Dlgs 81/2008 pone un obiettivo generale che consiste nel *"trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"*. Nell'ambito di questo obiettivo generale è necessario identificare poi gli obiettivi specifici correlati ai soggetti da formare, sulla base dei diversi ruoli e delle diverse funzioni che dovranno svolgere nel contesto lavorativo.

Strettamente correlati agli obiettivi del corso sono i "risultati attesi" dall'azione formativa, in termini di capacità, competenze, comportamenti, cioè di quegli elementi costitutivi della dimensione della formazione (sapere, saper fare, saper essere). Di conseguenza i risultati attesi non possono limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni sulla salute e sicurezza sul lavoro e alla conoscenza dei rischi ma devono riflettere gli aspetti relativi al sapere agire e relazionarsi nell'ambito delle attività che si è chiamati a svolgere.

È necessario che i risultati attesi siano coerenti con gli obiettivi formativi e siano conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa.

L'efficacia di un'azione formativa è legata in larga misura ad una scelta adeguata della strategia formativa da seguire, poiché da essa dipende la effettiva trasformazione degli obiettivi e dei bisogni formativi in risultati concreti. Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando sempre che trattasi di azioni formative rivolte ad adulti nell'ambito della formazione continua sul lavoro.

Qualsiasi percorso formativo sulla salute e sicurezza sul lavoro non può prescindere dalla adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da formare. Il progetto di massima dovrà pertanto indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nel percorso formativo.

Una volta stabiliti gli obiettivi, i risultati attesi e la strategia formativa si hanno tutti gli elementi per definire la struttura generale del percorso formativo, in cui bisogna:

- definire i contenuti generali e la sequenza logica degli argomenti da trattare;
- stabilire la struttura modulare del percorso formativo, organizzandolo in moduli e/o unità didattiche logicamente correlate e tra loro coerenti;

- stabilire e caratterizzare le articolazioni temporali dello sviluppo del progetto definendo i tempi relativi alla docenza, alle esercitazioni, alle simulazioni e al coinvolgimento dei discenti nella didattica attiva;
- definire modalità e criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti (in itinere e finale);
- definire modalità di valutazione e monitoraggio della qualità didattica e organizzativa.

Le indicazioni metodologiche riguardante la progettazione di dettaglio (microprogettazione), sono riportate nel successivo paragrafo 2.

1.4 Erogazione

L'erogazione è il momento in cui si sviluppa l'azione formativa e in cui trova concreto compimento l'efficacia formativa.

È necessario che la fase di erogazione sia presidiata e monitorata osservandone lo sviluppo, rilevando le criticità e le non conformità che si dovessero manifestare nelle dinamiche di apprendimento e nella gestione delle attività didattiche. Nell'erogazione un ruolo rilevante è rivestito dal tutor con il suo presidio delle attività e la rilevazione delle criticità (che vanno descritte e registrate in specifici report che costituiscono una base informativa per il riesame e l'adozione delle misure correttive e di miglioramento).

1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione

Il processo di monitoraggio e valutazione da parte del soggetto formatore rappresenta un momento di estrema importanza ai fini della verifica della efficacia della formazione e del miglioramento della qualità, spesso sottovalutato nella gestione complessiva dei processi di produzione della formazione. Esso è finalizzato a misurare, analizzare, interpretare e tenere sotto controllo gli elementi chiave dei processi formativi basati su criteri di efficienza, efficacia e qualità della formazione.

Per il monitoraggio e valutazione delle prestazioni nel suo complesso e dei diversi processi, si ritiene opportuno che il soggetto formatore implementi e utilizzi un sistema basato su procedure di rilevazione di parametri ed indici prestazionali misurabili e di un sistema di elaborazione dei dati, di misurazione qualitativa e quantitativa degli indicatori e di documentazione dei risultati.

Normalmente il monitoraggio si basa sulla valutazione di tre livelli:

- Valutazione di gradimento, cioè della qualità percepita dall'utente;
- Valutazione degli apprendimenti;
- Valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Gli aspetti metodologici e procedurali specifici riguardanti la valutazione di gradimento sono descritti nel paragrafo 5, quelli relativi alla valutazione degli apprendimenti e alla valutazione sul trasferimento nel contesto lavorativo sono descritti nel paragrafo 6 e paragrafo 7

1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

Nel riesame il soggetto formatore analizza periodicamente i risultati del processo di monitoraggio e valutazione al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di performance organizzativa e didattica. Il riesame viene affrontato adottando procedure prestabilite dove vengono presi in esame i parametri prestazionali che misurano la qualità organizzativa e qualità didattica (desumibili dai questionari di gradimento) e risultati degli apprendimenti (desumibili dagli esiti delle verifiche degli apprendimenti). Il riesame consente al soggetto formatore di

individuare e analizzare eventuali criticità e adottare le misure correttive al fine del miglioramento della qualità didattica e organizzativa attraverso la revisione e miglioramento dei processi di produzione della formazione sopra descritti. I risultati del riesame sono elaborati, documentati e diffusi a tutti coloro che governano e presidiano i processi e/o che svolgono l'attività all'interno dei processi. Il riesame può analizzare sia i dati prestazionali aggregati per ciascuna tipologia di corso che per singolo corso.

1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l'organizzazione e gestione della formazione su SSL

Il soggetto formatore si avvale e deve avere la piena disponibilità nella propria struttura di figure professionali con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità, al fine di assicurare l'efficacia e la qualità dei percorsi formativi con il presidio dei processi di produzione della formazione (indipendentemente dal profilo contrattuale che lega tali figure con il soggetto formatore).

I profili indispensabili per la gestione dei processi di produzione della formazione (analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e adozione di misure di miglioramento) sono:

- il responsabile dei progetti formativi;
- il docente;
- il tutor d'aula.

Il soggetto formatore deve assicurare che i suddetti profili abbiano le necessarie competenze, per gestire e presidiare i processi di produzione della formazione e garantire che tali competenze siano mantenute e, se possibile, incrementate nel tempo tramite costanti e periodici aggiornamenti formativi.

Tali figure professionali svolgono i compiti e le attività previste dai rispettivi ruoli e responsabilità in un'ottica di team, integrando in modo sinergico le competenze di ciascun profilo nello sviluppo e presidio dei processi e nello svolgimento delle attività collegate finalizzate a garantire l'efficacia e qualità del servizio formativo.

Di seguito sono descritti i profili delle suddette figure professionali:

● RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI

Soggetto avente comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente. È il responsabile della progettazione formativa ed è coinvolto nell'analisi dei fabbisogni formativi. Cura sia la progettazione di massima che di dettaglio, si interfaccia con i docenti e i tutor nella definizione delle strategie formative, nelle scelte delle modalità di erogazione, delle modalità di verifica degli apprendimenti, intermedie e finali, in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo e dalla legislazione in materia. Può essere responsabile sia di singoli percorsi formativi, sia di singole tipologie di corsi di formazione ovvero di tutta la progettazione formativa del soggetto formatore. Il responsabile dei progetti formativi può essere individuato tra i docenti del corso

● DOCENTE

Soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto della formazione nell'area disciplinare di afferenza in base alle specifiche conoscenze e competenze. Deve conoscere anche la specificità e le dinamiche della formazione su SSL, con particolare riferimento alle metodologie didattiche più idonee per

l'apprendimento degli adulti. È responsabile del presidio delle dinamiche di gruppo e dei rapporti con i discenti con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la partecipazione e l'interazione. È responsabile della progettazione e dell'erogazione delle unità didattiche assegnate, dell'individuazione delle strategie e metodologie didattiche più idonee per l'erogazione, della predisposizione di materiali didattici e delle modalità di verifica che tengano conto anche dell'eventuale presenza di lavoratori stranieri coerentemente con gli obiettivi formativi fissati e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia di formazione su SSL. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Interagisce e si interfaccia in sede di progettazione formativa con il responsabile della progettazione contribuendo alla strutturazione del corso.

- **TUTOR D'AULA**

Soggetto esperto delle dinamiche di interazione nell'ambiente formativo (aula in presenza fisica o aula virtuale) in grado di fornire ai discenti indicazioni operative sulla fruizione del corso, sull'accesso e utilizzo dei materiali didattici, sugli aspetti logistici nonché di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche e nella somministrazione delle esercitazioni e delle prove di verifica. È responsabile del monitoraggio dell'andamento dell'attività didattica, della rilevazione delle esigenze dei partecipanti, del rispetto degli aspetti organizzativi che hanno impatto sulla gestione d'aula, osservando la coerenza con gli obiettivi didattici, il regolare andamento dello svolgimento della dinamica di apprendimento e in generale la coerenza con quanto previsto dal progetto formativo.

Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, il tutor d'aula è sempre previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti.

2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

Nella fase di microprogettazione, seguendo sempre un approccio modulare, dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:

- obiettivi specifici e risultati attesi;
- argomenti da trattare, contenuti e durata;
- strategia formativa e metodologia didattica;
- modalità e criteri di verifica e valutazione dei risultati.

L'articolazione oraria delle singole unità didattiche dovrà essere sviluppata in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra le unità didattiche nella trattazione degli argomenti, in termini di rilevanza, complessità, esaustività, tenendo conto dei diversi contesti e processi lavorativi in cui si innesta l'azione formativa.

Nel definire la struttura di dettaglio del percorso formativo bisogna tener presente quanto previsto dall'accordo nella parte II - corsi di formazione in merito alle diverse tipologie di corso, alla struttura modulare, e in alcuni casi anche a quella delle unità didattiche, agli obiettivi formativi, alla durata e ai contenuti minimi.

2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell'unità didattica

Sulla base degli esiti dell'analisi dei fabbisogni formativi e di contesto dovranno essere definitivi gli obiettivi didattici contestualizzati all'ambito aziendale o al contesto nel quale il soggetto opera.

È necessario identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come *trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire, delineare, etc.*

Strettamente correlati agli obiettivi sono i "risultati attesi" dall'azione formativa che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. I risultati attesi descrivono ciò che un discente dovrà conoscere, capire ed essere in grado di realizzare al termine del processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia e devono essere misurabili, valutabili, e adeguati. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni in termini di sapere, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali inerenti alle attività che si è chiamati a svolgere. Tipicamente i risultati attesi possono essere declinati mediante parole chiave che possano descrivere sinteticamente il tipo di conoscenza (nella dimensione del sapere), di abilità e di competenze (nella dimensione del saper fare e del saper essere) e che dovranno possedere i discenti in uscita dal percorso formativo, come ad esempio *essere in grado di, saper individuare, saper svolgere, saper applicare, conoscere, acquisire metodi, criteri e strumenti, etc.*

2.2 I contenuti dell'unità didattica e la durata

Al fine di rispondere in modo più puntuale, ai fabbisogni specifici e alle eventuali esigenze di una particolare strutturazione dei contenuti relativamente a specifici target di utenti, in sede di microprogettazione, dovranno essere contestualizzati e definiti gli argomenti di dettaglio che verranno trattati nell'ambito di ogni unità didattica e i contenuti che dovranno risultare coerenti con gli obiettivi declinati. Bisognerà, dunque, individuare e stabilire con chiarezza e dettaglio i contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, che non dovranno essere generici e non dovranno dar luogo a diverse interpretazioni da parte di chi svilupperà l'azione formativa.

2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica

Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l'azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro per tutto l'arco della vita (*lifelong learning*). È necessario dunque adottare un approccio di tipo andragogico che tenga conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli adulti. In tal senso non si può prescindere dall'adozione di metodologie didattiche attive ed interattive che prevedono il coinvolgimento diretto del discente e la sua centralità nel percorso di apprendimento. Il progetto formativo dovrà dunque indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nell'intero percorso formativo e in ciascuna unità didattica.

Le metodologie didattiche attive si basano sul presupposto che l'apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale, e risultano particolarmente efficaci quando si tratta di acquisire atteggiamenti, capacità di analisi e di soluzioni di problemi e incrementare specifiche capacità. La modalità di trasmissione dei contenuti deve inoltre tenere conto delle esigenze di "vita professionale reale" e non solo vertere su contenuti di merito e didattici. Il formatore/docente dovrà pertanto basare la propria attività non solo sulla trasmissione di nozioni, abilità e competenze ma su quanto valorizzi le esperienze di ciascuno.

2.4 Le metodologie didattiche attive

Le metodologie didattiche attive vanno scelte prioritariamente in funzione dell'obiettivo formativo, ma anche in relazione alla disponibilità di spazi, di tempo, di risorse e tenendo conto della complessità di gestione da parte del formatore. Le principali metodologie che possono rispondere efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale sono:

- **Lavori di gruppo.** Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato. La dimensione di gruppo facilita lo scambio di idee ed esperienze consentendo un coinvolgimento attivo in un rapporto relazionale tra pari, sganciato dalla dipendenza del docente. Il risultato finale del lavoro di gruppo appartiene al gruppo e non alla singola persona e allena le persone all'ascolto attivo e al raggiungimento di un obiettivo comune;
- **Casi di studio.** È una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che in gruppo. Sono utili soprattutto per l'acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi;
- **Simulazioni.** Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricalca l'ambiente e l'attività lavorativa, in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula alla realtà lavorativa.

Anche le **lezioni frontali**, che sono finalizzate alla trasmissione di nozioni e concetti, dovranno seguire un approccio dialogico, prevedendo una sostanziale interattività tra il docente e i discenti e tra i discenti stessi. È fondamentale durante la lezione, utilizzare a titolo esplicativo supporti audiovisivi (ad. es. slide, filmati), ricorrere a esempi applicativi e prevedere testimonianze da parte di soggetti che possano stimolare l'attenzione e la motivazione ad apprendere da parte dei discenti.

È fondamentale anche pianificare durante la lezione momenti di confronto e momenti dedicati a fornire risposte a quesiti e domande che facilitino la comprensione e l'apprendimento di tutti i discenti. Durante la lezione può essere utilizzata anche la tecnica dei test, quesiti somministrati non a scopo valutativo, utile per rafforzare concetti e nozioni e per integrare con eventuali approfondimenti gli argomenti trattati nella lezione che necessitano di rinforzo.

Laddove necessario esistono ulteriori metodologie didattiche attive che attraverso le opportunità offerte dalle ICT (*Information and Communication Technologies*), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento. Ad esempio:

- **Realtà aumentata e virtuale:** sono tecnologie immersive e si compongono di sistemi che, attraverso dispositivi mobili di visione, di ascolto o di manipolazione riescono ad aggiungere informazioni multimediali alla realtà che l'utente percepisce naturalmente. La realtà aumentata permette al discente di vedere parti digitali sovrapposte a parti fisiche, quella virtuale isola il discente dall'ambiente esterno, facendolo immergere in una realtà digitale parallela. La realtà aumentata consente di fornire indicazioni tecniche a distanza in tempo reale e di sperimentare procedure nuove anche complesse. L'utilizzo della realtà virtuale consente di usufruire di momenti formativi, senza essere fisicamente presenti in un determinato luogo di lavoro e di simulare diversi scenari a scopo esercitativo e

didattico. Le attività di formazione vengono così rese possibili e semplificate, grazie alla capacità di visualizzare in tempo reale le informazioni, permettendo di ripetere prove e operazioni in più sessioni formative, riducendo le conseguenze di eventuali errori.

- **Simulatori Virtuali e fisici /Bordo macchina:** software di simulatore virtuali molto utili per acquisire abilità manuali e pratiche nonché sistemi che possano integrarsi con sistemi innovativi che sfruttano in modo combinato software per la realtà virtuale ed aumentata
- **Gamification:** metodologia che usa i meccanismi tipici del gioco e in particolare del videogioco per favorire il coinvolgimento e stimolare la motivazione e l'attenzione dei discenti. Esistono i serious game, giochi con un esplicito e ben definito scopo educativo, non pensati primariamente per il divertimento, senza però escluderlo e i business game giochi caratterizzati da un contesto simulato di natura aziendale che hanno l'obiettivo di far acquisire capacità decisionali in termini di tempestività ed efficacia delle scelte adottate, confidenza con situazioni di rischio e incertezza che permettono l'integrazione tra le diverse funzioni aziendali.

L'utilizzo degli ambienti virtuali può prevedere anche spazi tridimensionali dove gli utenti si muovono liberamente utilizzando degli avatar (metaverso). Il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi di cui ai punti 7 e 8 del presente accordo.

2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati

Per avere la garanzia che l'obiettivo formativo sia stato raggiunto, è necessario valutare i risultati. Esistono differenti livelli di valutazione che richiedono momenti, tempi e risorse diversi per essere realizzati. La valutazione risulta necessaria non solo come controllo del processo di apprendimento e cambiamento che si vuole mettere in atto, ma anche come partecipazione consapevole e forte stimolo motivazionale da parte dei discenti, oltre che come *feedback* per i docenti/formatori circa la validità ed i livelli di efficienza ed efficacia del corso erogato. Il sistema di valutazione va definito nella fase di progettazione e consente di:

- verificare il raggiungimento degli obiettivi e misurare il grado dei risultati attesi;
- migliorare la qualità della formazione successiva attraverso interventi di ritaratura e miglioramento dei percorsi formativi;
- fornire feedback ai discenti in merito al loro apprendimento e cambiamento.

Nel paragrafo 6 sono descritti i metodi e i criteri di verifica da adottare per la valutazione degli apprendimenti e dell'efficacia formativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2.6 Il documento progettuale

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:

- **conformità**, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;
- **coerenza**, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- **pertinenza**, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- **efficacia**, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

- **le specifiche del percorso formativo**, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
 - gli obiettivi e risultati attesi;
 - l'articolazione oraria delle unità didattiche;
 - i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
- **le specifiche di realizzazione** (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali):
 - la strategia formativa e le metodologie didattiche;
 - il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
 - le azioni di tutoraggio.
- **le specifiche per il controllo e la verifica**:
 - le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
 - le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza

Tutti i corsi di formazione disciplinati dal presente accordo possono essere erogati mediante la formazione in presenza.

La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell'ambiente di lavoro del discente.

Nell'ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature.

Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l'aggiornamento dei lavoratori.

Anche per questa modalità di erogazione valgono le stesse considerazioni metodologiche descritte nella microprogettazione.

3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS)

La formazione in videoconferenza sincrona può essere definita come "streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione". Ogni

discente deve essere collegato all'evento formativo tramite pc o tablet a suo esclusivo uso per la durata del corso.

La veicolazione mediante supporto multimediale in modalità sincrona (tipicamente mediante PC o tablet collegati in rete) permette l'interazione tra docenti e allievi similmente a quanto avviene nella formazione in presenza. Tuttavia, la modalità di formazione in VCS presenta alcune caratteristiche e specificità che la differenziano dalla didattica in presenza in aula fisica con riferimento ai soggetti formatori che devono dunque adeguare o reingegnerizzare i processi di produzione della formazione (prevedendo anche idonei profili di competenze), rispettando determinati requisiti di carattere organizzativo e tecnologici al fine di garantire la qualità e l'efficacia formativa. I soggetti che erogano la formazione in modalità videoconferenza sincrona dovranno implementare procedure idonee all'ambiente virtuale per la gestione delle modalità di accesso, di verifica delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento, della gestione dei materiali didattici, delle modalità di tracciamento.

In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.

3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale

Fermo restando quanto riportato inizialmente sulla struttura organizzativa basata sull'approccio per processi e loro descrizione, all'interno di ciascun processo dovranno essere sviluppate alcune attività aggiuntive specifiche e dovranno essere allocate risorse con specifiche competenze.

ANALISI DEI FABBIGNOSI FORMATIVI E PROGETTAZIONE

➤ **Analisi dei fabbisogni formativi e del contesto**

- Individuazione e indicazione delle abilità e capacità, in termine di alfabetizzazione informatica e digitale, richieste all'utente per la frequenza efficace del percorso formativo, al fine di evitare che un eventuale "digital divide" possa influire in modo discriminante sulla capacità di fruizione
- Definizione dei requisiti tecnologici della postazione del discente e di compatibilità con i requisiti di accesso, accessibilità e fruibilità previsti dalla piattaforma del soggetto formatore.

➤ **Progettazione**

In sede di macroprogettazione dovranno essere definiti:

- la strategia formativa da adottare, in termini metodologici e tecnici per lo sviluppo dell'azione formativa in ambiente di aula virtuale;
- le metodologie didattiche attive più idonee per l'erogazione in VCS;
- le modalità di verifica (in itinere e finale) in sincrono nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia;
- i requisiti tecnologici necessari per la fruizione del corso in modalità VCS;
- le modalità di tutoraggio d'aula virtuale.

In sede di microprogettazione dovranno essere definite:

- le modalità di svolgimento sincrono delle esercitazioni, lavori di gruppo, casi di studio considerando l'ambiente d'aula virtuale;
- le modalità di interazione discente-docente-tutor d'aula virtuale e delle funzionalità da utilizzare nella piattaforma.

EROGAZIONE

La modalità sincrona e la contemporanea virtualizzazione spaziale rappresentata dall'aula virtuale comportano che in fase di erogazione siano adottate specifiche procedure e svolte alcune attività che non si ritrovano nei corsi in aula con presenza fisica. Attività tipiche da svolgere nell'erogazione del corso di formazione in modalità VCS sono:

- *gestione delle procedure di accesso protetto dei discenti;*
- *docenza in ambiente caratterizzato da virtualizzazione spaziale (aula virtuale), con dinamiche differenti rispetto alla formazione in presenza fisica in aula;*
- *tutoraggio d'aula virtuale, che ha una forte valenza nello sviluppo del corso e nelle dinamiche di interazione;*
- *rilevazione e tracciabilità della continuità della presenza dei discenti;*
- *gestione delle esercitazioni, lavori di gruppo e in generale delle specifiche metodologie didattiche attive in sincrono idonee all'ambiente virtuale;*
- *gestione delle verifiche di apprendimento in modalità sincrona a distanza;*
- *monitoraggio della continuità di funzionamento delle funzionalità della piattaforma;*
- *gestione dei flussi di comunicazione tra i docenti, tutor e tra gli stessi discenti.*

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. RIESAME E MISURE DI MIGLIORAMENTO

Considerando la specificità e la potenziale criticità di alcune attività nella gestione dei corsi soprattutto in fase di erogazione, il monitoraggio e la valutazione risultano importanti nella verifica della qualità didattica e organizzativa e dell'efficacia ed efficienza del percorso formativo. Considerando che lo strumento utilizzato a tale scopo è il questionario di gradimento (paragrafo 5), questo dovrà essere strutturato con elementi di valutazione aggiuntivi che tengano conto della modalità di erogazione in videoconferenza sincrona. In particolare, dovranno essere rilevati e monitorati:

- il livello d'interazione docente-discente;
- la chiarezza espositiva in ambiente virtuale e padronanza dell'utilizzo della piattaforma del docente;
- l'efficacia del tutoraggio d'aula virtuale;
- l'efficacia della gestione dei gruppi di lavoro ed esercitazioni in ambiente virtuale;
- l'accessibilità e l'usabilità della piattaforma utilizzata;
- l'efficacia e l'efficienza del supporto tecnico.

I dati così rilevati saranno elaborati ed analizzati in sede di riesame (sia generale che per singoli percorsi formativi) con l'individuazione e l'adozione delle misure di miglioramento e correttive riguardanti gli elementi caratterizzanti la modalità di erogazione in videoconferenza sincrona.

3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze

Per erogare la formazione in VCS il soggetto formatore deve avvalersi di profili professionali con particolari competenze, aggiuntive a quelle generali riportate in precedenza nel paragrafo Parte

IV punto 1.7, con conoscenze, abilità e responsabilità idonee a gestire e presidiare i processi di produzione caratterizzanti la formazione in VCS.

- **RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI**

Il responsabile dei progetti formativi dovrà conoscere le modalità di funzionamento e le funzionalità della piattaforma, le modalità di gestione e di interazione dell'aula virtuale, le modalità didattiche attive idonee ed efficaci per l'ambiente virtuale.

Il responsabile dei progetti formativi può essere individuato tra i docenti del corso.

- **DOCENTE**

I docenti, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente, dovranno avere una buona conoscenza dell'ambiente virtuale della piattaforma e delle funzionalità da utilizzare nelle sessioni didattiche in modo da garantire la necessaria interazione con i discenti. Nello strutturare l'intervento formativo in VCS, dovranno sapere individuare strategie e metodologie didattiche efficaci per l'ambiente virtuale e predisporre i materiali didattici, gli strumenti di supporto e di valutazione funzionali alla docenza in VCS.

- **TUTOR D'AULA VIRTUALE**

Il tutor d'aula virtuale dovrà possedere le conoscenze relative alle funzionalità della piattaforma per gestire le particolari dinamiche relazionali e di interazione con i discenti che caratterizzano la formazione in videoconferenza sincrona. Inoltre, dovrà saper gestire alcune procedure specifiche quali le modalità di accesso protetto e la registrazione dei partecipanti, la verifica e il tracciamento della continuità della presenza, il monitoraggio dell'andamento dell'apprendimento, il supporto didattico al docente soprattutto nelle esercitazioni e nelle verifiche in modalità sincrona, la gestione delle chat e del flusso di posta elettronica, e in generale di tutte le modalità operative per la gestione didattica.

- **ESPERTO NELLA GESTIONE TECNICA DELLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE**

È necessario che il soggetto formatore si avvalga di un esperto che garantisca una corretta configurazione degli ambienti virtuali e la gestione tecnica della piattaforma utilizzata, in particolare la gestione di eventuali criticità nel funzionamento della piattaforma, intervenendo tempestivamente per la risoluzione di problemi di connettività, di blocchi del sistema, di interruzioni o malfunzionamenti. Collabora inoltre con il tutor d'aula virtuale nella profilazione degli utenti e nel monitoraggio degli accessi.

3.2.3 Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma

La piattaforma utilizzata dal soggetto formatore per l'erogazione dei corsi in VCS deve possedere alcune caratteristiche tecnologiche e funzionali indispensabili per assicurare una efficace gestione dal punto di vista didattico, il rispetto dei requisiti legislativi in materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro e la conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali. Di seguito sono riportate alcune funzionalità necessarie per assicurare livelli adeguati di usabilità, versatilità e interattività per l'erogazione dei corsi di formazione in modalità sincrona.

In termini di accessibilità e accessi protetti:

- presentare una modalità di accesso al corso solo agli iscritti autorizzati. Le modalità di accesso possono variare da piattaforma a piattaforma ma in tutti i casi deve essere garantita la massima sicurezza da accessi non autorizzati dal soggetto formatore;
- permettere tecnicamente il monitoraggio e la registrazione delle presenze, con tracciatura riportante l'ora iniziale e finale del collegamento e gli eventuali abbandoni dei

discenti. Tale tracciatura avrà la stessa validità del registro delle presenze utilizzato nei corsi in presenza;

- permettere la disattivazione di utility e applicazioni non strettamente funzionali alla didattica, soprattutto se la piattaforma utilizzata non è esclusivamente dedicata alla didattica. Inoltre, non dovrebbe essere consentito l'accesso tramite *social login* (meccanismo che permette agli utenti di autenticarsi sfruttando account e servizi offerti dai social network);
- prevedere la possibilità di utilizzare un'area di *repository* del materiale didattico e di supporto alla didattica per la sola durata del corso di formazione, con utilizzo protetto da parte del discente ai soli fini didattici e regolamentato ad esempio nel rispetto del *copyright*, nel divieto di diffusione verso terzi estranei al corso di formazione, nelle eventuali limitazioni ai download.

In termini di interattività:

- presentare un livello adeguato di interattività in modo tale da garantire l'interazione sincrona tra docente e discenti, permettendo ai discenti di intervenire in diretta su richiesta e al docente di facilitare la partecipazione attiva con la possibilità di verificare in itinere le fasi di apprendimento;
- permettere la visualizzazione, tramite finestre, dei discenti in modo da facilitare e stimolare l'interazione tra docenti e discenti e tra discenti e discenti, e di verificare da parte del docente e/o del tutor la presenza effettiva dei singoli discenti;
- consentire un'agevole proiezione delle presentazioni utilizzate dai docenti (slide, filmati, documenti etc.) e un'agevole visualizzazione delle stesse da parte dei discenti;
- permettere l'utilizzo di un'area di chat per consentire ai discenti di comunicare con il docente o il tutor o con gli altri discenti ad integrazione alla comunicazione audio-video;
- consentire la creazione di classi virtuali con possibilità di suddivisione in sottogruppi separati "aule di fuga" (breakout rooms) per lo svolgimento di eventuali esercitazioni di gruppo;
- permettere di controllare e modulare la qualità video e audio.

In termini di usabilità e flessibilità delle modalità operative di gestione delle procedure previste:

- permettere lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali dei discenti esclusivamente in modo sincrono con l'acquisizione degli elaborati da parte del docente e/o del tutor alla fine della sessione di verifica;
- consentire di acquisire e archiviare il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato compresa l'acquisizione, laddove prevista dal soggetto formatore, dell'accettazione del rispetto del *copyright*, del divieto di diffusione verso terzi e di eventuali limitazioni ai download.

Diverse piattaforme multimediali dedicate specificatamente alla formazione a distanza presentano spesso funzionalità avanzate aggiuntive rispetto a quelle riportate sopra, che permettono ai soggetti formatori di facilitare e ottimizzare la gestione di alcuni aspetti procedurali come ad esempio:

- generazione automatica degli attestati di frequenza e idoneità con possibilità di personalizzare i format in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
- apposizione di firma digitale del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati;
- effettuazione e gestione delle verifiche e valutazione degli apprendimenti e generazione dei risultati delle verifiche;

- generazione di report con l'elaborazione dei dati relativi alle valutazioni degli apprendimenti e della qualità percepita dei discenti, anche in forma aggregata.

Connettività della postazione di utente

La connessione della postazione dell'utente alla rete Internet deve essere stabile ed efficiente per permettere la fruibilità, l'usabilità e la continuità.

Il soggetto formatore in sede di informazione preliminare dovrebbe raccomandare al discente (a sua esclusiva responsabilità) di verificare la stabilità e velocità di connessione della propria postazione, prima della iscrizione al corso e della sua fruizione.

I dispositivi della postazione d'utente potranno essere pc o tablet. Non è consentito l'utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete.

3.2.4 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA

- **INFORMAZIONI PRELIMINARI PER I DISCENTI**

Prima di procedere all'iscrizione al corso di formazione, il soggetto formatore deve informare il discente (e i Datori di lavoro committenti relativamente ai corsi a loro carico) sulle caratteristiche tecnologiche e funzionali della piattaforma multimediale utilizzata, sui requisiti di connettività e delle dotazioni hardware e software della postazione utente, per consentire al discente di verificare preliminarmente la compatibilità della propria postazione per una corretta fruibilità del corso in termini di continuità, stabilità di connessione e usabilità.

Oltre alle informazioni sulle caratteristiche tecnologiche il soggetto formatore deve fornire alcune informazioni preliminari relative a modalità di accesso, modalità di erogazione dei contenuti e di svolgimento in sincrono delle verifiche intermedie e finali di apprendimento, modalità di assistenza e supporto durante l'erogazione del corso.

- **ISCRIZIONI**

Il soggetto formatore in sede di iscrizione, laddove necessario ai fini della verifica dell'identità del discente, può acquisire copia di un documento di identità contenente fotografia del discente, senza effettuare alcun trattamento digitale di tipo biometrico.

- **MODALITÀ D'ACCESSO PROTETTO**

Le modalità di accesso (gestite normalmente dal tutor d'aula virtuale o dal docente) devono essere di tipo protetto cioè garantire che solo i partecipanti autorizzati possono accedere alle sessioni formative. In base alle caratteristiche tecnologiche della piattaforma, il soggetto formatore potrà utilizzare account individuali, password, link specifici, stanze di attesa (dove i discenti aspetteranno che gli venga concesso l'accesso alla sessione).

Il tutor o il docente verificano gli avvenuti accessi e la loro registrazione sulla piattaforma (con l'indicazione dell'orario di accesso) e prima dell'avvio delle attività formative verificano il corretto funzionamento audio e video di tutti i partecipanti e l'attivazione delle altre funzionalità necessarie per lo svolgimento dell'evento formativo.

- **VERIFICA DELLE PRESENZE**

I corsi di formazione di cui al presente Accordo, prevedono la presenza per il 90% della durata dell'evento formativo e dei corsi di aggiornamento. Nella formazione in videoconferenza sincrona dovranno essere rispettati tali vincoli. Il tutor o il docente dovranno verificare

costantemente la presenza dei discenti, mediante visualizzazione delle finestre, chiamate ai discenti, sondaggi, richieste via chat.

In caso in cui il discente deve assentarsi per un periodo prolungato dovrà chiedere l'abbandono del collegamento che sarà successivamente ripristinato con la modalità di accesso autorizzato e registrato con l'orario di abbandono e di ripristino.

- **GESTIONE DELLE VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI E DELLE ESERCITAZIONI**

Le verifiche dovranno essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti nel corso dello svolgimento. Nel caso in cui il soggetto formatore utilizzi funzionalità avanzate di gestione delle verifiche queste garantiscono automaticamente la tracciabilità e la correttezza dello svolgimento delle verifiche. In caso di mancanza di tali funzionalità avanzate si potranno utilizzare modalità di invio e ricezione tramite posta elettronica dei file contenenti le verifiche.

Infine, laddove la verifica finale consista in un colloquio questo avverrà in diretta audio video tra la commissione per la verifica e il singolo discente. Qualora il soggetto formatore lo ritenga opportuno e funzionale ai fini della tracciabilità e trasparenza, ogni colloquio potrà essere registrato nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati e della *privacy* o, in alternativa, nel caso in cui non si ricorra alla registrazione del colloquio, il docente dovrà riportare le domande sull'apposito verbale che normalmente viene utilizzato nella formazione in presenza. L'esito della prova viene comunicata al discente alla fine del colloquio. La firma del discente potrà essere sostituita dalla registrazione audio video della comunicazione dell'esito con presa d'atto del discente.

Per quanto riguarda le esercitazioni individuali con finalità didattiche e non a fini valutativi si potrà seguire la stessa procedura delle verifiche descritta precedentemente. Se sono previste esercitazioni in gruppo, verrà utilizzata la funzionalità che permette di suddividere i discenti in sottogruppi mediante le cosiddette "aule di fuga" (*breakout rooms*). In tal modo i gruppi lavoreranno separatamente nella propria aula.

3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING

Per e-learning si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica.

3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Il soggetto formatore erogatore del corso, compreso il caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, dovrà:

- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile del progetto formativo; tutoraggio di contenuto e di processo; manutenzione e gestione tecnica della piattaforma;
- garantire assistenza, interazione, usabilità e accessibilità.

3.3.2 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

3.3.3 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING

Per erogare la formazione in e-learning il soggetto formatore deve avvalersi di profili professionali con particolari competenze, aggiuntive a quelle generali riportate in precedenza nel paragrafo 1.7, con conoscenze, abilità e responsabilità idonee a gestire e presidiare i processi di produzione caratterizzanti tale formazione. Tali figure devono essere disponibili nell'organizzazione del soggetto formatore indipendentemente dalla natura contrattuale.

• RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

Soggetto avente comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente con specifiche competenze riguardanti la progettazione formativa in modalità e-learning.

• MENTOR/TUTOR DI CONTENUTO

Figura professionale esperta dei contenuti in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dalla legislazione vigente con specifiche competenze riguardanti la progettazione formativa in modalità e-learning che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica.

• TUTOR DI PROCESSO

Il tutor di processo deve possedere le conoscenze relative alle funzionalità della piattaforma per assicurare il supporto ai partecipanti, gestire le dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, monitorando e valutando la dinamica di apprendimento e l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

• SVILUPPATORE DELLA PIATTAFORMA

Soggetto che sviluppa il progetto formativo nell'ambito della piattaforma, organizzando gli elementi tecnici e metodologici e garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma.

3.3.4 DOCUMENTAZIONE

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:

- 1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) rispettandone la modularità e le tempistiche;
- 2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc.);
- 3) i nomi del responsabile del progetto formativo del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- 4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;
- 5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
- 6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- 7) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
- 8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
- 9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
- 10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finali.

La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

3.4 MODALITÀ MISTA

Con il termine modalità mista o blended si intende l'erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica. Questa modalità permette di ridurre il rischio del senso di isolamento che può essere attribuito alla formazione a distanza e di mantenere alcuni vantaggi (i discenti possono organizzare autonomamente i propri ritmi di studio; si riducono i tempi di spostamento per raggiungere il luogo di svolgimento della formazione in presenza, il percorso può essere maggiormente personalizzato).

In presenza fisica possono essere realizzati momenti strategici dei percorsi formativi, che il soggetto formatore ritiene utile ai fini dell'efficacia didattica.

La presenza fisica è utile per:

- socializzare e instaurare il clima d'aula;
- sostenere la motivazione;
- familiarizzare con la tecnologia da utilizzare in modalità a distanza;
- effettuare attività didattiche pratiche che non possono essere effettuate a distanza;
- utilizzare strumenti, tecnologie e metodologie in cui è necessaria la presenza fisica del discente;
- effettuare i momenti di verifica degli apprendimenti.

Per ciascuna modalità di erogazione dovranno essere rispettati i requisiti e le specifiche sopra riportate.

3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita Solo per rischio basso ^{1,2}
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Non consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	consentita solo per il modulo giuridico
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

¹ Consentita per rischio medio ed alto relativamente a progetti formativi, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome.

² Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	Non consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita
Coordinatore per la sicurezza	Consentita	Consentita	Consentita
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Consentita	Non consentita	Non consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	Non consentita	Non consentita

4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I soggetti formatori, nello svolgimento delle attività formative erogate all'utenza, devono conformarsi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO

La valutazione del gradimento è una modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utente in relazione ai fattori che caratterizzano la qualità formativa in termini di:

- qualità didattica (competenza dei docenti, adeguatezza delle metodologie e dei materiali didattici, adeguatezza dei contenuti, ecc.);
- qualità organizzativa (logistica e servizi, modalità di erogazione, accessibilità, accoglienza, assistenza, ecc.);
- utilità percepita (trasferibilità a livello lavorativo, rispondenza alle aspettative formative, adeguatezza degli argomenti trattati).

La rilevazione del gradimento può essere utilizzata:

- ex post, a ridosso dell'immediata conclusione del percorso formativo, che è la modalità normalmente utilizzata per la valutazione del gradimento;

- in itinere (all'interno della valutazione di processo). In tal caso si parla spesso di azione di *monitoraggio in progress*, che consente di apportare aggiustamenti durante il prosieguo del corso.

Lo strumento più utilizzato per la rilevazione dei dati e informazioni sulla qualità percepita dai discenti è il questionario di gradimento strutturato con un set di domande che coprono le aree tematiche da valutare. Le domande possono essere:

- Aperte, tipicamente per una rilevazione di tipo qualitativo, in cui il discente esprime in modo discorsivo la sua reazione/soddisfazione, fornendo suggerimenti e osservazioni utili ai fini del miglioramento della qualità formativa.
- Chiuse, associate a scale numeriche di gradimento, che favoriscono un approccio quantitativo e consentono il trattamento statistico dei dati raccolti e la loro rappresentazione grafica.

Un questionario di gradimento è generalmente composto di un mix di domande chiuse e aperte.

I principali indicatori di rilevazione della qualità percepita riguardano la qualità didattica e organizzativa.

La qualità didattica con focus su:

- L'efficacia comunicativa e la chiarezza espositiva dei docenti
- Il livello di interazione e coinvolgimento dei discenti
- La metodologia didattica
- I contenuti della didattica
- I supporti didattici e materiale didattico
- Le modalità di verifica

La qualità organizzativa con focus su:

- Logistica e servizi
- Organizzazione d'aula
- Tecnologie utilizzate
- Assistenza e tutoraggio

L'utilità percepita con focus su:

- L'interesse per gli argomenti;
- La soddisfazione delle aspettative;
- Il raggiungimento degli obiettivi;
- La trasferibilità nel contesto di lavoro.

La compilazione dei questionari è anonima e può essere effettuata al termine di ogni UD o dell'intero corso di formazione.

I soggetti formatori possono dotarsi di un sistema di elaborazione dei dati, di misurazione degli indicatori e di reportistica dei risultati.

I dati e le informazioni raccolti vengono analizzati al fine di individuare quali sono i processi che presentano criticità e le aree di miglioramento su cui intervenire.

6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

La verifica dell'apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine del corso. Secondo *European Qualifications Framework* (EQF) i risultati dell'apprendimento sono la “*descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento*” e nel sistema europeo e nazionale di riferimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia come segue:

- **conoscenze** risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- **abilità** indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- **competenze** comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia.

Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute.

Nella verifica dell'apprendimento possono essere valutate, in relazione agli obiettivi formativi e ai risultati attesi specifici di ogni percorso formativo:

- le conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche;
- la capacità di analisi e di decisione;
- la capacità dell'uso di strumenti e attrezzature di lavoro;
- la capacità di applicare conoscenze, abilità e comportamenti per il successivo trasferimento in ambito lavorativo.

6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel corso e secondo quanto previsto nella progettazione di dettaglio (micro) delle singole unità didattiche.

A livello generale è opportuno che le prove vengano predisposte rispettando i seguenti criteri:

- Coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi individuati nel corso ed in ciascuna unità didattica con evidenza delle conoscenze, abilità e competenze valutate;
- Mappatura completa dell'intera gamma dei contenuti e degli obiettivi oggetto del corso;
- Limitata ambiguità e interpretazioni personali;

- Fornitura di criteri chiari di correzione delle prove, in particolare fornendo le griglie di correzione per le simulazioni, le esercitazioni ed eventuali project work;
- Il “peso” delle verifiche intermedie e quella finale.

Le verifiche possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche) e valutate sulla base dei criteri definiti nella fase di progettazione. Le tecniche e gli strumenti valutativi degli apprendimenti dipendono dal tipo di competenza da verificare, dall'architettura del progetto formativo e dagli obiettivi formativi.

La verifica in ingresso è finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse dei partecipanti ad un percorso formativo. Viene utilizzata quando dall'analisi dei fabbisogni non emerge chiaramente un omogeneo livello di competenze in ingresso dei partecipanti. L'utilità di effettuare prove di verifica in ingresso è quella di poter confrontare i risultati con le prove di verifica finali e misurare il gap tra le conoscenze/ abilità/ competenze pregresse possedute e quelle acquisite al termine del corso. Le verifiche in ingresso servono anche a conoscere le motivazioni personali o organizzative.

Le verifiche in itinere hanno l'obiettivo di monitorare il livello di apprendimento durante lo svolgimento del corso allo scopo di riadattare gli interventi durante la fase di erogazione della formazione e di permettere al discente di riscontrare i propri progressi nell'apprendimento in maniera continua. In tal senso, garantendo i tempi previsti per ciascuna unità didattica, i momenti di verifica intermedia, la loro discussione e approfondimento possono risultare utili per ridefinire concetti, nozioni, procedure poco chiare e permettere al discente di riscontrare l'utilità di quanto appreso ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.

La verifica finale costituisce un importante momento della valutazione dell'efficacia didattica del corso.

Attraverso le verifiche intermedie, ove previste, e finali si misureranno e verranno valutate:

- conoscenze nozionistiche relative al sapere (di fatti, di procedure, di concetti, di principi generali legati al funzionamento di situazioni, di cose e fatti, ecc.) che potranno essere misurate con test/ domande aperte;
- conoscenza di procedure organizzative e comportamentali anche di tipo tecnico/professionali che richiedono capacità di ragionamento e di analisi, in questo caso la verifica sarà costituita da domande aperte su casi reali, esercitazioni applicative, analisi di casi;
- capacità relative al saper fare, in questo caso la verifica sarà costituita da prove e simulazioni pratiche e operative;
- comprensione e applicazione di metodologie comportamentali legate ad aspetti trasversali, in particolare per le figure che rivestono ruoli decisionali, di vigilanza e che attengono al saper comunicare, saper lavorare in gruppo, usare strumenti concettuali per organizzare le conoscenze acquisite. In questo caso la verifica si realizzerà attraverso simulazioni di situazioni, colloquio individuale.

Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie, ove previste, e quella finale. In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.

Tali verifiche sono gestite dal responsabile del progetto formativo.

Si consiglia di somministrare prove che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma che evidenzino la natura pratica e applicativa dei concetti e delle nozioni da acquisire.

In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro. Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l'elaborato finale potrà essere presentato in plenaria.

6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

Tabella corsi di formazione/moduli, modalità di verifica e criteri:

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSPP	Colloquio o test
Modulo A (RSPP/ASPP)	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B (RSPP/ASPP)	Test e Simulazione
Modulo C per RSPP	Colloquio
Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza	Test
Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza	Simulazione
lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Test e Prove pratiche
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche

Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);

Colloquio individuale: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;

Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;

Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell'Accordo.

Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento

Test: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all'oggetto dell'aggiornamento;

Prova pratica: consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.

7 VERIFICA DELL' EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. La valutazione dell'efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di:

- conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo;
- comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all'art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:

1. **Analisi infortunistica aziendale.** Per la valutazione dell'efficacia dell'attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i "mancati infortuni". Le informazioni raccolte consentono di effettuare l'analisi pre-post sugli infortuni e i "mancati infortuni" nell'arco temporale prescelto. Laddove l'analisi evidenzia carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.
2. **Questionari da somministrare al personale.** Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell'esperienza da parte del lavoratore.
3. **Check list di valutazione.** La check list deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Si deve pertanto definire una checklist che risponda ad una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro. Il check diventa, nel contempo, strumento di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.

Nell'ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.

Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell'allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.

PARTE VI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Con l'atto di cui al punto 1 parte I del presente accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo.

PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI

1 ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

DIRIGENTI

Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

PREPOSTI

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

RICONOSCIMENTO CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella sottoindicata e alle condizioni ivi indicate.

Accordo Stato Regione 21 dicembre 2011 n 223 Corso Frequentato	Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione		
	Modulo comune	Modulo integrativo	Condizione
BASSO 16 ore	Credito totale	-----	
MEDIO 32 ore	Credito totale	Credito totale Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- A 01 02 -03 (agricoltura, silvicoltura e pesca)
ALTO 48 ore	Credito totale	Credito totale Modulo integrative 3: Costruzioni (16 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- F (costruzioni)
ALTO 48 ore	Credito totale	Modulo integrativo 4- chimico Petrolchimico (16 ore)	Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007- C 19 (fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e C20(fabbricazione di prodotti chimici)

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PER RSPP E ASPP

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016³ per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella sottoindicata.

Accordo Stato Regione 128 del 7 luglio 20016 Corso Frequentato	Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione	
	Modulo B comune	Modulo B specialistico
Modulo B Comune	Credito totale	
Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore) già riconosciuto al Modulo B1 – Accordo 2006 già riconosciuto al Modulo B2	_____	Credito totale per Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Credito totale per Modulo B-SP2: Pesca (12 ore)
Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore) già riconosciuto al Modulo B3 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore)
Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) già riconosciuto al Modulo B7 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore)
Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore) già riconosciuto al Modulo B5 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP5: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)

Per I coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall'Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

³ Al punto 8 dell'Accordo 2016 era stato previsto il riconoscimento della formazione pregressa (ex accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006) rispetto all' articolazione del modulo B dell'accordo 7 luglio 2016.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:

- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
- accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18-8-2012)
- accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

ALLEGATO I

Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):

- LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica
- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

- 4/S Architettura e Ingegneria edile
- 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S Ingegneria biomedica
- 27/S Ingegneria chimica
- 28/S Ingegneria civile
- 29/S Ingegneria dell'automazione
- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S Ingegneria elettrica
- 32/S Ingegneria elettronica
- 33/S Ingegneria energetica e nucleare
- 34/S Ingegneria gestionale
- 35/S Ingegneria informatica
- 36/S Ingegneria meccanica
- 37/S Ingegneria navale
- 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):

- LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

- L7 Ingegneria civile e ambientale
- L8 Ingegneria dell'informazione
- L9 Ingegneria Industriale
- L17 Scienze dell'architettura
- L23 Scienze e tecniche dell'edilizia

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

- 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
- 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):

- L/SNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.


ALLEGATO II

Individuazione delle attrezzature di lavoro

Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:


Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

Esempio indicativo e non esaustivo




Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattore o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.

Esempio indicativo e non esaustivo



Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.

Esempio indicativo e non esaustivo





Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile


Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.

Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.


Esempio indicativo e non esaustivo




Gru mobile: autogrù a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.



gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile



Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori,



Macchine movimento terra:


1. **Escavatori idraulici:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma.
2. **Escavatori a fune:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
3. **Pale cariatrici frontali:** macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
4. **Terne:** macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
5. **Autoribaltabile a cingoli:** macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.



Esempio di terra a ruote




Esempio di terra con attrezzatura per la posa di pali



Esempio di terra a cingoli




Esempio di terra con trivella



Esempio di autotribolabile a cingoli


Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.



Macchina agricola raccogli frutta (comunemente denominata carro raccogli frutta): piattaforma di lavoro elevabile semovente o trainata fuoristrada per frutteti (su ruote o su cingoli), progettata per lavorare su terreno naturale sconnesso, per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto dalla posizione di lavoro.



Caricatori per la movimentazione di materiali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere dotati di un sistema di stabilizzazione.



Carroponte:

1. **Gru a ponte:** gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
2. **Gru a cavalletto:** gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.




FIG. 1 GRU A PONTE BITRAVE




FIG. 2 GRU A PONTE MONOTRAVE



FIG. 3 GRU A CAVALLETTO




FIG. 4 GRU A CAVALLETTO ZOPPO

ALLEGATO III

Legenda crediti

CREDITI

TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione

FORMAZIONE SOGGETTI	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		CSP/CSE	DL-RSPP modulo comune	DL-RSPP modulo integrativo 1	DL-RSPP modulo integrativo 2	DL-RSPP modulo integrativo 3	DL-RSPP modulo integrativo 4
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	<p><u>RSPP con Modulo A</u></p> <p>PARZIALE</p> <p>Credito:</p> <p>- Modulo giuridico: 28 ore</p> <p>Necessaria frequenza:</p> <p>- Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p>					
		<p><u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> (accordo 2006)</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p><u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u> (accordo 2016)</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p><u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP3</u> (presente accordo)</p> <p>PARZIALE</p> <p>Credito:</p> <p>- Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore</p> <p>Necessaria frequenza:</p> <p>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p>	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

A titolo esemplificativo:

Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:

- il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
- deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		CSP/CSE	DL-RSPP modulo comune	DL-RSPP modulo integrativo 1	DL-RSPP modulo integrativo 2	DL-RSPP modulo integrativo 3	DL-RSPP modulo integrativo 4
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	<p>ASPP con Modulo A</p> <p>PARZIALE</p> <p>Credito: - Modulo giuridico: 28 ore</p> <p>Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore -</p>					
		<p><u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> (accordo 2006) o</p> <p><u>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2</u> (accordo 2016) o</p> <p><u>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP3</u> (presente accordo)</p> <p>PARZIALE</p> <p>Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore</p> <p>Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore</p>	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI		
		RSPD Moduli A + B + C	CSP/CSE	DL-RSPD
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore - Modulo B Comune + B-SP3 Necessaria frequenza: - Eventuali Moduli B- SP1, SP2, SP4 o SP5 - Modulo C	/	TOTALE per DL-RSPD modulo integrativo 3 PARZIALE Necessaria frequenza: Eventuali moduli integrativi: 1, 2 e 4
DL-RSPD	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore - Modulo B-SP1 per DL-RSPD con modulo integrativo 1 - Modulo B-SP2 per DL-RSPD con modulo integrativo 2 - Modulo B-SP3 per DL-RSPD con modulo integrativo 3 - Modulo B-SP5 per DL-RSPD con modulo integrativo 4 Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	/
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	PARZIALE Credito: - Modulo A Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	FREQUENZA
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE Credito: - Modulo A Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE: - Corso DL Necessaria frequenza: - Modulo comune - Eventuali Moduli integrativi
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RLS	DL	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE*
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE*
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21-12-2011 presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/

* il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo indicato nella prima colonna della tabella nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		DL modulo aggiuntivo cantieri	Dirigente modulo aggiuntivo cantieri	LAVORATORE Sospetto inquinamento	Operatore attrezzature di lavoro
RSPP (Modulo A + B + C)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
RSPP Modulo A + B comune+ B-Sp3 + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
ASPP (Modulo A + B)	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
ASPP Modulo A + B comune+ B-Sp3	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 accordo 7 luglio 2016 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DL-RSPP con modulo integrativo 3	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo Presente accordo	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DL Cantiere	art. 97 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	/	TOTALE	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE cantiere	art. 97 d.lgs. n. 81/2008 presente accordo	TOTALE	/	FREQUENZA	FREQUENZA

Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di AGGIORNAMENTO previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal presente accordo.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		ASPP	RSPP	CSP/CSE	DL-RSPP	DL
ASPP	Presente accordo	/	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	TOTALE	TOTALE
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	TOTALE
DL	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	DIRIGENTE	PREPOSTO	LAVORATORE	LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati
RSPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
ASPP	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
CSP/CSE	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DL-RSPP	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	FREQUENZA
LAVORATORE Ambienti sospetti inquinamento o confinati	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/

ALLEGATO IV

Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007

Rischio BASSO

ATECO 2007
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSI LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONI) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

82 -ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
<p>J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</p> <p>58 - ATTIVITÀ EDITORIALI</p> <p>59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE</p> <p>60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE</p> <p>61 - TELECOMUNICAZIONI</p> <p>62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE</p> <p>63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI</p> <p>R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO</p> <p>90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI DIVERTIMENTO</p> <p>91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE LE CASE DA GIOCO</p> <p>93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO</p> <p>S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI</p> <p>94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE</p> <p>95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA</p> <p>96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA</p>
<p>T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</p> <p>97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO</p> <p>98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</p>
<p>U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</p> <p>99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIA</p>

Rischio MEDIO

ATECO 2007
<p>A- AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</p> <p>01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI</p> <p>02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI</p> <p>03 - PESCA E ACQUACOLTURA</p>
<p>H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</p> <p>49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE</p>

50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 - TRASPORTO AEREO
52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
P - ISTRUZIONE
85 - ISTRUZIONE

Rischio ALTO

ATECO 2007
<p>B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE</p> <p>05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSO TORBA)</p> <p>06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE</p> <p>07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI</p> <p>08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE</p> <p>09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE</p>
<p>F - COSTRUZIONI</p> <p>41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI</p> <p>42 - INGEGNERIA CIVILE</p> <p>43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI</p>
<p>C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</p> <p>10 - INDUSTRIE ALIMENTARI</p> <p>11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE</p> <p>12 - INDUSTRIA DEL TABACCO</p> <p>13 - INDUSTRIE TESSILI</p> <p>14 - CONFEZIONI DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA</p> <p>15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI</p> <p>16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DI INTRECCIO</p> <p>17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA</p> <p>18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI</p> <p>23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI</p> <p>24 - METALLURGIA</p> <p>25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE</p> <p>28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA</p> <p>26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI</p> <p>27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE</p>

<p>29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI</p> <p>33 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</p> <p>31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI</p> <p>32- ALTRI INDUSTRIE MANIFATTURIERE</p>
<p>D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA</p> <p>35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA</p> <p>E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI RISANAMENTO</p> <p>36 - RACCOLTA, -TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA</p> <p>37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE</p> <p>38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI</p> <p>39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI</p>
<p>C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</p> <p>19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DELPETROLIO</p> <p>20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI</p> <p>21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI</p> <p>22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE</p>
<p>Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE</p>



 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

A Confindustria

A Confcommercio

A Confartigianato

A CNA

e, p.c.:

All'INAIL

All'INL

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

- Area salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Area lavoro e formazione

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Al Dipartimento per le politiche
del lavoro, previdenziali, assicurative
e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

All. n. 1

Oggetto: Accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi in materia di formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si trasmette la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro

SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE
Via di S. Nicola da Tolentino, 1 – 00187 Roma
Tel.: 06.46835600

Pec dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it
Mail dgsalutesicurezza@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come è noto, la citata bozza è la risultante di un complesso e articolato *iter*, avviato nel maggio 2022, che, nell'ottica della massima trasparenza e del fattivo coinvolgimento di codeste Organizzazioni, è sempre stato incentrato sul dialogo e sul confronto, nel pieno rispetto della "previa consultazione", contemplata dalla normativa di riferimento.

Invero, la collaborazione attiva di codeste Organizzazioni alla elaborazione del testo definitivo di cui sopra, è avvenuta mediante la proficua partecipazione alle diverse riunioni convocate dalla Scrivente (*Anno 2022*: 25 maggio, 16 giugno, 4 luglio, 13 luglio; *Anno 2023*: 26 aprile, 25 settembre, 19 dicembre; *Anno 2024*: 8 aprile), nonché tramite la formulazione di proposte/osservazioni, che, di volta in volta, sono state esaminate dal gruppo interistituzionale MLPS, INAIL, INL e Regioni all'uopo costituito, ed in merito alle quali questa Direzione generale ha sempre avuto cura di fornire puntuale, debito riscontro.

Ciò, ha consentito all'Amministrazione di acquisire la definitiva posizione di codeste parti sociali sull'unanime preferenza per la versione della bozza che ripropone il riferimento ai codici ATECO - come da ultimo espressa nel corso dell'incontro dell'8 aprile 2024, nonché contenuta nel carteggio qui pervenuto lo scorso 17 aprile - e giungere, così, alla elaborazione della bozza in questione, che la Scrivente provvederà ad inoltrare all'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i successivi adempimenti.

In proposito, in relazione alle richiamate proposte/osservazioni che nel corso del tempo sono state rappresentate, in maniera propositiva e collaborativa, da codeste Organizzazioni, si ritiene opportuno precisare che:

- ✓ diverse, hanno trovato accoglimento in fase di redazione della bozza;
- ✓ per le non accolte, sono state fornite le dovute motivazioni tecnico-giuridiche in data 21 febbraio 2024 con le note prot. n. 1713 (CGIL), prot. n. 1714 (CISL), prot. n. 1715 (UIL) e prot. n. 1717 (parti datoriali);



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

✓ per quelle pervenute da ultimo lo scorso 17 aprile, le stesse ricalcano in massima parte le proposte/osservazioni già formulate e riscontrate con le note di cui sopra, mentre altre risultano già contemplate dalla normativa di riferimento, o hanno trovato accoglimento nella versione che si trasmette, quali - a titolo meramente esemplificativo - quelle concernenti: gli altri soggetti formatori; la formazione su molestie e violenze nei luoghi di lavoro; gli ausili alla comprensione linguistica per lavoratrici e lavoratori stranieri; l'organizzazione dei corsi.

Nel ringraziare codeste parti sociali per il prezioso contributo fornito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE
Direzione generale per la salute e la sicurezza Via di S. Nicola da Tolentino, 1
nei luoghi di lavoro Tel 06.46835600

Pec dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it
Mail dgsalutesicurezza@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

N42-24 - Aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti: pubblicato l'interpello n.6

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato un interpello, ai sensi dell'art. 12 del TUSL, sull'aggiornamento formativo dei preposti. La Commissione ha chiarito che, in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni, resta valida la periodicità quinquennale prevista dall'Accordo del 2011, non applicandosi dunque l'aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 del TUSL

Facendo seguito alla precedente nota N9-24 di ANCE FVG Informa n°4/2024, si informa che è stato pubblicato, dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un nuovo Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL) e successive modificazioni a seguito di un quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni.

L'interpello n. 6/2024 riguarda la formazione obbligatoria per i preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla frequenza dell'aggiornamento.

La questione posta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri verte sulla necessità di chiarire se l'aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 del TUSL sia già obbligatorio (TESI A), o se resti valida l'indicazione quinquennale dell'Accordo Stato-Regioni del 2011 (TESI B).

Il predetto art. 37 del TUSL disciplina la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Il comma 2 stabilisce che la durata, i contenuti e le modalità della formazione devono essere definiti tramite un Accordo Stato-Regioni, con l'obiettivo di accorpate, rivisitare e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione, entro il 30 giugno 2022. Il comma 7 stabilisce che i datori di lavoro, dirigenti e preposti ricevano una formazione e aggiornamento periodico, secondo le modalità indicate nel predetto Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. Il comma 7-ter, introdotto dal D.L. n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), aggiunge che la formazione dei preposti deve essere in presenza e ripetuta almeno ogni due anni, o comunque in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Attualmente, l'Accordo Stato Regioni del 2011 è il riferimento normativo per l'aggiornamento formativo dei preposti, indicando una cadenza quinquennale per l'aggiornamento, con una durata minima di 6 ore.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare del 16 febbraio 2022, ha chiarito che, in assenza di un nuovo Accordo Stato-Regioni, restano in vigore le disposizioni dell'Accordo del 2011. Pertanto, il requisito formativo a carico dei preposti segue ancora le disposizioni esistenti, senza includere l'aggiornamento biennale.

La Commissione per gli interpelli, in base alla normativa e ai chiarimenti dell'INL, condivide la TESI B del CNI e sottolinea che l'aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 del TUSL potrà entrare in vigore solo con l'adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quel momento, rimane valido il regime quinquennale dell'Accordo del 2011.

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 6/ 2024

Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni.* Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”*, al comma 2 dispone che *“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa";

- il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che "Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo" ed al successivo comma 7-ter sancisce che "Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi";

- l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al punto 9, rubricato "Aggiornamento", dell'Allegato A dispone che "Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro";

*- la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto "art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro" prevede che «La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, **non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021**» e, inoltre, che «(...) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994**»*



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

la Commissione, nel condividere quanto riportato nella "Tesi B" dall'istante, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

N43-24 - Interpello n. 5 sulla designazione del RLS

Pubblicato, dalla Commissione interPELLI, l'interpello n. 5 in merito alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro ha avanzato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 12 del TUSL, in merito alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In particolare viene chiesto di chiarire “ (...)se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.

Viene, altresì, chiesto di chiarire “(...) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.

Considerando l'articolo 2 del TUSL, recante la definizione di unità produttiva, l'articolo 47 sul RLS, l'interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 della Commissione per la sicurezza sul lavoro, le successive precisazioni del 31 dicembre 2014 e l'interpello n. 4 del 26 giugno 2023, la Commissione trae le proprie conclusioni.

Ritiene che la normativa preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda **OVVERO** che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno .

La Commissione fa presente, inoltre, che la medesima normativa precisa il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 5/2024

Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla *“Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”*. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale territoriale del Centro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: *«Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)»*, in particolare viene chiesto di chiarire *“(....)se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”*. Viene, altresì, chiesto di chiarire *“(...) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”*.

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *“Definizioni”*, al comma 1, lett. t), stabilisce che per *“unità produttiva”* si intende *“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”*;

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

- l'articolo 47, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*, al comma 2, prevede che *“In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*;

- il medesimo articolo 47, al comma 4, sancisce che *“Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”* e al comma 5 che *“Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”*;

- il citato articolo 47, al comma 7, dispone che *“In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”*;

- l'interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha precisato che *“l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”*;

- la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito ulteriori precisazioni all'interpello n. 20/2014 in data 31 dicembre 2014, puntualizzando che *“la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento. Inoltre, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette”*;

- l'interpello n. 4 del 26 giugno 2023 della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che *“La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati”*



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

la Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “*unità produttiva*” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

V45-24 - Webinar sulla piattaforma Deloitte per lo smobilizzo dei crediti fiscali

Il 14 novembre alle ore 11.30 Ance e Deloitte Business Solution presenteranno la Piattaforma per la cessione, da parte delle imprese Ance, dei crediti fiscali “incagliati” maturati per lavori eseguiti

Il 14 novembre alle ore 11.30 Ance e Deloitte Business Solution presenteranno la Piattaforma per la cessione, da parte delle imprese Ance, dei crediti fiscali “incagliati” maturati per lavori eseguiti.

L'incontro servirà a illustrare il funzionamento della Piattaforma Dati Crediti di Deloitte per la gestione finanziaria delle imprese associate nel caso in cui abbiano, nel proprio cassetto fiscale, crediti maturati che intendano cedere, liquidando la propria posizione finanziaria.

La Piattaforma, realizzata e gestita da Deloitte Business Solution, potrà essere utilizzata dalle imprese associate, a condizioni di vantaggio, per lo smobilizzo dei crediti presenti nei propri cassette fiscali, fruendo di un'attività di attestazione degli stessi crediti e della ricerca di offerte per l'acquisto, anche tramite un servizio di help desk dedicato.

Le imprese potranno valutare le proposte di acquisto e accettare i successivi accordi di cessione dei crediti.

Le cessioni potranno riguardare gli importi di singole annualità o parti di essi, alle condizioni che verranno offerte sulla Piattaforma.

L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom al seguente link

<https://ance-it.zoom.us/j/81952142561?pwd=oDsMLbpugAtvdjzmnoZaXT5mDV3Ew3.1>

ID riunione: 819 5214 2561

Codice d'accesso: 880891